XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	Pag.	3
Commissioni riunite (II e XII)	»	4
Commissioni riunite (XI e XII)	»	10
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	11
Giustizia (II)	»	30
Affari esteri e comunitari (III)	»	38
Difesa (IV)	»	39
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	43
Finanze (VI)	»	50
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	54
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	72
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	74

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 91.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIDI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Attività produttive, commercio e turismo (X)	Pag.	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	106
Affari sociali (XII)	»	110
Agricoltura (XIII)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	131
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	136
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale		
E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	137
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e		
SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A		220
EVENTUALI INTERAZIONI COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	»	228
E DELLA COMUNICAZIONE	»	230
INDICE GENERALE	Pag.	232

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito	della	discus	ssione	sulle	comi	ınica	zioni	del	Pre	sident	te res	se no	ella	sedi	uta	del	26	ap	ril	e		
2017																					3	3
AVVER	TENZ	Α																			3	3

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.20.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, illustra i contenuti della lettera che ha predisposto per informare la Presidente della Camera dei deputati degli esiti della discussione che si è svolta in Giunta, al fine di fornire, come richiesto, utili elementi di valutazione per una compiuta istruttoria, ai fini dell'eventuale seguito della questione.

Rilevato che la Giunta ha preso atto dei predetti contenuti e che non sono state formulate osservazioni né sollevate obiezioni, fa presente che trasmetterà quanto prima la lettera alla Presidente della Camera.

Dichiara pertanto conclusa la discussione.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare ... SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base)

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 luglio 2017.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203
Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022
Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

4

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che le Commissioni riunite sono oggi convocate per esaminare la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto (vedi allegato). Ricorda che nel corso dei lavori del comitato ristretto, il relatore per la II Commissione, onorevole Daniele Farina, e la relatrice per la XII Commissione, onorevole Miotto, hanno presentato due differenti proposte di testo unificato. Il Comitato ristretto ha scelto a maggioranza la proposta della relatrice della XII Commissione, che si riferisce esclusivamente alla disciplina dell'utilizzazione della cannabis per uso terapeutico e che, pertanto, ora costituisce la proposta di testo unificato del Comitato ristretto.

Ricorda che la proposta di testo unificato presentata, nell'ambito del Comitato ristretto, dal relatore per la II Commissione riproduce integralmente la proposta di legge C. 3235, a prima firma Giachetti, salvo che per le disposizioni sull'utilizzazione della cannabis per fini terapeutici, che sono state sostituite da quelle contenute nella proposta di testo unificato della relatrice per la XII Commissione.

Comunica, quindi, che le Commissioni riunite passano ora all'esame della proposta di testo unificato del Comitato ristretto.

Walter VERINI (PD), pur apprezzando il fatto che la proposta di legge Giachetti C. 3235, sottoscritta da numerosi parlamentari appartenenti a diversi gruppi, abbia posto la questione della legalizzazione della coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis e dei suoi derivati, legalizzazione che, senza dubbio, concorrerebbe a prevenire e combattere il fenomeno dello spaccio da parte della criminalità organizzata, sottolinea, tuttavia, come la stessa, sotto altro profilo, si presenti, in tutta evidenza, piuttosto lacunosa. A suo avviso, infatti, in tale proposta di legge, manca la previsione di interventi di sensibilizzazione e contrasto alla cosiddetta cultura dello « sballo ». Fa notare, per altro, che attualmente, il consumo della cannabis e dei suoi derivati non sia legale, ma, di fatto, « legalizzato », essendo piuttosto agevole procurarsi tali sostanze attraverso il mercato clandestino. Nel rilevare come la cultura del proibizionismo si sia rivelata del tutto fallimentare, non ravvisa, comunque, le condizioni per affrontare la questione della legalizzazione della produzione e uso di cannabis per fini diversi da quelli terapeutici, trattandosi di un tema sostanzialmente divisivo. Osservando come il testo proposto dall'onorevole Farina finirebbe presso l'altro ramo del Parlamento su una sorta di «binario morto». anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza della legislatura, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di testo unificato del Comitato ristretto, che, a suo giudizio, rappresenta, infatti, un significativo passo in avanti.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia come le Commissioni riunite non siano chiamate, in questa sede, ad adottare il testo definitivo, ma unicamente un testo base che rappresenti il punto di partenza su cui impostare la futura discussione. Ciò premesso, manifesta, a nome del suo gruppo parlamentare, netta contrarietà sulla proposta di testo unificato del Comitato ristretto, che, a suo giudizio, restringe eccessivamente l'ambito della discussione, limitandosi a regolamentare, diversamente dal testo proposto dall'onorevole Farina, l'utilizzo della cannabis e dei suoi derivati a soli fini terapeutici. A tale riguardo, fa notare, peraltro, come la questione della regolamentazione dell'impiego della cannabis per uso medico avrebbe potuto essere agevolmente risolta attraverso un atto del Governo con il quale uniformare le diverse normative regionali vigenti in materia. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di testo unificato del Comitato ristretto. Preannuncia altresì la presentazione di proposte emendative dirette ad ampliare le misure contenute nella predetta proposta, in modo da

estendere la legalizzazione della vendita, e dell'utilizzo e della produzione della *can-nabis* anche a finalità diverse da quelle terapeutiche.

Daniele FARINA (SI-SEL), relatore per la II Commissione, fa notare, in primo luogo, come la sua proposta di testo unificato non confligga con quella formulata dalla relatrice per la XII Commissione, onorevole Miotto, integrandone invece le disposizioni. Ciò premesso, rammenta che la discussione sulla legalizzazione dell'impiego della cannabis è iniziata in Parlamento ben quattro anni fa, in una situazione che non esita a definire « medioevale », in cui venivano diffusi, anche attraverso canali istituzionali, dati scientifici in tutta evidenza falsi. Nel replicare, inoltre, all'onorevole Verini, evidenzia come l'articolo 16 della sua proposta di testo unificato, che riproduce in modo identico l'articolo 7 della proposta di legge C. 3235, a prima firma Giachetti, preveda la destinazione di risorse finanziarie al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, nella misura del 5 per cento del totale annuo dei proventi del previsto Monopolio di Stato in materia di cannabis.

Su tali temi sollecita, quindi, una approfondita riflessione da parte dei colleghi, al fine di introdurre i necessari elementi integrativi e migliorativi al testo proposto dal Comitato ristretto.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dà, quindi, conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi parlamentari e pone in votazione la proposta di testo unificato elaborata del Comitato ristretto.

Le Commissioni adottano come testo base per la prosecuzione dei lavori la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto (vedi allegato).

Donatella FERRANTI, presidente, fissa, di intesa con il Presidente della XII Commissione, onorevole Mario Marazziti, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 16 di lunedì 11 settembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.

ART. 1.

(Finalità e oggetto della legge).

- 1. La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.
- 2. Essa si applica ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la cannabis, le cui funzioni sono state individuate con decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come emendata nel 1972.

ART. 2.

(Definizione di uso medico).

1. Ai fini della presente legge, per uso

nali a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per una eventuale opportuna terapia.

ART. 3.

(Modalità di prescrizione).

- 1. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per gli impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015. a carico del Servizio sanitario nazionale. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
- 2. Nella prescrizione, il medico deve indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia. La prescrizione deve recare, altresì, la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

ART. 4.

(Monitoraggio delle prescrizioni).

1. Le regioni e le province autonome di medico si intende l'assunzione di medici- | Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per età e per sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*.

- 2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, dei dati di cui al comma 1, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di cannabis, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

(Programmazione del fabbisogno regionale).

1. Ai fini della programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano.

Art. 6.

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico).

1. Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in « Good Manufacturing Practice » (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea,

- recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.
- 2. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

ART. 7.

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, pubblica sul portale del Ministero della salute i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

Art. 8.

(Prospettive della ricerca).

- 1. Nell'ambito delle attività di ricerca, le Università e le società medico-scientifiche possono promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente, di cui agli articoli 18 e 19, lettera b), numero 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.
- 2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, sulla base delle evidenze scientifiche.

Art. 9.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Sono ricollocate, con esclusione dalla tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni e inserimento nella tabella IV, le seguenti sostanze, in ordine alfabetico:

Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC): denominazione comune;

Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC): denominazione comune;

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo: denominazione chimica.

- 2. Nella tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: « foglie e ».
- 3. Sono ricollocati, con esclusione dalla tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, e inseriti nella tabella dei medicinali, sezione D, in ordine alfabetico, i « Medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)** ».
- 4. All'allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti in ordine alfabetico i « Medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard ».

Art. 10.

(Trattamento fiscale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) ».

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di rappresentanza militare (CO.CE.R.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza .

10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di rappresentanza militare (CO.CE.R.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3826 Pili, C. 3925 dalle 15.45 alle 16.35.

Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

L'audizione informale è stata svolta

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb.	12
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	12
5-11969 D'Attorre: Su iniziative di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'introduzione del principio relativo alla cosiddetta « golden rule »	12
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	22
5-11968 Gigli: Sull'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia	12
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	23
5-11970 Toninelli ed altri: Sul coordinamento delle politiche di settore e il rafforzamento delle strutture amministrative per il rilancio delle politiche giovanili	13
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	24
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	13
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (Discussione e conclusione – Approvazione)	13
ALLEGATO 4 (Testo base)	26
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	14
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	14
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	15
ALLEGATO 5 (Testo unificato del Relatore adottato come testo base)	27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	16
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	29
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	17

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 luglio 2017.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.25 e dalle 12.10 alle 12.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11969 D'Attorre: Su iniziative di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'introduzione del principio relativo alla cosiddetta « golden rule ».

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'interrogazione in titolo che deriva dalle affermazioni di esponenti del Governo e del segretario del più importante partito della maggioranza riguardanti la necessità di mettere in discussione i vincoli finanziari posti dall'Unione europea e di rivedere nei trattati le norme sul fiscal compact. Si chiede come sia possibile avanzare queste richieste all'Europa quando le

stesse norme sono state introdotte in Italia con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione risalente al 2012. Fa presente che il suo gruppo si appresta a presentare un progetto di revisione costituzionale del medesimo articolo 81, con l'introduzione della cosiddetta golden rule. Con l'interrogazione si chiede quindi al Governo in carica se abbia un orientamento sulla questione diverso da quello da quello precedente, che aveva espresso parere contrario su tutti gli emendamenti di modifica dell'articolo 81 presentati nel corso dell'iter della riforma di revisione della parte seconda della Costituzione che andavano in quella direzione.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alfredo D'ATTORRE (MDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta della sottosegretaria. Ricorda infatti che nel 2012 la modifica dell'articolo 81 fu approvata in pochi mesi, con un largo consenso e sotto la spinta della crisi finanziaria. Si chiede perché questo non sia possibile ora, se sussiste la volontà politica di approvare una riforma come quella puntuale di modifica dell'articolo 81 che sarà presentata nei prossimi giorni dal suo gruppo. Osserva che non si possono annunciare svolte radicali per la prossima legislatura quando intanto non si provvede a fare modifiche costituzionali senza le quali l'attuazione di tali scelte sarebbe impossibile.

5-11968 Gigli: Sull'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo. Ricordate le recenti dimissioni del Ministro per gli affari regionali, che tra le sue deleghe aveva anche quelle relative alle politiche della famiglia, chiede quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Presidente del Consiglio per confermare le date della Conferenza nazionale sulla famiglia che do-

vrebbe tenersi a Roma il 28 e 29 settembre 2017.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, dalla quale si desume incertezza circa le date di svolgimento della Conferenza nazionale sulla famiglia. Fa notare che le politiche sulla famiglia intraprese dagli Esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni si sono basate più su annunci, riguardanti peraltro misure di carattere assistenziale, che su reali iniziative a favore delle famiglie, che risultano, a suo avviso, sempre più a rischio povertà.

5-11970 Toninelli ed altri: Sul coordinamento delle politiche di settore e il rafforzamento delle strutture amministrative per il rilancio delle politiche giovanili.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, che nasce da un sondaggio sulla fiducia di giovani e famiglie sul loro presente e sul loro futuro, dal quale si denota la scarsa operatività delle politiche sociali del Governo. Si chiede quindi al Governo quali iniziative intenda attuare per dare risposte alle esigenze emerse dal suddetto sondaggio.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Andrea CECCONI (M5S), rinuncia alla replica.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.

C. 2019 Santerini.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta dell'8 settembre 2016, ha esaminato in sede referente la proposta di legge, il cui testo, non essendo state presentate proposte emendative, è stato poi trasmesso alle Commissioni in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri. Ricorda in proposito, che le Commissioni VII e XIV hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione V ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta del 16 maggio 2017, la Commissione ha quindi approvato due emendamenti del relatore volti a recepire nel testo la condizione posta nel parere della Commissione bilancio e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 13 luglio 2017.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Emanuele FIANO (PD), relatore, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Emanuele FIANO (PD), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge come modificato dalla Commissione in sede referente.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge come modificato dalla Commissione in sede referente (vedi allegato 4).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, in sede di Ufficio di presidenza, i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che, consistendo il progetto di legge di un solo articolo, non si farà luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procederà direttamente alla votazione nominale finale del progetto stesso, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

Dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2019, nel testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la

presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, nel sollecitare un rapido esame del provvedimento, già approvato dal Senato, chiede di che sia dichiarato concluso l'esame preliminare e che si passi all'adozione del testo base.

Andrea CECCONI (M5S) pur non avendo alcuna obiezione a una rapida prosecuzione dell'esame del provvedimento e, quindi, all'adozione del testo base nella seduta odierna, ricorda che una

medesima celerità non sta contraddistinguendo l'esame del testo sul passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna, provvedimento di cui è stato solo avviato l'esame in Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* condivide quanto detto dal deputato Cecconi sull'esame delle proposte di legge sul passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna.

Non essendovi obiezioni, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, propone l'adozione, come testo base per il prosieguo dell'esame, del testo della proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo della proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che le modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento saranno definite nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C.
742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon,
C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato nella precedente seduta una proposta di testo unificato.

Andrea CECCONI (M5S), fatto notare che la proposta di testo base del relatore, all'articolo 5, prevede un aumento del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, con lo spirito di evitare una proliferazione di schieramenti e promuovere al tempo stesso il civismo, giudica tuttavia negativamente il fatto di contemplare all'articolo 5 un'esclusione da tale disciplina dei partiti più grandi, ritenendo che ciò produca uno squilibrio nell'ambito della rappresentanza territoriale. Pur non manifestando contrarietà all'adozione di tale testo come base per il prosieguo dell'esame, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a migliorarne taluni aspetti, tra cui quello testé richiamato.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, in risposta al deputato Cecconi, fa notare che il testo, all'articolo 4, rispetto ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2014, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, nonché rispetto ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti in tale registro, ma costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo, prevede semplicemente la possibilità di depositare una cauzione pecuniaria, in luogo delle sottoscrizioni.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che la proposta del relatore rappresenti una base di partenza da migliorare in sede di esame delle proposte emendative. Esprime dubbi circa l'efficacia – nell'ottica di una maggiore diffusione del civismo della previsione sull'aumento delle sottoscrizioni ai fini della presentazione delle liste, giudicando più opportuno correlare tale intervento ad eventuali cambiamenti demografici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, svolgendo talune considerazioni sulla previsione dell'aumento delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati, fa notare che tale norma, in combinato disposto con l'articolo 4 del testo, che prevede un'esenzione per i partiti più grandi, rischia di ostacolare la diffusione del vero civismo, favorendo, in realtà, la formazione di liste finte e non spontanee promosse dai partiti che, non avendo bisogno di raccogliere le firme per sé, avrebbero la possibilità di convogliarle su liste create ad hoc che sarebbero civiche solo di nome.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dal relatore (vedi allegato 5).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento. Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge C.2546, elaborato durante l'esame in sede referente e formato da 6 articoli, prevede la costituzione della « Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia », che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete nazionale dei comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi di ex Istituti psichiatrici.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici, con adesione su base volontaria.

Tali fini sono ulteriormente esplicitati nell'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ferme restando le competenze del Ministero, la Fondazione persegue la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati. Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale dei comuni – o, più correttamente, degli enti locali, in analogia con quanto prevede l'articolo 1 – e delle Aziende sanitarie locali sedi degli ex istituti psichiatrici.

Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata – oltre che dalla legge - dall'atto costitutivo e dallo statuto. Ouest'ultimo - adottato, in base all'articolo 1, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – in particolare - definisce, ai sensi dell'articolo 4, gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Sempre in base all'articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 prevede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015.

In base all'articolo 2, comma 2, inoltre, la Fondazione può ricevere donazioni e contributi di enti pubblici e privati.

L'articolo 6 dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e

sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della medesima legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta, prevalentemente, alla materia dei «beni culturali». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, sul progetto di legge C. 4522, recante « Norme in materia di domini collettivi », approvata dal Senato.

Fa presente, in via preliminare, che non esiste una definizione normativa dei « domini collettivi » ma che con tale termine si intende, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale.

Sottolinea che i domini collettivi hanno una storia millenaria, risalente al 117 a.C., che si è perfezionata nel corso del tempo, soprattutto nel Medioevo, e che è giunta, pressoché immutata, ai tempi odierni. Si tratta di una situazione giuridica di natura diversa rispetto a quella della proprietà individuale e non riconducibile nemmeno alla comproprietà. Fa presente inoltre che in Italia ha assunto diverse denominazioni, a seconda delle varie regioni, e che costituisce il 9,77 per cento della superficie agricola totale nel nostro Paese.

Osserva che le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente ad una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sulla proprietà privata. Ricordo, a tal proposito, anche il contenuto dell'articolo 42, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati ». Segnala che i domini collettivi costituiscono, invece, i beni oggetto del diritto di uso civico. Gli usi civici integrano un residuo di antiche figure di diritti sui generis a contenuto reale, spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su di un territorio e a ogni suo membro che può quindi esercitarlo uti singulus. Il contenuto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono, generalmente, in raccolta di legna, di erba, di funghi, uso di acque, semina, pascolo, caccia. In relazione alla natura del diritto, segnalo come, ove questo sia esercitato su terre di proprietà di un privato, potrà avvicinarsi al modello conosciuto del diritto reale di godimento su cosa altrui; al contrario, ove il bene gravato sia di proprietà pubblica, l'uso civico potrebbe avere la qualificazione giuridica di « comunione senza quote ». Fa presente che il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332). Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 66, commi 1 e 4).

La disamina dell'istituto può trarsi poi dalla sentenza n. 19792 del 28 settembre 2011 con cui la Cassazione civile ha ritenuto non assoggettabile a espropriazione forzata un bene soggetto a uso civico.

La proposta di legge mira dunque a sgomberare il campo sulla destinazione che questi beni possono avere, definendo il rapporto intercorrente tra le comunità collettive e i beni, al fine di conferire certezza nei diritti di godimento, anche in quei rapporti sociali sino ad ora rimessi a fonti di regolazione subordinata o comunque dai contorni giuridici assai sfumati.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, riconosce i *domini collettivi c*ome ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

I domini collettivi sono soggetti a Costituzione e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti

pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

L'articolo 2 riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli diritto aventi (comma 1).

La Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.

Viene riconosciuta la sussistenza di un diritto sulle terre di collettivo godimento quando: esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; esso è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

L'articolo 3 definisce i beni collettivi (comma 1) che costituiscono il patrimonio civico (comma 2) e afferma la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (comma 3). Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico (comma 6).

In particolare, il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate; le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto; le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici. Si fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione); le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama la possibilità, in caso di terreni poco estesi e necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9

della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali; le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici (lett. c); le terre derivanti da permuta o da donazione; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).

I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo l'inalienabilità, l'indivisibilità; l'inusucapibilità; la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102 del 1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi

diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.

Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame - nell'ambito del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui al comma 4 - le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 (articolo 3, comma 1, lett. b), nn. da 1 a 4) cioè disciplinare con legge i profili relativi ai seguenti punti: le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agrosilvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate organizzazioni, anche associate; forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.

Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.

Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alle materie *ordinamento civile* e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) ed s), della Costituzione.

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto infatti modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione; secondo la Corte, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – « i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali ». Nella sentenza n. 228 del 2016, la Corte ha inoltre evidenziato che « l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'"ordinamento civile" ».

L'articolo 118, quarto comma, della Costituzione ha inoltre riconosciuto il cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale laddove ha previsto che Stato, regioni, Città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Da tale disposizione si fa discendere la capacità di autonormazione e di amministrazione delle collettività organizzate di cittadini nello svolgere un'attività di interesse generale, quale quella della valorizzazione dei propri beni a fini ambientali. La disciplina della gestione dei beni civici trova la propria fonte naturale nello statuto dell'associazione dei titolari dei beni.

Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Alessandro NACCARATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

5-11969 D'Attorre: Su iniziative di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'introduzione del principio relativo alla cosiddetta « golden rule ».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente una proposta di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per ciò che riguarda il c.d. vincolo di bilancio, si rappresenta, per quanto di competenza, e sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quanto segue.

Fermo rimanendo che l'iniziativa legislativa in materia costituzionale può essere in qualsiasi momento esercitata anche dal singolo parlamentare ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, il Governo non ha all'esame la predisposizione di disegni di riforma Costituzionale.

Appare opportuno segnalare che la procedura prevista per le modifiche costituzionali dell'articolo 138, richiede un *iter* articolato in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi da parte di ciascuna Camera.

Si tratta di un procedimento assai complesso, che richiede, sempre ai sensi dell'articolo 138, altresì il raggiungimento di maggioranza più elevate di quella semplice – la maggioranza dei due terzi dei componenti o la maggioranza assoluta – per l'approvazione definitiva del testo.

Alla luce del richiamato dettato costituzionale non appare, quindi, che data l'imminente scadenza naturale della legislatura in corso sia possibile esaurire una procedura così lunga, articolata e scandita nel tempo.

Peraltro, per le proposte di revisione costituzionale i regolamenti parlamentari non prevedono la possibilità di *repechage* nel corso della successiva legislatura – come, invece, per quelle di iniziativa popolare e regionale – e dunque avviare un procedimento di riforma dell'articolo 81 della Costituzione in questa legislatura senza portarlo a compimento, comporterebbe la perdita dei risultati acquisiti, anche se esso venisse interrotto in fase di avanzata elaborazione da parte di uno o di entrambi i rami del Parlamento.

5-11968 Gigli: Sull'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta in Commissione in oggetto, concernente gli interventi che il Governo intende adottare in seguito alle dimissioni del Ministro per gli Affari Regionali con delega alle politiche della famiglia Enrico Costa, si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.

In primo luogo, si evidenzia che le dimissioni del Ministro Enrico Costa, avvenute in data 19 luglio, sono state automaticamente seguite dalla riassunzione delle sue deleghe, compresa quella per le politiche della famiglia, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione delle norme di legge che regolano l'attribuzione delle deleghe ai Ministri senza portafoglio, come avvenuto nel corso di precedenti legislature. Di conseguenza, preme dunque rassicurare gli interroganti circa l'attenzione che il Governo, nella persona stessa del Presidente del Consiglio, sarà in condizione di riservare alle politiche per la tutela della famiglia, proseguendo il lavoro svolto in questi mesi dall'allora Ministro e quello delle strutture competenti della Presidenza del Consiglio, in primo luogo il Dipartimento per le politiche della famiglia, che operano senza soluzioni di continuità.

Con riferimento alla necessità segnalata dagli interroganti di tutelare le esigenze della famiglia nella prossima legge di bilancio anche tramite la valutazione d'impatto familiare di tutti i provvedimenti che in essa saranno previsti, si assicura che il Governo presterà la massima attenzione ad interventi volti a tenere conto delle suddette esigenze, coerentemente con le politiche già realizzate dall'attuale esecutivo a sostegno delle famiglie, della maternità e della natalità, in continuità di quanto già intrapreso e realizzato dal precedente Governo.

Infine, il Governo valuterà, coerentemente con gli impegni istituzionali del Presidente, la conferma delle date per lo svolgimento della Conferenza nazionale sulla famiglia richiamata dall'interrogante.

5-11970 Toninelli ed altri: Sul coordinamento delle politiche di settore e il rafforzamento delle strutture amministrative per il rilancio delle politiche giovanili.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta in commissione in oggetto, concernente le attività volte alla promozione e all'attuazione delle politiche in favore della gioventù, si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.

In primo luogo, si fa presente che l'attività del Governo ha ritenuto sempre prioritaria la realizzazione di azioni volte a favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva del Paese, nonché a creare condizioni migliori per assicurare alle nuove generazioni occupabilità, sviluppo della personalità, riconoscimento dei meriti, della capacità di innovazione e della creatività. A tal fine il Dipartimento, insieme agli altri attori istituzionali competenti – Regioni, Comuni, Agenzia giovani e altre Amministrazioni pubbliche centrali e locali – e agli Enti del terzo settore ha avviato una serie di attività.

In particolare, per quanto riguarda le politiche giovanili – fermo rimanendo che l'esercizio delle funzioni in materia è assegnato al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali – è attivo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.

L'azione del suddetto Dipartimento ha sostenuto progetti ed interventi in materia di « orientamento e placement dei giovani talenti » per promuovere l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità dei giovani talenti, nonché progetti, da realizzarsi nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), finalizzati a favorire, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC), sia la promozione dell'im-

prenditoria e dell'occupazione sociale giovanile, sia l'inclusione sociale e la partecipazione attiva nella società civile.

Il Dipartimento promuove, inoltre, da anni la realizzazione dell'iniziativa « Campo Giovani », in collaborazione con la Marina Militare e la Guardia Costiera. Si tratta di progetti di educazione civica finalizzati *all'empowerment* dei giovani su tematiche, quali la protezione ambientale e l'aiuto alle popolazioni in stato di bisogno, nonché all'acquisizione di nuove competenze ed abilità.

A livello internazionale, il Dipartimento ha partecipato ai negoziati per la definizione del nuovo programma comunitario pluriennale 2014-2020 denominato *Erasmus* + a supporto dell'istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport.

Un'azione più decisa di apertura verso le esigenze dei giovani nello sviluppo di una cittadinanza attiva, non disgiunta da una prospettiva di occupabilità, è rappresentata dal servizio civile nazionale, di recente riformato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che ha istituito il servizio civile universale.

L'istituto del servizio civile ha registrato nell'ultimo triennio un considerevole incremento dei giovani impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile, grazie all'aumento delle risorse finanziarie stanziate dal Governo sono passati da circa 70 milioni per l'anno 2012 ad oltre 200 milioni per gli anni 2016 e 2017. In particolare, l'ultimo bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile, pubblicato dal Dipartimento in data 24 maggio 2017, prevede 48.000 l'avvio di circa volontari.

Inoltre, col progetto denominato « Garanzia Giovani », il Governo ha voluto rilanciare, investendo nuove risorse, una strategia complessiva volta a migliorare l'occupabilità dei NEET, ottenendo dati positivi come dimostra l'andamento del suddetto incentivo occupazionale che, dal 1º gennaio 2017, mette a disposizione 200 milioni di risorse da destinare a sgravi contributivi per le assunzioni di giovani iscritti al programma. Al 28 giugno le domande presentate sono state 49.369 di cui 30.687 risultano già accolte. Di queste ultime, il 50,35 per cento sono per contratti di apprendistato professionalizzante, il 31,06 per cento per il tempo determinato e il 18,59 per cento per contratti a tempo indeterminato.

Infine, il Dipartimento ha avviato la sperimentazione dei Corpi civili di pace, iniziativa che tende a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione e alla pace tra i popoli. Il progetto è stato già concretamente avviato e costituirà un'utile base di riferimento per una stabilizzazione di questo Istituto che ha visto una grande partecipazione da parte dei giovani.

Si ricorda, infine, che oltre alle attività sopra menzionate il Governo, nell'ambito della sua attività complessiva, ha adottato, nell'ambito della scuola, dell'università nonché delle politiche attive del lavoro, numerose iniziative a vantaggio dei giovani.

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità (C. 2019 Santerini).

TESTO BASE

ART. 1.

(Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità).

- 1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea di memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità », dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
- 2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
- 3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani

- le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.
- 4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti, e in alberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema.
- 5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

CAPO I

MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO CO-MUNALE NEI COMUNI CON POPOLA-ZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ART. 1.

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: « la maggioranza assoluta » sono sostituite dalle seguenti: « il quaranta per cento più uno ».

ART. 2.

- 1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 7, le parole: « e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia » sono soppresse;
- b) al comma 9, le parole: « di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi »;
- *c)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Nel caso in cui la lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8 ».

CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 3.

- 1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
- *b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Divieti di nomina nella giunta comunale e provinciale ».

ART. 4.

1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione dei sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decretolegge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.

Art. 5.

- 1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
- 1) alla lettera *a*), le parole: « 1.000 e da non più di 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 e da non più di 3.000 »;
- 2) alla lettera b), le parole: « 500 e da non più di 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 e da non più di 2.000 »;

- 3) alla lettera *c*), le parole: « 350 e da non più di 700 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 e da non più di 1.400 »;
- 4) alla lettera *d*), le parole: « 200 e da non più di 400 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 e da non più di 800 »;
- 5) alla lettera *e*), le parole: « 175 e da non più di 350 » sono sostituite dalle seguenti: « 350 e da non più di 700 »;
- 6) alla lettera *f*), le parole: « 100 e da non più di 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 e da non più di 300 »;
- 7) alla lettera *g*), le parole: « 60 e da non più di 120 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 e da non più di 200 »;
- 8) alla lettera *h*), le parole: « 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 »;
- 9) alla lettera *i)*, le parole: « tra 1.000 e 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 500 e 1.000 »;
- *b)* al comma 2, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500 abitanti ».

Art. 6.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (Nuovo testo C. 2546 Marchi).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546 Marchi recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia »;

evidenziato che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta, prevalentemente, alla materia dei « beni culturali » di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione mentre l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

rilevato, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (Seguito dell'esame e rinvio)	30
ALLEGATO 1 (Subemendamento ed emendamento approvati)	34
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	32
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	32
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017. COM(2017)167 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione)	33
ALLEGATO 2 (Documento conclusivo)	35

Sui lavori della Commissione

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2017.

33

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Ghebard ha ritirato l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.1.1.1, purché riformulato nei termini riportanti in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Maestri 0.1.1.2, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Santerini 0.1.1.3, Binetti 0.1.1.5 e 0.1.1.6, Ferranti 0.1.1.4, Binetti 0.1.1.7 e 0.1.1.8. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 1.1, esprimendo, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.1.1.1 e Maestri 0.1.1.2. In particolare, in relazione a tale ultimo subemendamento, fa presente che lo stesso è diretto ad allargare la sfera delle persone presso le quali preferibilmente, in via d'urgenza, il minore dovrebbe essere collocato, estendendola, oltre che ai parenti entro il quarto grado, anche a « soggetti già legati al minore da significativi rapporti affettivi o di cura, anche se non parenti ». A tale riguardo, evidenzia come le disposizioni del subemendamento non appaiano necessarie né opportune, in quanto già il testo dell'emendamento 1.1 della relatrice non esclude che il minore possa essere collocato presso soggetti che, ancorché non legati da rapporti di parentela, abbiano comunque con il minore stesso un rapporto affettivo significativo. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Santerini 0.1.1.3, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Binetti 0.1.1.5 e 0.1.1.6. Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.1.1.4, parere contrario sui subemendamenti Binetti 0.1.1.7 e 0.1.1.8 e parere favorevole sull'emendamento della relatrice 1.1. Infine, invita al ritiro delle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), relatrice, chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni del parere favorevole testé espresso sul subemendamento Santerini 0.1.1.3.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva come il subemendamento in questione limiti, opportunamente, il collocamento presso parenti entro il quarto grado alle ipotesi in cui « sussista una relazione preesistente e significativa con il minore ».

Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto del parere contrario espresso dalla relatrice, ritira il subemendamento a sua firma 0.1.1.4. Nel rammentare che tale subemendamento introduce il termine di 48 ore perché il pubblico ministero, ricevuta notizia dei provvedimenti urgenti da parte della pubblica autorità, promuova gli opportuni provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile, evidenzia come la questione possa essere successivamente affrontata nel corso dell'esame in Assemblea o nella sede legislativa.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottolinea come l'affidamento ai parenti entro il quarto grado non rappresenti necessariamente la migliore soluzione, dal momento che gli stessi potrebbero non avere instaurato con il minore alcuna significativa relazione affettiva. Ciò premesso, nel prendere atto del parere contrario sia della relatrice, sia del rappresentante del Governo, ritira il subemendamento a sua firma 0.1.1.2, sollecitando, tuttavia, sul punto una successiva e più approfondita riflessione.

Donatella FERRANTI, presidente, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo subemendamento 0.1.1.1.

La Commissione approva il subemendamento Ferranti 0.1.1.1, come riformulato (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti 0.1.1.3, 0.1.1.5, 0.1.6, 0.1.7 e 0.1.1.8, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.1, come modificato dal subemendamento Ferranti 0.1.1.1 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.1, gli emendamenti Sarro 1.7, Binetti 1.4, 1.6, 1.3, 1.5 e 1.2, non saranno posti in votazione. Constatata, quindi, l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 1.02, avverte che si intende vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che, essendosi testé conclusa la fase delle votazioni, il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Comunica, infine, che, come chiesto dalla relatrice, sarà avviato l'*iter* di autorizzazione al trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, presidente, sollecita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata odierna eventuali richieste di audizione, precisando che l'attività conoscitiva della Commissione dovrà comunque svolgersi prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa, quindi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 18 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli emendamenti presentati al sono stati considerati irricevibili, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in quanto riferiti a parti del testo non modificate dal Senato, avverte che sono stati espressi pareri favorevoli dalle Commissioni I, V e VIII sul testo della proposta di legge.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Di Lello e Sarro, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017.

COM(2017)167 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta della 13 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, presenta e illustra una proposta di documento conclusivo con osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che venga rapidamente posta all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge C. 4525, approvata dal Senato il 31 maggio 2017, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

La seduta termina alle 15.35.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli.

SUBEMENDAMENTO ED EMENDAMENTO APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: la pubblica autorità a mezzo dei competenti servizi sociali, con le seguenti: la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali.

0. 1. 1. 1. (Nuova formulazione) Ferranti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 403. – (Intervento della pubblica autorità a tutela dei minori). – Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito

dalle circostanze, sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.

L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. ».

1. 1. La Relatrice.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017. COM(2017)167 final.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

La II Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (COM(2017)167 final)

considerato che:

la qualità del « servizio giustizia » e l'efficienza dei sistemi giudiziari, con particolare riferimento ai procedimenti civili, commerciali e amministrativi, costituisce un fattore decisivo, per un verso, per promuovere la crescita economica e, per altro verso, per garantire la salvaguardia della sfera giuridica dei cittadini secondo i principi dell'ordinamento europeo in materia di Stato di diritto e di diritti fondamentali;

negli ultimi anni si registra, a livello globale così come nell'ambito dell'UE, una crescente competizione tra i diversi ordinamenti nazionali, attesa la tendenza a vedere premiati, dal punto di vista della capacità di attrarre maggiori investimenti e di realizzare un ambiente normativo favorevole all'avvio di nuove attività imprenditoriali, quei Paesi i cui sistemi giudiziari sono in grado di garantire la certezza del diritto;

d'altra parte, le carenze dei sistemi giudiziari per quanto riguarda la capacità di istruire processi e di emettere pronunce in tempi ragionevoli costituiscono fattori di menomazione della stessa garanzia del rispetto di valori imprescindibili per l'Unione europea quali la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

tali valori, peraltro, possono essere messi in pericolo dalle politiche di alcuni Stati membri, che pongono in discussione l'indipendenza della magistratura, che rappresenta uno dei principali indicatori della salvaguardia dello Stato di diritto;

la rilevanza del Quadro di valutazione della giustizia, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e alle connesse ripercussioni sulle imprese e sugli investimenti nell'ambito del mercato unico, è confermata dal fatto che i risultati dell'analisi comparativa in esso contenuta sono sistematicamente utilizzati nell'ambito della procedura del Semestre europeo quale presupposto per la formulazione da parte del Consiglio delle appropriate raccomandazioni ai singoli Stati membri in materia di giustizia;

l'edizione 2017 del *Justice scorebo-*ard si caratterizza per l'impiego di nuovi indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari, con particolare riguardo all'applicazione del diritto europeo in settori molto significativi ai fini della realizzazione del mercato unico, come il diritto della concorrenza, delle comunicazioni elettroniche; della tutela dei marchi UE, della tutela dei consumatori, e quello in materia di contrasto al riciclaggio; la misurazione

dell'efficienza della giustizia in tali specifiche materie si aggiunge all'impiego dei tradizionali parametri generali contenuti nei precedenti Quadri di valutazione della giustizia, recanti la durata, il tasso di ricambio e il volume delle cause pendenti per quanto riguarda i procedimenti civili, commerciali e amministrativi;

il Quadro ripropone un'approfondita analisi in materia di indipendenza percepita del corpo giudiziario negli Stati membri, riportando altresì un efficace confronto tra gli ordinamenti nazionali per quanto riguarda i meccanismi normativi che regolano il grado d'incidenza del potere esecutivo nell'assunzione e nella progressione di carriera dei magistrati;

l'analisi comparativa tra sistemi giudiziari contenuta nel *Justice scoreboard*, attraverso una limitata serie di indicatori qualificanti, rappresenta uno strumento particolarmente utile in quanto fa emergere e consente di condividere le migliori pratiche in atto negli Stati membri, favorendo l'adozione di riforme idonee a ridurre il persistente marcato disallineamento tra gli standard di giustizia nei diversi ordinamenti;

relativamente alla situazione dell'Italia, si evidenzia come, in attuazione dei principi costituzionali, l'ordinamento garantisca la piena autonomia ed indipendenza della magistratura, assicurandone, inoltre, la costante formazione ed aggiornamento professionale. Si evidenzia altresì come le riforme realizzate o comunque avviate vadano nella direzione degli obiettivi individuati- attraverso gli indicatoridal Quadro di valutazione, in quanto dirette a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, velocizzare la tempistica dei procedimenti e diminuire il carico pendente. Il settore della giustizia è stato, in effetti, uno di quelli in cui il legislatore è intervenuto più spesso e più intensamente nel corso della legislatura attraverso una serie di riforme, tra le quali si segnalano, in particolare, l'introduzione della mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita, l'adozione di misure volte a sanzionare l'insorgenza di liti temerarie, la revisione della geografia giudiziaria, nonché interventi volti ad accelerare il processo civile. Si segnalano, inoltre, l'attuazione del processo telematico e significativi interventi in riferimento alla materia fallimentare e al processo esecutivo. Tali riforme sono state accompagnate da specifiche misure volte ad incrementare le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, nonché il livello di efficienza dei servizi offerti ai cittadini;

l'analisi comparata deve, dunque, indurre a proseguire il lavoro già avviato pervenendo ad una complessiva riforma della giustizia civile e del diritto fallimentare, in modo da allineare il nostro sistema a quelli dei Paesi di analoghe dimensioni in modo da superare definitivamente il differenziale di efficienza che pregiudica la capacità di attrarre investimenti e la piena fruizione dei diritti;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) pur risultando apprezzabile lo sforzo di aggiornare lo spettro degli indicatori adottati, è tuttavia auspicabile che nelle prossime edizioni dello Scoreboard si dedichi più puntuale attenzione ai profili che attengono alla effettiva garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che è volta a garantire l'equità, la prevedibilità e la certezza dell'ordinamento giuridico. Sotto questo profilo un esame comparato più analitico ed approfondito di quello offerto dall'attuale edizione può fornire alle Istituzioni europee la strumentazione necessaria per quel monitoraggio sull'effettivo rispetto dello Stato di diritto da più parti auspicato, che potrebbe preludere a misure preventive e sanzionatorie più efficaci;

b) analogamente, è auspicabile che si dedichi maggior attenzione all'analisi dell'impegno profuso nei vari Stati membri per quanto concerne la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei componenti della magistratura in considerazione della crescente complessità del tessuto normativo e della elevata specificità e professionalità richiesta per alcuni comparti del diritto. Una maggiore attenzione alla formazione e all'aggiornamento professionale risulta tanto più ne-

cessaria sul piano interno in ragione della creazione ovvero del potenziamento di sezioni specializzate per specifiche materie quali il diritto societario, commerciale, fallimentare e il diritto di famiglia;

c) in relazione alle osservazioni di cui alle lettere a) e b), si ravvisa l'opportunità di rafforzare, anche attraverso forme di più incisivo coordinamento, il ruolo della rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) e delle reti europee tra le scuole di formazione della magistratura.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'U-NIONE EUROPEA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione, in videoconferenza, del Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) per le questioni dell'Artico, Terkel Petersen (Svolgimento e conclusione)

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE **EUROPEA**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo PICCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione, in videoconferenza, del Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) per le questioni dell'Artico, Terkel Petersen.

(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo PICCHI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Terkel PETERSEN, Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) per le questioni dell'Artico, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Guglielmo PICCHI, presidente, e Franco CASSANO (PD).

Terkel PETERSEN, Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) per le questioni dell'Artico, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Guglielmo PICCHI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seanche attraverso la web-tv della Camera | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Su una variazione nella composizione della Commissione	39
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (Seguito dell'esame e rinvio)	39
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	41
ALLEGATO (Parere approvato)	42
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI PAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	<i>4</i> 1

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Su una variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Trifone Altieri ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

C. 4022, approvata dalla 4^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 20 settembre 2016, proseguendolo fino alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti. Ricorda, altresì, che la Commissione non ha proceduto all'esame degli emendamenti perché, in un primo momento, il relatore ha chiesto tempo per approfondire le proprie valutazioni e, successivamente, è apparso opportuno atten-

dere la pubblicazione dei due decreti legislativi attuativi delle deleghe legislative in materia di riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia disposte, rispettivamente, dall'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dall'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Rammenta, infatti, che gli schemi dei due decreti legislativi in questione, trasmessi dal Governo alle Camere il 21 marzo 2017 per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, contenevano disposizioni sulla stessa materia coperta dalla proposta di legge in titolo, per cui appariva necessario, per esigenze di coordinamento, attendere che i due decreti in questione entrassero in vigore così da conoscere il contenuto definitivo delle disposizioni adottate dal Governo su questo argomento.

Fa presente, quindi, che i due decreti legislativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017: si tratta, nello specifico, dei decreti 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo n. 94 (che ha introdotto nel codice dell'ordinamento militare un apposito articolo 1084-bis concernente la promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio) e l'articolo 45, comma 21, del decreto legislativo n. 95 (che disciplina analogo istituto per il personale delle Forze di polizia) prevedono la promozione del personale delle Forze armate e di polizia al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, senza effetti sul trattamento economico.

Ciò premesso, osserva che la disciplina prevista dal disegno di legge in titolo sembra essere stata nel complesso assorbita dalle citate norme dei due decreti delegati. Nondimeno, avendo ricevuto diverse sollecitazioni in tal senso, ha ritenuto doveroso proporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di riprendere l'esame del provvedimento, in modo da formalizzare un chiarimento su questo punto.

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide le considerazioni del presidente, confermando che i contenuti del disegno di legge in titolo possono ritenersi sostanzialmente assorbiti dalle previsioni contenute nei due decreti legislativi di attuazione delle deleghe per il riordino delle carriere delle Forze armate e di polizia.

Peraltro, con riferimento ai requisiti da possedere per l'accesso alla promozione, osserva incidentalmente che le norme dei due decreti delegati sono meno stringenti di quelle della stessa iniziativa legislativa parlamentare in titolo, poiché limitano al solo caso di demerito le situazioni ostative alla concessione della promozione a titolo onorifico. Sottolinea inoltre come entrambi i decreti delegati si pongano nella stessa linea della proposta di legge per quanto riguarda la platea dei destinatari della promozione a titolo onorifico, escludendo dalla stessa i soggetti che al momento del congedo rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. Rileva, infine, che i decreti delegati si discostano invece dalla proposta in esame per non includere nella platea dei beneficiari i cittadini italiani in posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato a operazioni di guerra durante la II guerra mondiale.

Gianluca FUSILLI, relatore, condivide le valutazioni del presidente e del rappresentante del Governo, ritenendo che le disposizioni dei decreti delegati conseguano appieno gli obiettivi che il provvedimento in esame intendeva perseguire e che non vi sia pertanto ragione di portare avanti l'esame di quest'ultimo.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), nel ricordare di aver presentato emendamenti alla proposta di legge in titolo per estendere la promozione a titolo onorifico anche agli ufficiali di complemento delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, fa presente che questi ultimi non sono compresi nella platea dei soggetti ammessi alla promozione in base alle disposizioni dei decreti legislativi n. 94 e n. 95.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che gli emendamenti presentati dal deputato Palmizio riproducono nella sostanza il contenuto di un'altra proposta di legge - la proposta C. 679, d'iniziativa dello stesso deputato - sulla quale la Commissione è in attesa del parere della Commissione Bilancio. Ricorda, per completezza d'informazione, che la Commissione Bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sulle conseguenze finanziarie del provvedimento, che il Governo ha depositato la relazione nella stessa Commissione Bilancio il 30 marzo 2016 e che dalla relazione risulta che la verifica della Ragioneria generale dello Stato è negativa. Ciò premesso, ritiene che la discussione sul punto evidenziato dal deputato Palmizio possa essere ripresa nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 679, e che a questo scopo sia opportuno sollecitare la Commissione Bilancio ad esprimere il parere di competenza.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) concorda sull'opportunità di sollecitare la Commissione Bilancio ad esprimersi, eventualmente suggerendo modifiche normative atte a superare il problema di copertura finanziaria che ha motivato il giudizio negativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiarisce che resta inteso che, a meno di novità, la Commissione non riprenderà l'esame della proposta di legge in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO- FANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

Gianluca FUSILLI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Donatella DURANTI (MDP), anche a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario, per coerenza con la posizione assunta sugli analoghi accordi in materia di cooperazione militare tra l'Italia e altri Paesi, che sono criticabili, a suo avviso, perché comportano un indebolimento dei principi recati dalla legge n. 185 del 1990 sul commercio e lo scambio di armamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (C. 4461 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione delle Parti di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa;

considerato che i settori della cooperazione e le forme attraverso le quali

strutturare la cooperazione prevista dall'accordo corrispondono a quelli tradizionalmente elencati in altri accordi stipulati con altri Paesi nella stessa materia;

evidenziato che l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, prevede che si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di importazione ed esportazione di materiali di armamento e che lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta da Paese a Paese, sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	INI ONWALL.

Audizioni di Giuseppe Pisauro, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e di Stefano Bartolini, Professore associato di Economia politica presso l'Università di Siena, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428)	43
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
AVVERTENZA	49

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 luglio 2017.

Audizioni di Giuseppe Pisauro, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e di Stefano Bartolini, Professore associato di Economia politica presso l'Università di Siena, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Palese 1.9, volto a rendere obbligatoria la vaccinazione anti-morbillo per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa tuttavia non provvede alla quantificazione degli oneri che da essa derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Mucci 1.12, che estende l'obbligatorietà e la gratuità delle vaccinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 agli operatori scolastici e agli operatori sociosanitari, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

identici Palese 1.59 e Rondini 1.130, che estendono l'obbligatorietà e gratuità delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Colonnese 1.82, che prevede che in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Lupo 1.83, che prevede che le analisi anticorpali eseguite in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Nesci 1.94 e Fossati 1.86, che prevedono che il soggetto immunizzato adempia all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 1

solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione, mentre il testo del medesimo articolo prevede tale possibilità solamente di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, fa presente che le proposte emendative tuttavia non provvedono alla quantificazione degli oneri che da esse derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Rondini 1.103, che prevede che il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Rondini 1.104, che prevede che il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1, lettere *e*) ed *f*), e per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1-bis, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Fossati 1.04, che prevede che una commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, predisponga il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, senza tuttavia precisare se sia previsto un compenso per l'attività svolta da tale commissione e senza provvedere alla quantificazione degli oneri né alla relativa copertura finanziaria;

Zolezzi 1.137, che prevede che i minori di età compresa tra zero e sedici anni vengano sottoposti, prima della somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater dell'articolo 1, alla ricerca di una eventuale mutazione del gene MTHFR (Metilen-tetraidrofolatoreduttasi), senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri né alla relativa copertura finanziaria;

Rondini 5-bis.6, diretta a sopprimere la clausola di neutralità finanziaria riferita all'articolo 5-bis relativo alle controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Di Vita 5-quater.8, volto a estendere l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 ai familiari dei soggetti danneggiati e al convivente *more uxorio* che abbiano riportato lesioni all'integrità psicofisica, quale conseguenza della lesione subita dal soggetto indennizzato, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Di Vita 5-quater.9, che elimina i termini attualmente fissati per la presentazione delle domande di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, anche con riferimento ai soggetti che abbiano subito la menomazione prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Di Vita 5-quater.01, 5-quater.02, 5-quater.06 e 5-quater.7, che recano modifiche alla legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, ampliando la platea dei beneficiari, ovvero prevedendo ulteriori benefici, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;

Di Vita 5-quater.05 e 5-quater.6, che prevedono in alcuni specifici casi la liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;

Di Vita 5-quater.03, che è volta implicitamente ad escludere i termini previsti a legislazione vigente entro i quali i soggetti interessati devono presentare domanda ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Palese 1.8 e Colonnese 1.5, che prevedono, tra l'altro, da un lato l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione, dall'altro l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Anagrafe vaccinale nazionale digitale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 408, della legge n. 232 del 2016 destinate al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative nonché alla idoneità della copertura finanziaria dalle stesse prevista;

Colonnese 1.7, che prevede, tra l'altro, che per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) e che il Ministro della salute

provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente. Inoltre si prevede che, nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Mantero 1.6, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della salute provvede, sentite l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente. Inoltre si prevede che, nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Cristian Iannuzzi 1.17, che prevede che le vaccinazioni obbligatorie e gratuite di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano rese disponibili anche sotto forma di monocomponente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Palese 1.11 e 1.60, che prevedono che resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative e che, a tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili. Al riguardo, ri-

tiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Lupo 1.79, che prevede che in ogni centro vaccinale e prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1, al fine di una diagnosi precoce di tutte le patologie neurologiche, il minore è sottoposto, gratuitamente, ad una visita neurologica, da ripetersi con cadenza annuale fino all'età di 6 anni, che attesti l'assenza di patologie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

identici Grillo 1.95 e Palese 1.92, che prevedono che l'analisi sierologica di cui al comma 2 dell'articolo 1 sia effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Palese 1.89, che prevede che il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 1 solamente con vaccini in formulazione monocomponente, eliminando quindi il riferimento ai vaccini in formulazione combinata. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Palese 1.125, volto a prevedere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una serie di adempimenti per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volti al rafforzamento dell'operatività dei servizi vaccinali, alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, alla segnalazione e comunicazione di eventi avversi a seguito di vaccinazioni attraverso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza, al coinvolgimento attivo delle specifiche categorie mediche indicate nella proposta emendativa al raggiungimento degli obiettivi vaccinali e all'attuazione di sistematiche campagne di informazione e formazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Palese 1.03, che prevede che i medici siano autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico che, a loro volta, dovranno provvedere al rinvio della certificazione relativa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini dell'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Palese 1.02, che prevede che le aziende sanitarie locali, gli ordini ed i collegi professionali promuovano annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame:

identici Palese 2.12 e Rondini 2.131, che prevedono l'obbligo, per le strutture del Servizio sanitario nazionale, di predisporre incontri di educazione e formazione al fine di incrementare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Palese 2.8, che prevede che il Ministero della salute promuova campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 2.

Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare tale proposta emendativa nell'ambito delle risorse stanziate al comma 2, che risultano pari a 200 mila euro per l'anno 2017;

Palese 2.01, volto a prevedere che, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano una banca dati vaccinale e che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto venga istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati, con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Centemero 3.2 e Nicchi 3.4, che prevedono, a vario titolo, adempimenti a carico delle ASL territorialmente competenti in materia di verifica dell'osservanza degli obblighi vaccinali, ulteriori rispetto a quelli previsti al momento dal testo del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Centemero 3-bis.01, volto a prevedere l'indizione, entro il mese di ottobre 2017 ed entro i limiti delle facoltà assunzionali, di un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle facoltà assunzionali vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Palese 4.01 e Murer 4-bis.4, che prevedono, tra l'altro, che il sistema nazionale di farmacovigilanza sia integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie e che le regioni organizzino i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Palese 4.02 e 4.03, che prevedono, da un lato, l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una banca dati delle vaccinazioni della popolazione, dall'altro, l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati, prevedendo all'uopo una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative e alla congruità della clausola di invarianza ivi prevista;

Centemero 5.4, che incrementa di 10 milioni di euro per l'anno scolastico 2016/2017 il fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere;

Rondini 5.6, 5.7 e 5.8, che prevedono che la possibilità di prenotare gratuitamente le vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico sia estesa alle parafarmacie e farmacie rurali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito dare applicazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Rondini 5-*bis*.4, che autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno

degli anni 2017 e 2018 per l'attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis (controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci), provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere;

Mantero 5-ter.1, volto ad estendere le previsioni di cui all'articolo 5-ter alle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da vaccini, anche a quelli non obbligatori, fermo restando il contingente di personale a ciò destinato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane previste dall'articolo 5-ter;

Rondini 5-ter.3, 5-ter.4 e 5-ter.5, che incrementano, di 1,641 milioni di euro per il 2017 e di 924 mila euro per il 2018, l'autorizzazione di spesa per la copertura dell'onere di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, relativo alle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati, aumentando corrispondentemente la relativa copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere;

Grillo 5-quater.2 e Colonnese 5-quater.3, che mirano ad estendere l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 alle vaccinazioni raccomandate e a quelle incluse nel Piano nazionale dei vaccini vigente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva inoltre che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario, in primo luogo, sulle proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. Inoltre esprime parere contrario con riferimento alle proposte emendative sulle quali il relatore ha chiesto l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti Mantero 1.6, Cristian Iannuzzi 1.17, Palese 2.8, Rondini 5.6, 5.7 e 5.8, su cui esprime invece nulla osta poiché non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Lupo 1.79, in particolare se attualmente non sia già prevista la gratuità della prestazione prevista dal medesimo emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la vigente legislazione non prevede che il minore sia sottoposto a visita neurologica prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1, sottolineando che tale ipotesi comporterebbe l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di una prestazione non rientrante nei livelli essenziali di assistenza.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti sugli emendamenti 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.59, 1.60, 1.79, 1.82, 1.83, 1.86, 1.89, 1.92, 1.94, 1.95, 1.103, 1.104, 1.125, 1.130, 1.137, 2.12, 2.131, 3.2, 3.4, 4-bis.4, 5.4, 5-bis.4, 5-bis.6, 5-ter.1, 5-ter.3, 5-ter.4, 5-ter.5, 5-quater.2, 5-quater.3, 5-quater.6, 5-quater.7, 5-quater.8 e 5-quater.9, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 3-bis.01, 4.01, 4.02, 4.03, 5-quater.01,

5-quater.02, 5-quater.03, 5-quater.05 e 5-quater.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

C. 4471 Governo, approvato dal Senato.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Nuovo testo unificato C. 104 e abb.

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà.

Atto n. 430.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione)	
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	50
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	52
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	51
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	53
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di ANIA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche	
ambientali	51
ERRATA CORRIGE	51

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio scorso. Paolo PETRINI, presidente, ricorda che il relatore, Lodolini, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via email nel pomeriggio di ieri a tutti i componenti della Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara la valutazione favorevole del gruppo M5S sul provvedimento.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) esprime l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che la relatrice, Moretto, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

Carlo SIBILIA (M5S) esprime la valutazione favorevole del gruppo M5S sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 luglio 2017.

Audizione dei rappresentanti di ANIA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 860 del 25 luglio 2017, a pagina 82, seconda colonna:

alla sesta riga, sostituire le parole: « il disegno di legge » con le seguenti: « la proposta di legge »;

alla settima riga, sostituire la parola: « approvato » con la seguente: « approvata ».

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base. C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 »;

rilevato come le modifiche proposte all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base consentiranno di eliminare alcuni ostacoli all'efficace funzionamento del Fondo stesso, il quale persegue gli obiettivi, pienamente condivisibili, di consolidare lo sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota, migliorandone la capacità produttiva e qualitativa, oltre che l'accesso al mercato, in un quadro di sostenibilità ambientale, nonché favorendo lo sviluppo di prodotti innovativi.

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante « Norme in materia di domini collettivi »;

evidenziata la rilevanza del provvedimento, che consente di definire un quadro giuridico chiaro e compiuto relativamente a un istituto, quello dei domini

collettivi, fondamentale per la tutela del territorio, non solo in termini di conservazione, ma anche in vista dello sviluppo delle aree agricole, segnatamente nelle zone di montagna,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei	
in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804	
Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (Seguito dell'esame e rinvio - Revoca dell'abbi-	
namento della proposta di legge C. 4402 Bechis)	54
ALLEGATO 1 (Subemendamento all'emendamento 6.100 Relatrice)	57
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)	58
Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. C. 4219 Distaso (Seguito dell'esame e rinvio)	55
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo (Seguito dell'esame del documento conclusivo e	
conclusione)	55
ALLEGATO 3 (Documento approvato)	59
Sull'edilizia scolastica in Italia (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Del-l'Acqua.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4402 Bechis). La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Rammenta che l'onorevole Bechis, nella precedente seduta, aveva chiesto la revoca dell'abbinamento della sua proposta di legge C. 4402. Se non vi sono obiezioni e, in conformità ai precedenti, la richiesta s'intende accolta.

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricordato sommariamente l'iter sin qui svolto del provvedimento, rammenta che lo scorso 19 luglio la relatrice aveva pre-

sentato l'emendamento 6.100 ed era stato fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20 della stessa giornata. Comunica che è pervenuto il subemendamento 0.6.100.1 (vedi allegato 1). Avverte, altresì, che la relatrice ha presentato, questa mattina, una riformulazione del suo emendamento 6.100. Ricorda, infine, che erano stati accantonati gli emendamenti Vezzali 5.2, 5.3 e 6.2, nonché il medesimo emendamento 6.100 della relatrice.

Caterina PES (PD), relatrice, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Vezzali 5.2, 5.3 e 6.2 ed esprime parere contrario anche sul subemendamento Bechis 0.6.100; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100, come riformulato.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira gli emendamenti a sua firma 5.2 e 5.3.

Ferdinando ADORNATO (AP-CpE-NCD) sottoscrive gli emendamenti Vezzali 5.2 e 5.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vezzali 5.2 e 5.3.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Bechis 0.6.100, s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento della 6.100 relatrice nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il suo emendamento 6.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti testé conclusosi verrà inviato alle Commissioni consultive. Indi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999.

C. 4219 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

Antonio DISTASO (Misto-DI), dopo aver ricordato che la proposta di legge è stata sottoscritta dai deputati di diverse forze politiche, rievoca brevemente la figura del politico scomparso, la cui memoria non deve essere dispersa. Ritiene che ciò possa avvenire anche attraverso l'opera della Fondazione e l'istituzione del premio a lui dedicato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara che, se non vi sono obiezioni, il documento conclusivo, la cui proposta era stata già distribuita nella seduta

precedente, s'intende approvato (vedi allegato 3).

(Così rimane stabilito).

Sull'edilizia scolastica in Italia.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, se non vi sono interventi, comunica che una proposta di documento conclusivo 15 alle 15.10.

verrà inviata a tutti i componenti della Commissione, in vista della sua approvazione in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 5 alle 15.10.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.100 RELATRICE

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della « Giornata nazionale della musica popolare », istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2003, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 6. 100. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è soppresso il secondo periodo dell'articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016.

- 2. È altresì autorizzato il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 3. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.
- **6. 100.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

Indagine conoscitiva sulla bigliettazione negli spettacoli dal vivo.

DOCUMENTO APPROVATO

1. Premessa e programma.

Il 9 novembre 2016 gli organi d'informazione hanno dato la notizia che Vasco Rossi aveva revocato ogni incarico contrattuale a *Live Nation*, una delle più affermate società di organizzazione di spettacoli dal vivo nel mondo. Il cantante emiliano si era determinato in tal senso a seguito di un servizio delle *Iene* dal quale si evinceva che *Live Nation* di fatto favoriva – a scapito della vendita diretta dei biglietti – la c.d. bigliettazione secondaria, vale a dire la cessione di pacchetti di biglietti a siti specializzati, i quali a loro volta li rivendevano al dettaglio a prezzi molto maggiorati (0).

Da più parti si è gridato allo scandalo e all'abuso delle pratiche commerciali. Il Governo è stato sollecitato in questo senso, tanto che durante la sessione di bilancio, che ha condotto all'approvazione della legge n. 232 del 2016, è stata inserita una disposizione (l'articolo 1, commi 545 e 546) che punisce la rivendita dei biglietti sul mercato secondario, sussistendo determinate condizioni. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a sua volta, ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti di diversi operatori impegnati nel settore. Anche il Parlamento britannico – del resto – ha aperto un'inchiesta sul fenomeno: l'omologo organo del Regno Unito è stato infatti mosso da episodi analoghi a indagare (peraltro, con i penetranti poteri di cui dispongono le Commissioni della Camera dei comuni e che in Italia sono, invece, caratteristica esclusiva delle inchieste parlamentari, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione).

Di qui la decisione della Commissione cultura di avviare l'indagine conoscitiva. Il fenomeno, dalle molteplici sfaccettature, spazia infatti, dalla rivendita individuale del biglietto già acquistato da parte di spettatori che non possono più partecipare all'evento, all'acquisto massiccio di pacchetti di biglietti da parte di siti specializzati che poi li rivendono a prezzi maggiorati. In questo ambito occorre distinguere gli operatori che svolgono l'attività di rivendita su incarico diretto degli organizzatori degli eventi e degli autori, da soggetti che invece si introducono indebitamente nel mercato. L'indagine si è orientata, quindi, anche a conoscere l'atteggiamento e le politiche degli organizzatori degli eventi e degli stessi autori, pure in relazione alla riscossione dei diritti d'autore e gli eventuali abusi in danno dei consumatori da parte dei soggetti non accreditati.

⁽¹⁾ Peraltro, gli organi di stampa hanno riportato che, in occasione del concerto del 1º luglio 2017 (pur per altri versi molto riuscito) di Vasco Rossi, si sono avuti casi di biglietti rivenduti con maggiorazioni del 1200 per cento, senza che ciò – evidentemente – possa essere imputato al cantante.

Deliberata dalla VII Commissione in data 20 novembre 2016, l'indagine è iniziata martedì 13 dicembre 2016 per concludersi il 30 marzo 2017.

In via di approssimazione, si può sin d'ora anticipare che, nel corso dell'indagine, è emerso il contrapporsi di due visioni.

Secondo una prima impostazione, la bigliettazione secondaria sarebbe l'esito fisiologico dei meccanismi di mercato e, in particolare, dell'impatto sul settore dello spettacolo dal vivo della globalizzazione e della tecnologia. Le potenzialità diffusive del messaggio musicale consentite da *Internet* e la sensazione nei fruitori dei concerti di sentirsi parte di un mondo, che prima era inaccessibile, costituirebbe un netto progresso da cui trarrebbero vantaggio tanto gli autori quanto i consumatori. In questo senso, il biglietto d'ingresso al concerto sarebbe una merce di cui il consumatore è *dominus* e che potrebbe circolare come un qualsiasi prodotto finanziario, accessibile a tutti con facilità e immediatezza.

Secondo l'altra tesi, viceversa, l'incontrollato proliferare del mercato secondario dei biglietti per gli spettacoli dal vivo sarebbe una distorsione da tutti i punti di vista. In primo luogo, sarebbe errata la concezione del biglietto d'ingresso allo spettacolo dal vivo come mera merce e prodotto finanziario. Esso, viceversa, sarebbe un titolo di partecipazione a un momento culturale e creativo, tendenzialmente personale, collegato, pertanto, a un preciso tempo e a un determinato luogo, elementi questi irripetibili per definizione. In tal senso, la determinazione del prezzo del biglietto non sarebbe solo la risultante di valutazioni di natura economico-commerciale, ma ricomprenderebbe anche la caratteristica peculiare della *performance* dal vivo.

Da questi concetti di fondo deriverebbe sul piano applicativo, sì, l'essenziale necessità di rispettare il diritto d'autore, incorporato nel prezzo del biglietto; ma anche la legittima pretesa dell'erario che applica sul prezzo del biglietto l'aliquota fiscale prevista per legge. L'incontrollato fenomeno del *secondary ticketing* – in virtù del quale il prezzo del biglietto lievita in maniera abnorme – lede sia la riscossione del diritto d'autore, sia quella del prelievo fiscale.

Da ultimo, ma non per importanza, la bigliettazione secondaria cagiona una distorsione nel mercato e danneggia i consumatori, selezionando tra questi in modo irragionevole solo quelli che possono permettersi cifre molto considerevoli per assistere allo spettacolo.

Sulla base del programma deliberato dalla Commissione, si sono svolte le seguenti audizioni:

- 20 dicembre 2016: Massimo Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori;
- 19 gennaio 2017: Claudio Trotta, della *Barleys Arts*; Stefano Lionetti, di *TicketOne*; Maurizio Salvadori della *Trident Music*;
- 2 febbraio 2017: Alasdair McGowan di *Ebay*; Gaetano Blandini della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
 - 9 febbraio 2017: Vincenzo Spera, presidente di Assomusica;
- 29 marzo 2017: Aldo Polito, direttore centrale accertamento; Giuseppe Buono, direttore centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle Entrate; Silvia Elia, *Legal Advisor* del Consorzio *Netcomm*.

2. La struttura del mercato.

In Italia, l'assetto della bigliettazione può farsi risalire al provvedimento n. 9729 (C4662) del 5 luglio 2001, con cui l'Agcm ha dato il nulla osta all'accordo intervenuto il 24 aprile 2001 tra gli allora soci della società Panischi S.r.l. (che all'epoca forniva servizi di biglietteria per eventi nazionali e internazionali di musica, arte, spettacolo, provvedendo alla distribuzione dei biglietti, sia secondo canali tradizionali, sia con mezzi informatici e telematici) e la *TicketOne* S.p.a. (all'epoca operante nella fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria per spettacoli e manifestazioni culturali e nel campo della prenotazione e vendita per conto terzi di biglietti per eventi di cultura e spettacolo). In base all'accordo, *TicketOne* S.p.a. ha acquisito il controllo esclusivo di Panischi S.r.l.

Successivamente l'Agcm, con provvedimento n. 10540 (I505) del 14 marzo 2002, ha dato il nulla osta a due intese intervenute tra TicketOne S.r.l., gli ex soci della società Panischi S.r.l. ed altri soggetti (20 persone fisiche e 10 S.r.l. (2)), concernenti la distribuzione on line di biglietti per eventi culturali e spettacoli. Si tratta, in particolare, di un contratto della durata di 15 anni di concessione esclusiva, a favore di TicketOne, per la rivendita on line dei biglietti relativi agli eventi organizzati dai promotori, in base al quale, tra l'altro, TicketOne ha il diritto di rivendita in esclusiva di una parte percentuale dei biglietti e, nei primi 7 giorni, è l'unico soggetto autorizzato alla vendita. La seconda intesa prevede un patto di non concorrenza secondo il quale, da un lato, TicketOne si impegna a non intraprendere in concorrenza con i promotori alcuna attività di organizzazione di eventi, ad eccezione delle manifestazioni attinenti allo sport, al cinema, nonché alla musica classica, sinfonica ed operistica; dall'altro, i promotori si impegnano a non vendere biglietti on line in concorrenza con TicketOne.

L'organizzazione di eventi culturali consiste nell'allestimento di manifestazioni di varia natura (musica, arte, cinema, sport). I soggetti attivi in tale mercato si occupano, solitamente, dell'intero « pacchetto » organizzativo dell'evento, provvedendo a stipulare gli accordi con gli artisti e od o con le società titolari dei loro diritti; a reperire i luoghi più adatti per lo svolgimento degli eventi; a conseguire le necessarie autorizzazioni e i necessari permessi da parte della Pubblica Amministrazione; a stipulare accordi con i fornitori di strumentazioni e impianti necessari; a preparare ed allestire i singoli luoghi in cui si tengono gli eventi. Gli organizzatori possono, quindi, distribuire i biglietti al pubblico attraverso due canali di vendita: la vendita diretta o la cessione dei diritti di rivendita dei biglietti a favore di società all'uopo costituite le quali, a loro volta, possono decidere di commercializzare i biglietti attraverso un network di punti vendita, oppure on line.

A seguito delle suddette intese, il mercato della fornitura dei servizi di prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manife-

⁽²⁾ Si tratta, nello specifico, di: *Barleys Arts Promotion* S.r.l., Cose di Musica S.r.l., Indipendente Eventi e Produzioni S.r.l., *Live* S.r.l., Milano Concerti S.r.l., Musica da leggere S.r.l., *On the Road* S.r.l., Paddeu Produzioni S.r.l., Studio Programmazione Spettacoli S.r.l., *Trident Agency* S.r.l.

stazioni culturali è andato così strutturandosi: il mercato primario, che prevede la vendita diretta del titolo originario alla sua prima emissione e la sua vendita al valore facciale (vale a dire, il prezzo inizialmente definito dall'organizzatore per l'evento) da parte dell'organizzatore o di una società di distribuzione, che agisce su mandato dell'organizzatore stesso; e il mercato secondario, costituito da piattaforme informatiche gestite da società che non vendono biglietti ma, tramite siti web, mettono a disposizione degli utenti specifiche funzioni, affinché possano rivendere i biglietti precedentemente acquistati sul mercato primario. I due mercati sono totalmente indipendenti. I soggetti che trasportano i biglietti dall'uno all'altro mercato, alimentando il secondario, sono acquirenti sul mercato primario, che si rendono poi venditori sul mercato secondario. Tale mercato secondario, amplificato dalle piattaforme web a ciò dedicate, nasce per favorire lo scambio tra chi ha acquistato un biglietto per un evento al quale non può più partecipare, e chi non è riuscito a trovarlo sul mercato ufficiale. Le piattaforme web applicano per tale servizio un sovrapprezzo.

Si sono avuti nel tempo veri e propri rastrellamenti dei biglietti dalla vendita ufficiale e la loro successiva rivendita a prezzi notevolmente superiori rispetto al prezzo facciale. Ciò è avvenuto soprattutto in occasione di eventi « sold out » (eventi di sicuro richiamo, quali concerti di musica leggera, partite di calcio o anche spettacoli teatrali e lirici), quando – in forza di una domanda sostenuta nei confronti di quell'evento, a fronte di una offerta limitata (vincolata dal numero di posti disponibili nel luogo dell'evento) – il biglietto viene rivenduto da tre a dieci o più volte il prezzo facciale. Tale pratica è spesso posta in essere attraverso i c.d. « ticketbots », ossia software attivi su Internet e che provvedono in automatico ad acquisti multipli. Sono noti i recenti casi dei concerti di Ed Sheeran, degli U2, dei Coldplay.

Gli effetti della pratica sono molteplici. Come già accennato, il primo di questi è la drastica riduzione della possibilità di fruizione di tali eventi da parte di un'ampia fetta della popolazione. I potenziali acquirenti, infatti, pur collegandosi all'orario previsto per l'apertura delle vendite dei biglietti on line, da parte di TicketOne, rilevano l'impossibilità, nel giro di pochissimi minuti, di acquistare il biglietto d'ingresso per l'evento. Il fenomeno colpisce, quindi, in prima analisi, il consumatore che si vede costretto a comprare il biglietto sul mercato secondario, a un prezzo esorbitante, oppure a rinunciare, se tale prezzo è per lui proibitivo.

In secondo luogo, come pure si è detto, la differenza di prezzo conseguita tra secondary ticketing e primary ticketing sfugge completamente all'erario, occultata dalla giustificazione che si tratta di transazione tra privati non esercenti imprese o professioni. Peraltro, risulta che i siti di secondary market sono generalmente esteri. Secondo alcune stime, il livello di transazioni si è attestato tra il 20 ed il 30 per cento del totale dei biglietti venduti. Tenuto conto dei prezzi maggiorati praticati nel secondary ticketing, il volume d'affari sottratto a tassazione (imposte indirette e dirette) per un solo concerto sold out si aggirerebbe tra i 3 ed i 5 milioni di euro.

Il suddetto volume d'affari viene altresì sottratto agli organizzatori e a tutti i lavoratori del settore dello spettacolo e della cultura: gli artisti e gli autori, il cui *cachet* è normalmente definito in percentuale sugli incassi documentatamente conseguiti.

Un altro aspetto è legato alla violazione del principio di leale concorrenza: alcuni siti di *secondary ticketing* sono di proprietà o collegabili agli stessi organizzatori di eventi. In altri termini, lo stesso soggetto economico, da un lato, vende i biglietti ad un prezzo facciale, dall'altro, ne mette a disposizione altri a prezzi maggiorati. In questo caso, la pratica porta alla creazione di notevoli fondi da reinvestire in successive produzioni, a discapito di quegli organizzatori che non la seguono e, quindi, con una progressiva marginalizzazione della loro attività. Su tale aspetto si è concentrata l'indagine della Agcm, che illustreremo successivamente.

È per questi motivi che – secondo una delle tesi esposte poc'anzi – gli introiti di cospicui importi esentasse sul mercato del *secondary ticketing* calpestano i diritti dei consumatori, riducono i margini di guadagno degli organizzatori che non avallano tale pratica, mentre consentono di acquisire una posizione dominante a quelli che ne usufruiscono; comprimono inoltre i compensi degli autori e degli artisti, limitando così fortemente la diffusione della cultura e inibendo la creazione di maggiori posti di lavoro nel settore.

3. L'intervento normativo in Italia.

Gli sviluppi incontrollati originatisi sul mercato della bigliettazione hanno determinato un intervento del Parlamento sulla materia. Nel corso della manovra finanziaria per l'anno 2017, è stato presentato l'emendamento 67.25 Rampi (*Nuova formulazione*) alla legge di bilancio per contrastare il fenomeno del *secondary ticketing*. La bigliettazione secondaria non è risultata essere – ad avviso della Commissione Bilancio – una fisiologica conseguenza dei meccanismi di mercato, ma ha inteso prendere atto dei forti danni determinati dal *secondary ticketing* a carico dell'erario per mancata corresponsione di maggiori imposte, nonché in pregiudizio dei consumatori e degli utenti – penalizzati dal ricarico, spesso fortissimo, sul prezzo, con grave distorsione della fruizione – e, ancora, degli autori ed editori e degli artisti interpreti o esecutori per mancata corresponsione dei relativi diritti.

I commi 545-546 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) sono volti a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti. In particolare, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscali, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai « titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione », è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro. La disposizione riguarda gli organizzatori degli spettacoli, nonché i

titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso. Con riguardo alla misura della sanzione, si ricorda che l'articolo 10 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. Non è sanzionata la vendita (o qualsiasi altra forma di collocamento) effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, è previsto l'oscuramento del sito Internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. I compiti di accertamento e intervento spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e alle altre autorità competenti (quale, ad esempio, la polizia postale), che agiscono d'ufficio o su segnalazione degli interessati. L'adozione delle specifiche e delle regole tecniche volte ad aumentare l'efficacia e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante sistemi di biglietterie automatizzate, nonché ad assicurare la tutela dei consumatori, è demandata a un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite l'AGCOM e la SIAE. Il decreto non è ancora stato emanato.

4. I contenuti delle audizioni svolte.

La prima audizione svolta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha consentito di ascoltare il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, avvocato Massimo Dona. Questi ha evidenziato che la società *TicketOne*, ovvero il soggetto monopolista nella vendita sul mercato primario, non utilizza strumenti volti a bloccare gli acquisti effettuati massivamente per mezzo di appositi *software*. È stato quindi affrontato il tema della legittimità del mercato secondario. A tale proposito, è stato sottolineato che questo non deve essere demonizzato *a priori*, potendo ipotizzarsi un mercato ove, ad esempio, a fronte di un corrispettivo leggermente maggiorato rispetto al prezzo di vendita originario, vengano offerti specifici servizi al consumatore acquirente del biglietto. Resta però improcrastinabile la necessità di regolamentare il mercato secondario che, attualmente, si muove in assenza di una disciplina specifica.

Nel corso dell'audizione di *Barleys Art* è stata messa in luce la dimensione internazionale del fenomeno che ha assunto una vasta deriva negativa, se non illegale. La multinazionale *Live Nation* avrebbe creato nel mondo un *network* comprendente agenzie, *management, promoter*, produttori, festival, strutture dove si tengono concerti e società che praticano il *merchandising* legato agli eventi. Recentemente, *Live Nation* si è fusa con la più grande società al mondo di biglietteria, la *Ticketmaster*: un *network* con grandissima forza di penetrazione commerciale in tutto il mondo, che opera, di fatto, in situazione di monopolio. Dopo la fusione, *Ticketmaster* avrebbe

acquisito almeno cinque o sei portali di *secondary ticketing*, marchiati *Ticketmaster company*, che operano ufficialmente come piattaforma di intermediazione e che hanno un ritorno economico dalla rivendita effettuata per loro tramite da chi, avendo acquistato un biglietto, decide di rivenderlo.

Il dottor Claudio Trotta, fondatore di *Barleys Art*, ha sostenuto con forza la necessità di un ulteriore intervento legislativo, ritenendo il mercato secondario ineluttabilmente esposto a illeciti interessi speculativi, anche perché l'acquisto *on line* dei biglietti non è generalmente assistito da alcuna cautela, come potrebbe essere il *Captcha*.

Nell'ambito della stessa audizione, Stefano Lionetti, amministratore delegato di TicketOne, ha evidenziato le difficoltà per le società del primary ticketing di individuare gli acquisti irregolari che avvengono attraverso il loro portale, sottolineando la netta separazione tra i due mercati. In particolare, ha rimarcato come la nascita dei mercati secondari sia avvenuta per rispondere alle esigenze di quegli acquirenti che siano costretti, per diversi motivi, a rinunciare al biglietto. Con l'ausilio delle piattaforme di mercato secondario, costoro accedono alla sua rivendita on line. Le piattaforme che consentivano questa rivendita, nel tempo, sono divenute, sostanzialmente, piattaforme di trading, che lucrano sul prezzo fino ad arrivare alla creazione di sistemi informatici che, accedendo direttamente al mercato primario, portano fuori i biglietti e li rivendono sul secondario. Ma la stortura più grave denunciata in tale contesto è quella legata all'azione di alcuni operatori del mercato primario: non si tratta solo delle società di ticketing, ma anche di organizzatori e di artisti che hanno iniziato a immettere direttamente i loro biglietti sul mercato secondario a prezzi molto più alti, con uno sconvolgimento profondo delle regole della concorrenza. Alla luce di tali evidenze, il dottor Lionetti ha rimarcato la necessità di spostare la parte più puntuale ed efficace dei controlli sulle attività poste in essere sui siti del mercato secondario, stabilendone i limiti.

L'aspetto del coinvolgimento degli organizzatori nella vendita dei biglietti sul mercato secondario è stato messo in luce, in particolare, da Maurizio Salvadori, presidente di *Trident Music*. L'inquinamento del mercato che si genera in questo caso assume dimensioni molto più vaste, con decine di milioni di euro che sfuggono alla SIAE, alle tasse, alle percentuali da pagare agli artisti e alle strutture che ospitano gli eventi. In alcuni casi, sarebbero addirittura gli stessi artisti gli artefici della rivendita. Per il presidente di *Trident Music*, il fenomeno del secondary ticketing in sé è difficilmente controllabile: esso è nato per assolvere una funzione a vantaggio di singoli utenti che hanno necessità di rivendere i titoli di ingresso non utilizzabili e ogni intervento repressivo rischierebbe di danneggiare unicamente costoro e non i veri speculatori.

Nel corso dell'audizione di *e-Bay*, Alasdair McGowan ha sottolineato l'utilità di un mercato secondario controllato ove sia possibile per i *fans* effettuare la compravendita dei biglietti che non possono utilizzare, soprattutto se gli organizzatori degli eventi non prevedono forme di rimborso. A tale scopo, l'utilizzo di piattaforme sicure, in grado di offrire specifiche garanzie nelle transazioni di rivendita,

potrebbe rappresentare un'alternativa valida al ricorso al « mercato nero » e assicurare la necessaria trasparenza delle operazioni, utile anche a contrastare forme di elusione e di evasione fiscali.

Alcune implicazioni di tipo fiscale sono state messe in luce, nel corso della medesima audizione, dal direttore generale della SIAE, Gaetano Blandini, il quale ha evidenziato in che modo la SIAE, su mandato dell'Agenzia delle entrate, effettui le operazioni di verifica, inizializzazione, funzionamento e controllo di tutti i sistemi di biglietteria automatizzata. Sotto il profilo tributario, la normativa prevede due figure. La prima è quella dell'organizzatore dell'evento, il soggetto di imposta responsabile della manifestazione di spettacolo. La seconda figura è quella del titolare del sistema di biglietteria, responsabile del funzionamento del sistema e della trasmissione di tutti i dati in via telematica. È emerso che, nel mercato secondario. i diversi meccanismi di controllo volti a registrare il volume di affari e, quindi, di profitto tassabile, vengono a mancare, con un danno ingente, tenuto conto che il mercato secondario nel mondo sfiorerebbe il valore di 8 miliardi di dollari. La sua alimentazione non può essere attribuibile allo scambio di biglietti tra singoli: secondo il dottor Blandini, la prima forma di alimentazione avviene a seguito del rastrellamento di biglietti, da parte di alcune piattaforme che, utilizzando i sistemi « bot », li rivendono a prezzi maggiorati da dieci a cinquanta volte, a seconda dell'evento. L'altro elemento di cui si nutre il mercato secondario sarebbe offerto dagli stessi organizzatori i quali, essendo in molti casi anche proprietari di piattaforme, sottraggono a monte ingenti quantitativi di biglietti dal mercato primario per rivenderli a prezzi maggiorati su quello secondario.

Con l'audizione di Vincenzo Spera, Presidente di Assomusica, è stato dato rilievo alla necessità di regolamentare il settore in modo adeguato ai tempi e alla rapida evoluzione tecnologica che lo caratterizzano. Il fenomeno degli eccessi che connotano il secondary ticketing, essendo veicolato attraverso il web, ha assunto dimensioni globali e il tema della sua regolamentazione investe ormai le istituzioni di diversi Paesi. Tuttavia, al momento, non sembra emergere un'unità di intenti tra le varie nazioni sulle possibili soluzioni. L'unico terreno comune sembra essere quello della guerra all'utilizzo dei sistemi « bot », mentre il dottor Spera si è detto contrario al biglietto nominativo.

Nel corso dell'audizione del rappresentante dell'Agenzia delle entrate, Aldo Polito, è emerso che la principale criticità è rappresentata dall'omessa dichiarazione dei redditi prodotti dai soggetti che effettuano, di fatto in regime di impresa, la compravendita di biglietti on-line sul mercato secondario, ottenendo margini di profitto molto elevati. Alla luce di quanto appurato con gli approfondimenti effettuati, è verosimile ritenere che, dietro le piattaforme di secondary ticketing, si nascondano organizzazioni che – anche mediante l'utilizzo di appositi software – sono in grado di acquistare grossi quantitativi di biglietti da rivendere in totale anonimato sul mercato secondario, ottenendo enormi guadagni non tassati. La sede delle società all'estero e l'utilizzo di nickname rende molto difficile per le Autorità fiscali individuare chi realmente si celi dietro gli account che effettuano le vendite sui siti web. Solo attraverso un'accurata analisi

di tutte le informazioni conservate nei *database* in possesso dei gestori delle piattaforme sarebbe possibile distinguere coloro che operano in maniera professionale, rispetto a coloro che solo occasionalmente rivendono biglietti. Per questi motivi, il fenomeno del *secondary ticketing* si può considerare sostanzialmente speculativo, distorsivo delle dinamiche di mercato, dannoso per gli organizzatori e autori inconsapevoli, pertanto certamente un fenomeno da contrastare.

5. L'inchiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con sanzioni complessivamente pari a circa 1,7 milioni di euro si sono concluse, in data 5 aprile 2017, le cinque istruttorie avviate lo scorso ottobre dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni (i cosiddetti *hot events*, quali, ad esempio, i concerti di *One Direction*, *Foo Fighters*, *Red Hot Chili Peppers*, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, *U2*, Ed Sheeran).

Un primo procedimento ha riguardato TicketOne S.p.A., originato dalle numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la loro quasi contestuale vendita sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. Scopo del procedimento era accertare se la società avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e nel rispetto degli specifici obblighi contrattuali collegati. Sebbene, fisiologicamente, negli hot events, la richiesta di biglietti superi l'offerta e, malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing, il rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario sono risultati dipendere anche dalle concrete procedure adottate da TicketOne per la vendita dei biglietti tramite i canali da questo gestiti. Da tale punto di vista è emerso, infatti, che TicketOne - malgrado fosse tenuta contrattualmente a predisporre misure anti-bagarinaggio - non ne ha adottate di efficaci, dirette a contrastare l'acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post volti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dall'operatore, in base ai principi di correttezza e buona fede. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto TicketOne S.p.A. responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro.

Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di *secondary ticketing* (*Seatwave, Viagogo, Ticketbis e Mywayticket*) operano sul mercato attraverso *Internet*. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia

pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali, di cui il consumatore ha bisogno, per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che le società, da una parte, non avevano precisato adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone valore facciale, numero di posto e fila, né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell'evento e, dall'altro, non avevano chiarito il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto i professionisti interessati dall'istruttoria responsabili di pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato loro sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro (3).

6. Cenni comparati.

Anche all'estero il fenomeno del *secondary ticketing* ha assunto rilevanza istituzionale e mediatica.

In Francia, il legislatore ha provveduto a limitare sensibilmente la rivendita « non occasionale » di biglietti di manifestazioni sportive, concerti e spettacoli, inserendo una specifica disposizione nel codice penale. È previsto dall'articolo 316-6-2 del codice penale che chi esercita l'attività che consiste nel vendere, offrire in vendita o esporre per la vendita o nel fornire i mezzi per la vendita o per la cessione dei titoli di accesso a un evento sportivo, culturale o commerciale o ad una performance dal vivo, in maniera abituale e senza l'autorizzazione del produttore, dell'organizzatore o del titolare dei diritti di rivendita dell'evento o dello spettacolo, è punito con una multa di 15.000 euro. La multa è aumentata a 30.000 euro in caso di recidiva. Ai fini dell'applicazione del primo comma, è considerato come titolo di accesso ogni biglietto, documento, messaggio o codice, qualunque siano la forma o il mezzo, attestante l'ottenimento da parte del produttore, dell'organizzatore o del titolare dei diritti di sfruttamento, del diritto di partecipare alla manifestazione o spettacolo (4). In altre

⁽³⁾ La Commissione ha verificato anche che le pratiche di vendita sul mercato secondario hanno costituito oggetto di indagine penale. Essa ha, infatti, acquisito in data 6 giugno 2017, dalla Procura della Repubblica di Milano, la documentazione attestante le imputazioni mosse nel procedimento penale 39414 del 2016 a diversi soggetti, tra cui gli amministratori della Società svizzera VIAGOGO, i responsabili di *Live Nation* Italia e *Live Nation* 2, nonché della VIVO srl e della DI *and* GI srl. Costoro sono imputati di concorso in aggiotaggio per avere, rispettivamente, ceduto e comprato un elevato numero di biglietti per concerti musicali di grande richiamo pubblico, con modalità tali per cui le società incaricate dagli organizzatori dei concerti della vendita sul mercato primario, viceversa, distoglievano cospicue quantità di biglietti da tale mercato per deviarle sul mercato secondario sul quale opera VIAGOGO. Nell'atto di accusa si contesta anche la pattuizione di una rilevante remunerazione per le società *Live Nation* Italia, *Live Nation* 2 e VIVO, derivante dalle vendite sul mercato secondario da parte di VIAGOGO. Poiché, inoltre, la vendita dei biglietti sul mercato secondario si attua con il prezzo maggiorato, ma con il mantenimento dell'indicazione del prezzo facciale, i responsabili di *Live Nation* Italia, *Live Nation* 2 e VIVO e DI *and* GI sono accusati di truffa aggravata in danno della SIAE, che ha perso il gettito relativo al vero prezzo.

⁽⁴⁾ Article 313-6-2 – Créé par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 – articolo 3. « Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou

parole, il legislatore francese vieta l'attività di *secondary ticketing*, salvo che questa non sia occasionale o effettuata su specifica autorizzazione dell'organizzatore dell'evento o del titolare dei diritti di rivendita.

In Belgio, l'articolo 5 della *Loi* del 30 luglio 2013, relativa alla rivendita di titoli d'accesso a spettacoli, prevede, tra l'altro, che la rivendita abituale è proibita. È altresì proibita la rivendita occasionale ad un prezzo più elevato di quello facciale (5). In breve, non si vieta soltanto la rivendita « abituale » sul mercato secondario, ma viene anche introdotto un divieto di applicazione di un prezzo superiore a quello emesso dal venditore primario così come risultante dal biglietto.

Nel Regno Unito, il secondary ticketing trova apposita collocazione all'interno del Consumer Rights Act del 2015, artt. 90 e seguenti. Ai sensi dell'articolo 90, gli operatori del mercato secondario sono obbligati a fornire al consumatore determinate informazioni concernenti lo specifico posto o zona cui il biglietto dà accesso, la presenza di determinate limitazioni all'uso del biglietto ed il suo valore nominale. Sul tema, la Culture, Media and Sport Committee della House of Commons ha avviato a sua volta, nel mese di novembre 2016, un'inchiesta straordinaria sul problema del bagarinaggio on line e sull'utilizzo di sistemi informatici per l'acquisto massivo di biglietti sul mercato primario e la loro rivendita a prezzi maggiorati (« ticket abuse »). In particolare, la Commissione parlamentare ha convocato i responsabili di Viagogo (sito con sede operativa in Svizzera), i quali tuttavia non sono intervenuti, destando disappunto nei parlamentari (verosimilmente anche in ragione della circostanza che nei confronti del sito medesimo non possono applicarsi le regole del Contempt of Parliament).

La stampa quotidiana ha dato altresì notizia che, in occasione del debutto del *musical* « *Hamilton* » a Londra, previsto per il mese di novembre 2017, per evitare fenomeni di accaparramento da parte dei rivenditori, gli organizzatori di *Live Nation* hanno creato un sistema

commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 euro d'amende en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle ».

⁽⁵⁾ Document législatif n. 5-2081/4. Art. 5: « 1. La revente de manière habituelle est interdite. Le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits. 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1^{er}, est interdite. Le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s'il s'agit d'une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1^{er}. 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite. Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale. 4. La vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale, est interdite. Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits en vue de la vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale ».

« *ticketless* », cioè senza l'emissione di ricevute di carta. Per accedere al teatro, lo spettatore dovrà far passare su un lettore magnetico la stessa carta di credito usata per l'acquisto via *Internet*.

Negli Stati Uniti, di recente, con la legge federale n. 114-274 del 14 dicembre 2016, è stato rafforzato il divieto dell'uso di « bots », i *software* finalizzati all'acquisto massivo dei biglietti perché in grado di eludere i sistemi di controllo dei rivenditori autorizzati.

7. Conclusioni.

Alla luce dei numerosi elementi raccolti nel corso dell'indagine, emerge l'esigenza prioritaria di adottare misure efficaci finalizzate ad arginare il fenomeno del bagarinaggio *on line*, che si presenta come una distorsione del mercato, connotata da aspetti di scorrettezza commerciale e di illiceità penale.

Come emerso dai documenti presentati dai diversi soggetti ascoltati e alla luce delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti nei dibattiti, diverse sono le soluzioni possibili, prima di giungere al provvedimento più drastico, vale a dire quello del divieto perentorio di bigliettazione secondaria, con conseguente chiusura per il mercato italiano di tutti i siti di rivendita. Quest'ultima misura, di natura coercitiva, implicherebbe l'impossibilità per il privato cittadino di poter rivendere, qualora impossibilitato a partecipare ad un evento, il proprio titolo di accesso.

In tal senso, la norma di cui all'articolo 1, commi 545 e 546 della legge di bilancio 2017, al fine di tutelare questo tipo di rivendita, non ha previsto una sanzione per la vendita (o qualsiasi altra forma di collocamento) effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. Tuttavia, l'oggettiva difficoltà di esercitare forme adeguate di controllo sulle modalità di rivendita – ovvero che questa sia effettuata senza maggiorazioni sul prezzo di emissione dei biglietti – fa persistere il problema.

Sono dunque emerse alcune ipotesi di lavoro.

La prima è quella del biglietto nominativo. L'emissione del titolo di accesso sarebbe consentito solo a fronte dell'identificazione nominativa di una persona, che poi esibisce il documento all'ingresso dello spettacolo. Tale soluzione – se si è rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – è tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza della persona acquirente e quella presente potrebbe rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Questa soluzione, però, si limiterebbe agli eventi dai numeri più contenuti.

La seconda è quella di richiedere all'ingresso l'esibizione della medesima carta di credito adoperata per l'acquisto *on line*, di modo che i siti di bigliettazione secondaria non possano fare incetta di biglietti, a meno di non disporre di migliaia di carte di credito.

La terza è quella di imporre agli organizzatori di pretendere dai siti di vendita dei loro eventi l'utilizzo di sistemi che richiedano all'acquirente *on line* un'autenticazione in due o più fasi ed eventualmente di digitare il *Captcha*.

Resta che occorre lavorare a monte nell'individuazione dei siti illegali, così come nell'individuazione delle transazioni illegali e sulla volontà degli organizzatori e dei *promoter* di non alimentare questo mercato parallelo.

La Commissione ritiene, conclusivamente, che all'atto di emanare il decreto attuativo dell'articolo 1, commi 545 e 546, della legge di bilancio 2017, il Governo possa tenere in considerazione questi rimedi operativi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	72
RISOLUZIONI:	
7-01315 Realacci: Sul corretto funzionamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (Discussione e conclusione – Approvazione)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
AVVERTENZA	73

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*.

Introduce, quindi, l'audizione. In considerazione della ristrettezza dei tempi per

il protrarsi dei lavori dell'Assemblea, propone che, acquisito il consenso del ministro Galletti, quest'ultimo si limiti ad eventuali integrazioni alla sua relazione, già messa in distribuzione in forma cartacea, per consentire ai colleghi di porre eventuali quesiti e considerazioni alle quali verrà fornita risposta in una successiva seduta.

La Commissione concorda.

Gian Luca GALLETTI, Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, integra brevemente la relazione fornita sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Emiliano MIN-NUCCI (PD), Federica DAGA (M5S), Florian KRONBICHLER (MDP), Oreste PA-STORELLI (Misto-PSI-PLI), Mauro PILI (Misto), Enrico BORGHI (PD), Stella

BIANCHI (PD), Simone VALIANTE (PD) e Tino IANNUZZI (PD).

Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro Galletti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 luglio 2017. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.15.

7-01315 Realacci: Sul corretto funzionamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente.

(Discussione e conclusione - Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ermete REALACCI, presidente, in qualità di primo firmatario, illustra la risoluzione in esame, sottoscritta da tutti i gruppi, che rappresenta il frutto dell'ampio e condiviso dibattito svolto in Commissione con l'obiettivo di sollecitare la piena ed efficace operatività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel sottolineare come la risoluzione in esame rappresenti il naturale proseguimento del | C. 4522, approvata dal Senato.

lavoro svolto dalla Commissione Ambiente in sede di esame del provvedimento istitutivo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, chiede al ministro di impegnarsi per una celere adozione dei decreti tuttora mancanti al fine di garantire la piena attuazione della legge n. 132 del 2015. Nel segnalare che anche la stabilizzazione del personale precario del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente appare indispensabile per consentire all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie della rete di svolgere con efficacia tutte le funzioni che la legge ha loro attribuito, sollecita il ministro a tornare in Commissione prima della presentazione del disegno di legge di bilancio per il 2018, per valutare gli aspetti finanziari legati al funzionamento del sistema.

Nessun altro chiedendo di intervenire. la Commissione approva la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di domini collettivi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	74
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Seguito dell'esame e rinvio)	74
ALLEGATO 1 (Subemendamenti agli emendamenti del relatore)	82
ALLEGATO 2 (emendamenti approvati)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, ringrazia il ministro Delrio per aver voluto essere presente alla seduta odierna, fatto che testimonia l'impegno diretto del suo Dicastero alla realizzazione di un intervento normativo volto a dare risposte concrete a problematiche particolarmente avvertite.

Ricorda che nella seduta del 19 luglio ha presentato, in qualità di relatore, cinque emendamenti. Comunica che sono stati presentati otto subemendamenti ad essi riferiti (*vedi allegato 1*). Segnala, inoltre, che il deputato Nicola Molteni ha ritirato l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.05 e che la deputata Oliaro ha sottoscritto il subemendamento 0. 11. 100. 5. Catalano.

Avendo già espresso i pareri riferiti agli articoli premissivi e alle proposte emendative riguardanti gli articoli da 1 a 7, formula i pareri riferiti all'articolo 8 e seguenti, integrando, ove necessario, i pareri già espressi, anche con riguardo alle proposte emendative del relatore ed ai relativi subemendamenti.

Tali pareri sono quindi dettagliatamente espressi con riferimento ai singoli articoli.

Preliminarmente dichiara inammissibili le proposte emendative Attaguile 01.06, che appare incongrua rispetto al contesto giuridico cui si riferisce nonché Sottanelli 13.010 e 13.011, e Cristian Iannuzzi 13.012, che non recano modifiche al codice della strada.

Con riguardo all'articolo 1 in qualità di relatore, esprime l'invito al ritiro delle proposte subemendative Schullian 01.0100.1, 01.0100.2 e 01.0100.3 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 01.0100 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Garofalo 01.01 come riformulato nei termini riportati in allegato, già accettato dal proponente nonché De Lorenzis 01.05 come ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato.

Formula l'invito al ritiro degli emendamenti Caparini 01.03, Spessotto 01.04 e Paolo Nicolò Romano 01.07.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldelli 1.01 come riformulato nei termini riportati in allegato, che assorbe l'emendamento Baldelli 1.02, e invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Garofalo 1.03.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto che sono stati ritirati i subemendamenti Schullian 01.0100.1, 01.0100.2 e 01.0100.3.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al *relatore* di precisare gli obiettivi sottesi al suo emendamento 01.0100.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, precisa che il senso dell'intervento normativo è quello di disciplinare la circolazione su una peculiare tipologia di percorsi e di strade anche al fine di evitare una loro invasione da parte di ingombranti veicoli a motore. Si tratta quindi di una norma che salvaguarda esigenze frequentemente avanzate dai fruitori della montagna, quali ad esempio il Club alpino italiano ed altri organismi similari.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 01.0100 del Relatore e Garofalo 01.01 come riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 01.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento a sua firma 01.04, finalizzato a disciplinare la sosta dei motocicli e ciclomotori nelle aree tariffate, specificando le condizioni che li esentano dal pagamento allo scopo di colmare l'attuale lacuna normativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Spessotto 01.04.

Diego DE LORENZIS (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 01.05 volto a garantire l'accesso delle biciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici, ove vi siano le condizioni di sicurezza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento De Lorenzis 01.05 come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e respinge l'articolo aggiuntivo Paolo Niccolò Romano 01.07.

Simone BALDELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.01.

Paolo GANDOLFI (PD) esprime perplessità su testo dell'emendamento prefigurando difficoltà per gli enti locali che si avvalgono di queste figure ausiliarie per la gestione della sosta nelle aree tariffate e per facilitare la circolazione e la sosta dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Si riferisce in particolare alle limitazioni, a suo giudizio, eccessive poste al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico che potrebbero così intervenire solo sulle corsie destinate ad esso.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, ricorda che sul punto vi è stata una riflessione e sottolinea che il testo si riferisce alle strade dedicate ciò che consente di venire incontro anche alle esigenze manifestate dagli enti locali. La ratio della disposizione consiste nel rendere chiare le sfere di attribuzione di tali figure ausiliarie alla luce dei più recenti – e non del tutto omogenei – orientamenti della Corte di Cassazione, nella presunzione che l'attuale situazione d'incertezza non facilita soprattutto i piccoli comuni.

Diego DE LORENZIS (M5S) si chiede se l'attuale formulazione, pur risultando da un'opera di mediazione di cui comprende le difficoltà, possa produrre incertezze sulla definizione delle competenze di tali figure ausiliarie, ad esempio non precisando se si faccia riferimento al solo servizio pubblico di linea o, ancora, se si considerino o meno come rientranti nelle strade dedicate al trasporto pubblico quelle percorse dai mezzi pubblici fuori servizio.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 1.01 come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Baldelli 1.02 è precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente e che l'emendamento Garofalo 1.03 è stato ritirato.

Con riguardo all'articolo 2 esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2.01 e De Lorenzis 2.02 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato, accettato dai proponenti.

Formula l'invito al ritiro dell'emendamento Caparini 2.03.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marco Di Stefano 2.04 come riformulato nei termini riportati in allegato e sull'emendamento Schullian 2.05.

Formula l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Attaguile 2.06 nonché dell'articolo aggiuntivo Paola Bragantini 2.07.

Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.0100 con una formale riformulazione nei termini riportati in allegato.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) desidera rimarcare l'importanza dell'emendamento che, sia pure con una disposizione minimale, innalza gli standard di sicurezza e costituisce un ulteriore tassello del mosaico volto ad incentivare l'uso delle biciclette, in linea con quanto avviene nel resto d'Europa.

La Commissione approva gli emendamenti Garofalo 2.01 e De Lorenzis 2.02 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 2.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Michele DELL'ORCO (M5S) condivide le finalità di miglioramento della sicurezza stradale perseguite dall'emendamento Marco Di Stefano 2.04, interrogandosi tuttavia sulla sua reale applicabilità soprattutto per quanto riguarda la parte della videosorveglianza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Marco Di Stefano 2.04, come riformulato nei termini riportati in allegato e Schullian 2.05 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Attaguile 2.06: si intende che vi abbia rinunciato.

Giorgio BRANDOLIN (PD) sottoscrive l'emendamento Paola Bragantini 2.07 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 2.0100 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo all'articolo 3 formula l'invito al ritiro degli emendamenti Matteo Bragantini 3.01 e Rondini 3.02.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamento Matteo Bragantini 3.01 e Rondini 3.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo all'articolo 4 esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 4.01 e sull'emendamento Donati e De Menech 4.02 come riformulati nei termini riportati in allegato, prendendo atto dell'accettazione da parte dei proponenti.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Ivan CATALANO (Misto-CI) invita a verificare se il tenore letterale della disposizione consenta la circolazione su tutto il territorio nazionale di veicoli privi di una targa ordinaria.

Diego DE LORENZIS (M5S) invita il relatore a precisare la portata normativa dell'emendamento Donati 4.02, nella sua nuova formulazione.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento salvaguardia l'esigenza, a suo avviso legittima, di coloro che partecipano a competizioni sportive di evitare che la targa possa deteriorarsi, consentendo loro di utilizzare una targa alternativa esclusivamente per i giorni e i percorsi di gara.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Caparini 4.01 e Donati e De Menech 4.02 come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo all'articolo 5 formula l'invito al ritiro dell'emendamento Schullian 5.1 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Minnucci 5.2, nonché sull'emendamento Rondini 5.01 come riformulato nei termini riportati in allegato.

Formula altresì l'invito al ritiro dell'emendamento Schullian 5.02 e dell'emendamento Plangger 5.03, quest'ultimo in quanto sostanzialmente assorbito dall'emendamento Gebhard 5.04 su cui il parere è favorevole.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto che l'emendamento Schullian 5.1 è stato ritirato, che il proponente accetta la riformulazione dell'emendamento Rondini 5.01 e che sono stati ritirati, altresì, gli emendamenti Schullian 5.02, Plangger 5.03.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Minnucci 5.2, Rondini 5.01 come riformulato nei termini riportati in allegato e Gebhard 5.04.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo all'unico emendamento Gianluca Pini 6.01, riferito all'articolo 6, su cui formula l'invito al ritiro prende atto dell'assenza del presentatore: s'intende che vi abbia rinunciato.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo all'articolo 7 esprime parere favorevole sull'emendamento Minnucci 7.1 come riformulato nei termini riportati in allegato e invita al ritiro dell'emendamento Gebhard 7.2.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Minnucci 7.1 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato* 2).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Gebhard 7.2 è stato ritirato.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 8 formula l'invito al ritiro degli emendamenti Gebhard 8.1, Cristian Iannuzzi 8.2, Schullian 8.3 e Fauttilli 8.4.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dell'Orco 8.5, Baldelli 8.6 e Dell'Orco 8.7 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato.

Formula l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rondini 8.01 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.02.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che le proposte emendative Gebhard 8.1, Cristian Iannuzzi 8.2, Schullian 8.3 sono state ritirate. Prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Fauttilli 8.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Michele DELL'ORCO (M5S) accetta la riformulazione dei suoi emendamenti 8.5 e 8.7 come riformulati nell'identico testo.

Simone BALDELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.6 come riformulato.

La Commissione approva gli emendamenti Dell'Orco 8.5, Baldelli 8.6 e Dell'Orco 8.7 come riformulati nell'identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Rondini 8.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ivan CATALANO (Misto-CI), relativamente all'emendamento 8.02 del relatore ritiene che sia atipico inserire in un testo di legge la previsione di una distanza minima di sicurezza per il sorpasso delle biciclette.

Giorgio BRANDOLIN (PD) concorda con le osservazioni proposte dal collega Catalano.

Paolo GANDOLFI (PD) si unisce alle considerazioni dei colleghi Catalano e Brandolin sottolineando l'estrema complessità dell'attuazione della disposizione in questione.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prendendo atto di quanto osservato dai colleghi, ritira il suo emendamento 8.02.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo all'articolo 9 formula l'invito al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 9.1, 9.2 e 9.3.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Cristian IANNUZZI (M5S) ritira gli emendamenti a sua firma 9.1, 9.2 e 9.3.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, formula l'invito al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Rondini 10.01 e D'Incà 10.02. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato e che, nella nuova versione, sostanzialmente assorbe gli articoli aggiuntivi Catalano 10.03, Crippa 10.05, Franco Bordo 10.06 e 10.07, Garofalo 10.08, 10.09 e 10.010, Attaguile 10.011 e Bergamini 10.012.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Rondini 10.01 e D'Incà 10.02.

Ivan CATALANO (Misto-CI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore come riformulato, evidenzia la preoccupazione che l'introduzione dell'obbligo di dotarsi di un nuovo dispositivo abbia l'effetto di rendere obsoleti gli attuali mezzi di ritenuta del bambino, costringendo al rinnovo dei medesimi l'intera platea degli utenti della strada.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, conferma che la riformulazione dell'emendamento viene incontro alla pre-occupazione espressa dal collega, che dovrebbe ritenersi scongiurata e che sarà comunque tenuta in debito conto nel pre-visto decreto ministeriale.

La Commissione, approva l'articolo aggiuntivo 10.04 del relatore come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, avverte che dall'approvazione dell'emendamento precedente discende la preclusione, in quanto assorbiti, degli emendamenti Catalano 10.03, Crippa 10.05, Franco Bordo 10.06 e 10.07, Garofalo 10.08, 10.09 e 10.010, Attaguile 10.011 e Bergamini 10.012.

Con riguardo all'articolo 11, nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 11.110, formula l'invito al ritiro dei relativi subemendamenti Garofalo 011.100.1 e 011.100.2, Biasotti 011.100.3, Schullian 011.100.4. e Catalano 0.11.100.5. nonché degli emendamenti Spessotto 11.01, Bergamini 11.02 e Caparini 11.03.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) ritira i subemendamenti Garofalo 011.100.1 e 011.100.2.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) ritira il subemendamento Biasotti 011.100.3, nonché l'emendamento Bergamini 11.02.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-ML) ritira il subemendamento Schullian 011.100.4.

Ivan CATALANO (Misto-CI), nel ritirare il subemendamento Catalano 0.11.100.5, evidenzia come esso abbia lo scopo di porre in luce la problematica dell'uso di dispositivi informatici di ausilio alla guida, quali ad esempio navigatori o altri mezzi, eventualmente connessi alle più recenti evoluzioni delle *smart road*, di cui sarebbe errato proibire l'uso se non pregiudicano esigenze di sicurezza.

Michele DELL'ORCO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo ad una norma che innalza gli standard di sicurezza, pur non nascondendo i dubbi sull'idoneità della formulazione normativa scelta dal relatore.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, confida che l'attuazione con atti secondari della disposizione su cui si interviene, eventualmente orientata da appositi ordini del giorno a firma di tutta la Commissione, avvenga tenendo conto dell'esigenza rappresentata dai colleghi.

Mirella LIUZZI (M5S), condividendo le valutazioni del presidente, invita altresì a

riflettere anche sull'adozione di strumenti informatici che possano precludere durante la guida l'uso non consentito di dispositivi di comunicazione.

La Commissione approva l'emendamento 11.110 del relatore (vedi allegato 2).

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Spessotto 11.01, evidenziando come esso riproponga il tema del fumo durante la guida inteso come fonte di distrazione e dunque di pericolo, già sostenuto anche da autorevoli rappresentanti del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Spessotto 11.01.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 11.03: si intende che vi abbia rinunciato.

Con riguardo all'articolo 12 esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 12.1.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 12.1 (vedi allegato 2).

Michele Pompeo META, presidente e relatore, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 13, formula l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Garofalo 13.01, Rondini 13.02, De Lorenzis 13.03, Garofalo 13.04 e Fauttilli 13.05. Raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 13.0100 e 13.0101 del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 13.06. Invita quindi al ritiro degli articoli aggiuntivi Schullian 13.07, Fauttilli 13.08 e Franco Bordo 13.09.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) ritira gli articoli aggiuntivi Garofalo 13.01 e 13.04.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Rondini 13.02: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 13.03.

Michele Pompeo META, presidente e relatore, prende atto dell'assenza del presentatore degli emendamenti Fauttilli 13.05 e 13.08: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 13.0100 e 13.0101 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo Schullian 13.06.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-ML) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 13.07. (eventuali interventi).

Franco BORDO (MDP) ritira il suo emendamento 13.09.

Il ministro Graziano DELRIO ringrazia la Commissione per il lavoro che aiuta in maniera significativa a migliorare il tema della sicurezza che è stato centrale anche negli ultimi Consigli dei ministri dei trasporti europei. Ricorda che dopo un periodo di calo dell'incidentalità e della mortalità si è registrata una loro ripresa mentre sottolinea che nell'ultimo semestre il trend è di nuovo in calo.

Il tema in Italia è centrale considerato che si registrano ancora nove morti al giorno e che deve continuare ad essere al centro dell'attenzione la tematica della cosiddetta utenza debole, ovvero ciclisti e pedoni. Il provvedimento aumenta l'attenzione verso tutti i cittadini, anche dei bambini, tematica importante considerati i fatti di cronaca degli ultimi tempi. Sottolinea che, per quanto riguarda i proventi degli autovelox, non si tratta di fare cassa con essi: in tal senso ritiene che debbano

essere migliorate la rendicontazione dei comuni e la vigilanza delle autorità ministeriali. Ritiene, infine, complessivamente positivo lo sforzo compiuto anche laddove disciplina in maniera più adeguata fattispecie che richiedono di essere allineate alle norme europee, ad esempio la lunghezza degli autosnodati. Conclude ribadendo che il Governo seguirà con attenzione il prosieguo dell'iter del provvedimento.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Formula l'auspicio che, anche in ragione dell'impegno che l'Esecutivo ha mostrato di assumere, si possa svolgere – eventualmente anche verificando le condizioni per la sede legislativa – un rapido iter parlamentare in entrambi i rami del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 01.0100 DEL RELATORE.

Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La larghezza del sentiero (o Mulattiera o Trattuto) è tale da non consentire il passaggio di motoveicoli a quattro ruote ed è destinato all'esclusivo passaggio dei pedoni;
- 2) al quarto periodo le parole: « o la strada » sono soppresse;.
- **0. 01. 0100. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta salva l'applicazione della norma di cui all'articolo 9 della legge 91 del 1963.

0. 01. 0100. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 5, aggiungere in fine le se- mesi » quenti parole: , nonché dagli organismi mese »;

equivalenti, esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle stesse autorizzazioni.

0. 01. 0100. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.100 DEL RELATORE.

Apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* sostituire le parole: « da 322 a 1294 », con le parole: « da 200 a 400 euro »;
- *b)* sostituire le parole: « da uno a tre mesi » con le parole: « da 15 giorni a un mese »;
- c) sostituire le parole: « da 644 a 2588 » con le parole: « da 400 a 800 euro ».
- **0. 11. 100. 1.** Garofalo.

Apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* sostituire le parole: « da 322 a 1294 », con le parole: « da 80 a 323 euro »;
- b) sostituire le parole: « da uno a tre mesi » con le parole: « da 15 giorni a un mese »;

c) sostituire le parole: « da 644 a 2588 » con le parole: « da 160 a 646 euro ».

0. 11. 100. 2. Garofalo.

Al capoverso b), sopprimere le parole da: Si applica la sanzione fino alle parole: da uno a tre mesi e le parole da: e si applica la sanzione fino alle parole: da due a sei mesi.

0. 11. 100. 3. Biasotti, Baldelli.

Il secondo periodo è soppresso.

0. 11. 100. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al termine dell'emendamento aggiungere la seguente frase:

Conseguentemente sopprimere la lettera a).

0. 11. 100. 5. Catalano, Oliaro.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

EMENDAMENTI APPROVATI

Premettere all'articolo 1 il seguente:

ART. 01.

(Modifica agli articoli 2 e 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di viabilità forestale).

- 1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo »;
- b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto ».
- 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, proce-

- dono alla classificazione delle strade di cui alla lettera *b*) del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di esse essa.
- 3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il numero 48 è sostituito dal seguente: « 48. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
- *b)* dopo il numero 48 è inserito il seguente: « 48-*bis*) Viabilità forestale: una

rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 ».

4. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, da apposita segnaletica.

01.0100 (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 1.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli).

- 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il numero 53-bis) aggiungere il seguente:
- « 53-ter) utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motocicli, non-ché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada; ».
- **01. 01.** (nuova formulazione) Garofalo.

Premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 4, lettera *c)* dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: « Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza ».

- 2. Al comma 1, lettera *i*) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: « Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza ».
- **01. 05.** (nuova ulteriore formulazione) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

- 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:
- « 3-ter. A dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.

3-quater. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite ai sensi dell'articolo 17, comma 133 della

legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino. ».

1. 01. (nuova formulazione) Baldelli, Biasotti, Bergamini.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

- 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
- « 10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. ».
- *2. 01. (nuova formulazione) Garofalo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

- « 10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. ».
- *2. 02. (nuova formulazione) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

- 1. All'articolo 41 del codice della strada dopo il comma 5 inserire il seguente:
- « 5-bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni ».
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
- **2. 04.** (*nuova formulazione*) Marco Di Stefano, Minnucci, Brandolin, Ferro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità).

- 1. Al comma 6, dell'articolo 45, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura ».
- **2. 05.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Modifica in materia di pubblicità sulle strade di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

- 1. All'articolo 23, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 11 le parole: « di una somma da euro 422 a euro 1697 », sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 1.389 a euro 13.890 »;
- b) al comma 12, le parole: « di una somma da euro 1.389 a euro 13.890 », sono sostituite dalle seguenti parole: « di una somma da euro 422 a euro 1697 ».
- **2.0100** (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada).

1. All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo».

4. 01. (*nuova formulazione*) Caparini, Rondini, Attaguile.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

- 1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazione, al comma 10, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione. ».
- **4. 02.** (nuova formulazione) Donati, De Menech.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sostituire le parole: « nonché a nome di enti e consorzi pubblici » con le seguenti: « nonché a nome d'enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t. e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t., a nome di colui che si dichiari proprietario ».

5. 2. Minnucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada).

All'articolo 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

- « 1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al presente comma ».
- **5. 01.** (*nuova formulazione*) Rondini, Caparini, Attaguile.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida di veicoli).

All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

- n. 285, e successive modificazioni, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
- 1. Alla lettera *a*), al primo periodo, sostituire le parole: « anni sessantacinque » con le seguenti: « anni sessantotto » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « sessantotto anni » con le seguenti: « settanta anni »;
- 2. Alla lettera *b)*, al primo periodo, sostituire le parole: « anni sessanta » con le seguenti: « anni sessantacinque » e, al secondo periodo, sostituire le parole: « sessantotto anni » con le seguenti: « settanta anni ».
- **5. 04.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Art. 7.

Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

ART. 93-bis.

1. È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salva l'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nonché l'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
- 3. Alla violazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Alla violazione consegue la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio. Qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
- 4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
- 5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia. ».
- 7. 1. (nuova formulazione) Minnucci.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole
 « Ciascun ente locale » sono aggiunte le seguenti: « pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e »;
- b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».
- 2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada ».
- *8. 5. (nuova formulazione) Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

- 2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, dopo le parole « Ciascun ente locale » sono aggiunte le se-

guenti: « pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e »;

b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada ».

*8. 6. (nuova formulazione) Baldelli, Biasotti, Bergamini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

- 2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, dopo le parole « Ciascun ente locale » sono aggiunte le seguenti: « pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e »;
- b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di

cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada ».

*8. 7. (nuova formulazione) Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica dell'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati).

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equi

paggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

- 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le caratteristiche tecnico –costruttive e funzionali del dispositivo di allarme antiabbandono di cui al comma 1.
- 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
- 10. 04. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

- *b*) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:
- « 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 e euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

11. 100 Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 o 4-bis con le seguenti: comma 2.

12. 1. Garofalo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, in materia di violazioni in relazione alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa).

- 1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1-*bis*, lettera g-*bis*), i numeri » 80 e 193 » sono soppressi;
- b) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « g-ter) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;
- c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente

automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 ».

- 2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli, sullo stesso sito, delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture. »;

- b) al comma 2-bis le parole « commi 1, 2 e 3 »sono sostituite dalle seguenti « commi 1 e 2 »;
 - c) il comma 3 è soppresso.

13. 0100. Il relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Modifiche all'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con maggiorazione ridotta ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta. ».

13. 0101. Il relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni).

- 1. Dopo il comma 4, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere il seguente:
- « 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4 ».
- **13. 06.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei	
brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo (Parere alla III Commissione)	
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	93
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	99
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (Seguito esame	
e rinvio)	93
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato dei beni e le attività culturali e del turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Vanessa **CAMANI** (PD), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 1.1, Borghi 1.2, Arlotti 1.3, Fantinati 1.4, Alfreider 1.5, Russo 1.6, nonché sull'emendamento Tentori 1.7; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Galgano 1.8. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 1.9 e Donati 1.10, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: « Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, ». Esprime parere favorevole sull'emendamento Donati 1.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sentite le regioni, e della Conferenza delle regioni e province autonome ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.12 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), premettere il seguente:
- 01) al comma 1, lettera *b*), le parole: « dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « ai sensi del successivo articolo 4, comma 8 »;
- b) al numero 1), sostituire le parole: dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 con le seguenti: ai sensi del successivo articolo 4, comma 8.

Conseguentemente:

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: « ART. 4. – (*Erogazione delle cure termali*). – 1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale

negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

- 2. Le prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e le patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, inclusi gli assicurati INPS e INAIL, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, (anche sulla base di proposte contenute negli accordi di cui al comma 8).
- 3. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica rispetto a quelli già programmati a tale scopo e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire il cosiddetto « invecchiamento attivo ».
- 4. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è definito il tracciato record e le relative modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario), dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.
- 5. Ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto di quanto definito dai livelli

essenziali di assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti, i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

- 6. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.
- 7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 8 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
- 8. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: , lettera c), numero 1) pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, e dall'articolo 1, comma 1, e le parole: , quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. »

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Russo 1.13, Arlotti 1.14, Alfreider 1.15, Cenni 1.16, Borghi 1.17, Allasia 1.18, nonché sugli identici emendamenti Allasia 1.19, Arlotti 1.21, Borghi 1.22, Alfreider 1.27 e Russo 1.28. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.29; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Plangger 1.31, Benamati 1.92 nonché sugli identici Allasia 1.23, Borghi 1.24, Alfreider 1.25, Russo 1.26 e Benamati 1.30.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.20, mentre invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sugli emendamenti Galgano 1.32, Arlotti 1.33, Benamati 1.39, Tentori 1.40, Donati 1.41 nonché degli identici emendamenti Russo 1.34, Alfreider 1.35, Arlotti 1.36, Borghi 1.37 e Allasia 1.38.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.42, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Arlotti 1.43 e Plangger 1.44. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Donati 1.45 e Galgano 1.46; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ricciatti 1.89,1.90 e 1.91, Cenni 1.47 e 1.48. Esprime parere

favorevole sugli identici emendamenti Galgano 1.49 e Arlotti 1.50, Fanucci 1.51 nonché sull'emendamento Arlotti 1.52, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Plangger 1.53, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.60. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Allasia 1.55, Russo 1.56, Alfreider 1.57, Fantinati 1.58, Arlotti 1.59 e Borghi 1.61, nonché sull'emendamento Tentori 1.54.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Russo 1.62, Alfreider 1.63, Arlotti 1.64, Allasia 1.65 e Borghi 1.66, nonché degli identici emendamenti Donati 1.67, Alfreider 1.68, Russo 1.69, Arlotti 1.70, Allasia 1.71 e Borghi 1.72.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Donati 1.73, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 1, lettera h), capoverso ART. 11-bis, comma 4, dopo le parole: spese ammissibili sono stabiliti, aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza delle regioni e le province autonome, ».

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 1.74, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Borghi 1.75, Allasia 1.76, Arlotti 1.77, Fantinati 1.78, Alfreider 1.79, Russo 1.80, nonché sugli emendamenti Tentori 1.81 e 1.82, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

ART. 9.

(Operatore termale).

1. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale resa secondo quanto previsto dal decreto di cui al capoverso successivo svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali di ambito termale, attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, ed assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza delle regioni e province autonome emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 1.83, mentre invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sull'emendamento Allasia 1.84, nonché sugli identici emendamenti Alfreider 1.85 e Russo 1.86. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Tentori 1.87 e Donati 1.88.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Schullian 1.01, Cenni 1.02 e 1.03, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alfreider 1.04.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) ritira tutti gli emendamenti presentati dai deputati del proprio gruppo sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario da parte della relatrice e del Governo.

Lara RICCIATTI (MDP) ritira i propri emendamenti 1.89, 1.90 e 1.91.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Allasia 1.1, Borghi 1.2, Arlotti 1.3, Fantinati 1.4, Alfreider 1.5 e Russo 1.6; approva altresì l'emendamento Tentori 1.7 (vedi allegato 2).

Adriana GALGANO (Misto-CI) ritira il proprio emendamento 1.8 volto a destinare 8 milioni di euro annui per favorire la ripresa degli stabilimenti termali che hanno subito danni a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017. Preannuncia che presenterà un emendamento di analogo contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI sottolinea che il parere contrario espresso sull'emendamento Galgano 1.8 è dovuto alla sua eccessiva onerosità. Condividendo nel merito la proposta, invita la deputata Galgano a presentare un emendamento con le medesime finalità che, tuttavia,

preveda un minore impegno economico per le casse dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Allasia 1.9 e Donati 1.10, come riformulati, nonché gli emendamenti Donati 1.11 e Benamati 1.12, come riformulato. Respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Russo 1.13, Alfreider 1.15 e Allasia 1.18, respinge quindi gli identici emendamenti Allasia 1.19, Alfreider 1.27 e Russo 1.28 e approva l'emendamento Benamati 1.29.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.31

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Allasia 1.23, Borghi 1.24, Alfreider 1.25, Russo 1.26 e Benamati 1.30 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Benamati 1.12.

La Commissione approva l'emendamento Tentori 1.20.

Adriana GALGANO (Misto-CI) ritira il proprio emendamento 1.32, volto a sopprimere all'articolo 1 la lettera c) del comma 1 che prevede l'esclusione dall'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 (direttiva Bolkestein) delle attività termali e dell'imbottigliamento delle acque minerali. Auspica che, nella riflessione che la relatrice e il Governo si sono riservati di svolgere per l'esame del provvedimento in Assemblea, si segua quanto indicato nella sentenza n. 117 del 2015 dalla Corte costituzionale la quale ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto della concessione termominerale ricade nel campo della direttiva n. 2006/123/UE.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Russo 1.34, Alfreider 1.35 e Allasia 1.38; approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Galgano 1.42 e gli identici emendamenti Donati 1.45 e Galgano 1.46, nonché gli identici emendamenti Galgano 1.49 e Arlotti 1.50, Fanucci 1.51, Arlotti 1.52, come riformulato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.53.

La Commissione approva l'emendamento Tentori 1.60.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Allasia 1.55, Russo 1.56, Alfreider 1.57 e Fantinati 1.58 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Tentori 1.60.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Russo 1.62, Alfreider 1.63 e Allasia 1.64, nonché gli identici emendamenti Alfreider 1.68, Russo 1.69 e Allasia 1.71; approva quindi l'emendamento Donati 1.73, come riformulato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 1.74 di cui è cofirmatario

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Borghi 1.75, Allasia 1.76, Arlotti 1.77, Fantinati 1.78, Alfreider 1.79 e Russo 1.80, l'emendamento Tentori 1.81, l'emendamento Tentori 1.82, come riformulato, e l'emendamento Borghi 1.83.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte L'ufficio di preche gli emendamenti Allasia 1.84 e gli 14.30 alle 14.40.

identici emendamenti Alfreider 1.85 e Russo 1.86 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Allasia 1.84.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tentori 1.87 e Donati 1.88.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 1.01 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva infine l'articolo aggiuntivo Alfreider 1.04.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il testo quale risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 30 alle 14 40

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;

rilevato che il Protocollo di cui si propone la ratifica è finalizzato a integrare l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato;

preso atto che il Protocollo oggetto di ratifica si richiama all'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti del 19 febbraio 2013, che stabilisce, all'articolo 7, che il Tribunale di primo grado abbia una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera;

rilevato altresì che all'articolo 18 si fissa l'entrata in vigore del Protocollo al trentesimo giorno successivo alla data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte – Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito – abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

richiamato infine il parere favorevole espresso dalla Commissione il 21 luglio 2016 sul disegno di legge C. 3867 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 », nelle cui premesse si sottolineava la necessità di avviare, in seguito all'esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, una riflessione sulle sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti, previste a Parigi, Londra e Monaco, fermo restando che l'Italia è candidata a una sede regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.

* 1. 1. Allasia.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.

* 1. 2. Borghi, Moretto.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.

* 1. 3. Arlotti, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati, Moretto.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.

* 1. 4. Fantinati.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.

* 1. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.

* 1. 6. Russo.

Al comma 1, lettera a), al numero 3), capoverso comma 3, dopo le parole: lettera f) aggiungere le seguenti: le azioni di tutela della risorsa termale.

1. 7. Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del sono inserite le seguenti: Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,

* 1. 9 (Nuova formulazione) Allasia.

Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del sono inserite le seguenti: Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,

* 1. 10 (*Nuova formulazione*) Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: e della Conferenza delle regioni e province autonome

1. 11. (*Nuova formulazione*) Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), premettere il seguente: 01) al comma 1, lettera b), le parole: « dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « ai sensi del successivo articolo 4, comma 8 »;
- b) al numero 1), sostituire le parole: dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 con le seguenti: ai sensi del successivo articolo 4, comma 8.

Conseguentemente:

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Erogazione delle cure termali).

- 1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- 2. Le prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e le patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, inclusi gli assicurati INPS e INAIL, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, sono individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, (anche sulla base di proposte contenute negli accordi di cui al comma 8).
- 3. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei pro-

grammi di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica rispetto a quelli già programmati a tale scopo e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire il cosiddetto « invecchiamento attivo ».

- 4. Con decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è definito il tracciato record e le relative modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario), dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.
- 5. Ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti, i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
- 6. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.

- 7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 8 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
- 8. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: , lettera c), numero 1) pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, e dall'articolo 1, comma 1, e le parole: , quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018

- e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019,.
- **1. 12.** (*Nuova formulazione*) Benamati, Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire la parola: aziende con la seguente: stabilimenti e le parole: lettera e) con le seguenti: lettera d).

1. 29. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « acque minerali » la parola: « e » è soppressa.

1. 20. Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, comma 1, alle parole: Sono incentivati premettere le seguenti: Nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza.

1. 42. Galgano.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, comma 2, sostituire la parola: sentite con le parole: di intesa con.

* 1. 45. Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, comma 2, sostituire la parola: sentite con le parole: di intesa con.

* 1. 46. Galgano.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

** 1. 49. Galgano.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

** 1. 50. Arlotti, Donati, Tentori, Moretto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, comma 11, dopo le parole: sono individuate apposite misure finanziarie per favorire aggiungere le seguenti: studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e.

1. 51. Fanucci, Donati, Tentori, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 5-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Oualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 52. (*Nuova formulazione*) Arlotti, Tentori, Donati, Moretto.

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale, con le parole: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.

1. 60. Tentori, Donati, Moretto.

Al comma 1, lettera h), capoverso ART. 11-bis, comma 4, dopo le parole: spese ammissibili sono stabiliti, aggiungere le seguenti: , previo parere della Conferenza delle regioni e le province autonome,.

1. 73. (*Nuova formulazione*) Donati, Tentori, Moretto.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.

* **1. 75.** Borghi, Moretto.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.

* 1. 76. Allasia.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.

* 1. 77. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati, Moretto.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.

* 1. 78. Fantinati.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.

* 1. 79. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.

* 1. 80. Russo.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, al comma 1, sostituire le parole: riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, con le seguenti: individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017,02018 e 2019, specifiche linee di promozione del termalismo volto sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme ed i relativi prodotti ed esperienze correlate.

1. 81. Tentori, Donati, Moretto.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

ART. 9.

(Operatore termale).

1. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale resa secondo quanto previsto dal decreto di cui al capoverso successivo svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali di ambito termale, attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, ed assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza delle regioni e province autonome emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

1. 82. (*Nuova formulazione*) Tentori, Donati, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

- *b)* al comma 3, lettera *c)*, eliminare le parole da: « di promozione » fino a: « turistica » sono soppresse;
- *c)* al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:
- « *d*) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza ».
- 1. 83. Borghi, Moretto.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 3, dopo le parole: « centri estetici », aggiungere le parole: « e di centri benessere ».

1. 87. Tentori, Arlotti, Moretto.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 3, sostituire la parola: « multa », con le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria ».

Conseguentemente, alla lettera m), sopprimere il numero 3).

1. 88. Donati, Tentori, Moretto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Clausola di salvaguardia).

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- 1. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	INTONIALI.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.	
Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	106
Audizione del Direttore generale e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	106
SEDE CONSULTIVA:	
Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	106
ALLEGATO (Parere approvato)	108

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 luglio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

Audizione del Direttore generale e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.25.

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ».

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 20 luglio scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Incerti, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustra la propria proposta di parere (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che riguardano, in primo luogo, l'opportunità di introdurre nel testo l'esplicitazione della possibilità di insignire della Stella al merito del lavoro anche i pensionati, come attualmente previsto dalla prassi applicativa della normativa vigente. Le altre due osservazioni riguardano, rispettivamente, una modifica della formulazione dell'articolo 2, comma 1, e l'opportunità di prevedere che i rappresentanti dei lavoratori nelle commissioni territoriali incaricate di istruire le istanze siano designati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di prima firmataria della proposta di legge, esprime il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dalla relatrice condividendo, in particolare, l'osservazione relativa alla possibilità di attribuire l'onorificenza ai pensionati, riconosciuta dalla prassi applicativa della normativa vigente. A suo avviso, la Commissione di merito dovrebbe quindi valutare se sia opportuno esplicitare tale previsione, già contenuta nella disciplina vigente. In conclusione, ritiene che il parere che la Commissione si accinge a esprimere possa costituire un utile contributo alla al miglioramento del testo del provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». Nuovo testo C. 3211 Gnecchi.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3211 Gnecchi, recante nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro »;

espresso apprezzamento per l'intervento normativo, che intende aggiornare la normativa vigente sulla concessione della « Stella al merito del lavoro » alla luce dei mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro e dei nuovi compiti che i maestri del lavoro possono svolgere nei confronti dei giovani assicurando il trasferimento delle loro esperienze;

osservato che l'articolo 1 individua le categorie dei lavoratori dipendenti beneficiari dell'onorificenza, confermando sostanzialmente quelle indicate dalla normativa vigente:

rilevato che l'articolo 2, innovando la normativa vigente, prevede che i singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale, indicati tra i requisiti per il conferimento dell'onorificenza, debbano essere posseduti in modo contestuale, e non alternativo, rispetto ad almeno uno degli altri titoli elencati dalla norma;

apprezzato che l'articolo 3, tenendo anche conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, che ha portato alla diffusione di percorsi lavorativi più articolati e frammentari, non richiede che il periodo lavorativo di venticinque anni indicato tra i requisiti per la concessione dell'onorificenza sia ininterrotto e consente di con-

siderare, ai fini del raggiungimento del medesimo requisito di anzianità lavorativa, anche i periodi di attività prestata con contratti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione, con contratti parasubordinati o a tempo parziale e periodi trascorsi in stato di disoccupazione involontaria, in cassa integrazione o in mobilità;

ritenuto che le modifiche introdotte dall'articolo 3 possano favorire l'attribuzione dell'onorificenza alle lavoratrici, che tendenzialmente hanno carriere lavorative più discontinue, anche in relazione allo svolgimento di lavori di cura parentale e di assistenza familiare:

considerato che l'articolo 7 destina al finanziamento delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro un contributo di 250.000 euro annui a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene contestualmente rifinanziato.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se sia opportuno integrare l'articolo 1, comma 1, al fine di chiarire espressamente che, analogamente a quanto previsto nell'ambito della disciplina applicativa riferita alla normativa vigente, la decorazione può essere concessa anche a pensionati che siano stati lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal medesimo articolo 1, comma 1;

con riferimento all'articolo 2, comma 1, alinea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « abbiano perseguito uno dei seguenti obiet-

tivi » con le seguenti: « siano in possesso di almeno uno dei seguenti titoli »;

con riferimento all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che i membri delle commissioni territoriali che rappresentano i lavoratori siano designati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

110

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

COM	ITATO	DEI	NOVE

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 luglio 2017.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Emendamenti C. 4595 Governo, approvato dal Senato

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	111
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Seguito dell'esame e rinvio)	112
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	117
ALLEGATO 2 (Nuovo articolo aggiuntivo dalla Relatrice)	118
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	112
RISOLUZIONI:	
7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.	
7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.	
7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00249)	112
ALLEGATO 3 (Proposta di Risoluzione unitaria presentata dal deputato Oliverio)	119
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	124
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	115
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e rinvio)	115
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)	129
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
AVVERTENZA	116

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

Luca SANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 18 luglio, la Commissione ha deliberato di adottare il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame. Fa quindi presente che è stato fissato per la giornata di lunedì 24 il termine per la presentazione degli emendamenti e che sono state presentate tre proposte emendative a tale testo (vedi allegato 1), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità.

Avverte altresì che, nella giornata odierna, la relatrice ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo (vedi allegato 2) che disciplina la gestione delle scorte, in relazione al quale, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, dovrà essere fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, nell'auspicio di poter votare il complesso di tali proposte emendative quanto prima.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Testo unificato C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Luca SANI (PD), *presidente*, ricorda che, nella seduta del 5 aprile scorso, la Commissione ha adottato il testo base per

il seguito dell'esame, in relazione al quale ha poi svolto un ciclo di audizioni.

Marco CARRA (PD), relatore, alla luce degli elementi istruttori acquisiti nel corso delle audizioni, ritiene opportuno ritornare brevemente in sede di Comitato ristretto al fine di formulare un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Luca SANI, presidente, preso atto di quanto comunicato dalla relatrice, propone alla Commissione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, che possa celermente procedere all'elaborazione di un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, per passare, poi, nuovamente alla fase emendativa.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, salvo diverse indicazioni dei gruppi, il Comitato si intende composto dai colleghi che già ne facevano parte nella precedente fase di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00249).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che l'onorevole Oliverio ha presentato un'ipotesi di risoluzione unitaria, che è in distribuzione (vedi allegato 3).

Filippo GALLINELLA esprime soddisfazione per il fatto che si sia pervenuti alla definizione di un testo condiviso da tutti i Gruppi. In particolare, sottolinea come si siano tenute in considerazione le esigenze di stimolare il Governo per quanto concerne le opere infrastrutturali e di promuovere un'opera di sensibilizzazione del mondo agricolo a un uso coscienzioso delle risorse idriche. Rileva peraltro che permangono profili problematici per quanto riguarda la questione delle assicurazioni che si è tuttavia ritenuto di non affrontare in questa sede.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE ringrazia la Commissione per il lavoro svolto nella definizione del testo unitario e per le indicazioni fornite al Governo, anche in considerazione della condizioni meteorologiche che hanno determinato nel Paese una situazione di siccità particolarmente critica e del grande sforzo messo in campo da Governo per far fronte alle condizioni di difficoltà in cui versa il settore agricolo sia mediante interventi strutturali sia con interventi volti ad affrontare l'emergenza. Ricorda, al ri-

guardo, le risorse messe in campo dal Governo per fronteggiare la situazione: 700 milioni di euro per il piano per le infrastrutture irrigue; 300 milioni nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale; ulteriori 300 milioni nell'ambito del Fondo di sviluppo e coesione; 110 milioni con la Legge di stabilità.

Esprimendo poi il parere di competenza sulla proposta di risoluzione unitaria predisposta dal deputato Oliverio, formula parere favorevole sulle premesse, favorevole sui primi nove impegni del dispositivo, favorevole sul decimo impegno purché esso sia riformulato nel senso di espungere le parole da « nonché di progetti capaci di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica » sino alla fine dell'impegno, favorevole sull'undicesimo e sul dodicesimo impegno e contrario sul tredicesimo impegno in quanto si riferisce alla riforma di medio termine della PAC attualmente non prevista.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), preso atto del parere espresso dal rappresentante del Governo, propone una breve sospensione della seduta al fine di poter valutare con maggiore attenzione il parere del Governo.

Luca SANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire un approfondimento del parere espresso dal Governo.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

Luca SANI, *presidente*, ricorda di aver sospeso brevemente i lavori della Commissione al fine di consentire ai commissari di valutare il parere espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE rivede il parere precedentemente espresso sul decimo e sul tredicesimo impegno delle premesse, formulando parere favorevole sul decimo impegno purché sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « nonché di », con le seguenti: « anche con » e formulando altresì parere favorevole sul tredicesimo impegno purché riformulato nel senso di sostituire le parole: « di medio termine della PAC 2014-2020 » con le seguenti: « della PAC, anche a partire dal così detto regolamento omnibus ».

Mino TARICCO (PD) propone, al quattordicesimo capoverso delle premesse, di espungere il termine « pubblici » ivi contenuto posto che alcuni degli impianti irrigui oggi esistenti sono di proprietà privata.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accede alla richiesta dell'onorevole Taricco, e accoglie la proposta di riformulazione del Governo (vedi allegato 4).

Filippo GALLINELLA (M5S) nel dichiarare il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla risoluzione unitaria, sottolinea positivamente gli impegni sul cambiamento climatico. Con riferimento ad alcuni articoli di stampa, dichiara di non condividere la colpevolizzazione del mondo agricolo, in quanto lo spreco delle risorse idriche è ampiamente ascrivibile anche ad attività diverse da quelle agricole. Rileva come sia necessaria una riflessione sullo stoccaggio e sull'uso delle risorse idriche e ricorda come le infrastrutture esistenti siano molto spesso obsolete.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) dichiara preliminarmente di sottoscrivere la risoluzione unitaria. In particolare, esprime soddisfazione per il fatto che si ponga l'accento sulla captazione delle risorse idriche in eccesso nei periodi non critici: rileva come si tratti di una tematica della quale si è presa consapevolezza tardivamente, in quanto si è ritenuto finora di poter contare sull'abbondanza delle risorse idriche del nostro Paese e si è trascurato l'efficientamento del sistema. Ricorda come il tema sia di particolare

attualità, con riferimento alla crisi idrica di Roma, ed auspica che siano promosse iniziative volte a ridurre il consumo idrico, anche da parte delle strutture della Camera dei deputati. Quanto alle asserite responsabilità del settore agricolo, rileva come la maggior parte degli sprechi sia in realtà ascrivibile agli impianti industriali e come le imprese industriali appaiano poco inclini a perseguire interventi di innovazione delle infrastrutture: al riguardo, in un'ottica di medio e lungo periodo, propone di individuare sedi di confronto al fine di coinvolgere le imprese. Dichiara conclusivamente il voto favorevole sulla risoluzione unitaria.

Mino TARICCO (PD), dichiarando il voto favorevole del gruppo Partito democratico sulla risoluzione unitaria, ringrazia tutti i Gruppi per lo sforzo di condivisione che è stato compiuto e sottolinea come il testo affronti temi di notevole importanza quali il contrasto del cambiamento climatico, la realizzazione e la manutenzione delle opere infrastrutturali, il risparmio idrico, il ruolo della cabina di regia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia i Gruppi e il Governo per lo sforzo compiuto e sottolinea la rilevanza dell'unanime condivisione degli impegni recati dall'atto di indirizzo. Richiama l'attenzione sulle iniziative intraprese dal Governo: 300 milioni di euro nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale; 295 milioni con delibera CIPE del 1º dicembre 2016: 107 milioni nell'ambito del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese; un piano di investimenti di 20 miliardi in venti anni per la realizzazione di duemila invasi. Sottolinea, infine, gli impegni assunti in favore del settore agricolo e a sostegno del reddito agricolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE ringrazia la Commissione per lo sforzo unitario compiuto e ricorda come il Governo si sia già fatto carico di alcuni interventi per fronteggiare l'emergenza, come l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale e l'anticipazione dei fondi PAC. Ricorda nuovamente la notevole entità delle risorse di cui si propone l'impiego: 1 miliardo 600 milioni per la gestione del rischio; 300 milioni nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale; ulteriori 300 milioni nell'ambito del Fondo di coesione e sviluppo; 140 milioni previsti dalla Legge di stabilità.

La Commissione approva la proposta di risoluzione unitaria dell'onorevole Oliverio, che assume il numero 8-00249.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Romanini, ha illustrato i contenuti del provvedimento e, da parte di alcuni colleghi, è stato richiesto di svolgere gli opportuni approfondimenti sui contenuti dell'Accordo.

In proposito, fa presente che presso la Commissione di merito non è disponibile documentazione ulteriore rispetto a quella già a disposizione dei commissari.

Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, ferma restando la complessità dei contenuti dell'Accordo che ha già avuto modo di evidenziare nella seduta di ieri, ritiene tuttavia che, per gli aspetti di competenza, l'orientamento della Commissione non possa che essere di favore rispetto ai contenuti dell'Accordo. Sottopone pertanto alla Commissione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Adriano ZACCAGNINI (MDP) chiede di poter disporre di un tempo ulteriore per poter approfondire i temi sul tappeto.

Luca SANI, *presidente*, accedendo alla richiesta del collega Zaccagnini e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 luglio 2017.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. (Nuovo testo C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PROPOSTE EMENDATIVE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) rideterminare i requisiti che devono possedere la farina o la semola affinché ad essi sia attribuita la definizione di «integrale», stabilendo distintamente le corrispondenti denominazioni commerciali di:
- 1) « farina integrale di grano tenero »;
- 2) « semola integrale di grano duro »:
- 3) « farina integrale senza germe di grano tenero»;
- 4) « semola integrale senza germe di grano duro».

1. 1. Mongiello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì alla | 3. 01. Mucci.

creazione di un archivio regionale contenente i nomi dei produttori agricoli locali presso cui gli addetti alla ristorazione possano reperire sfarinati integri.

1. 2. Mucci.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì alla creazione di un archivio regionale digitale pubblicato sul proprio sito internet con dati in formato open, contenente i nomi dei produttori agricoli locali presso cui gli addetti alla ristorazione possano reperire sfarinati integri.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

NUOVO ARTICOLO AGGIUNTIVO DELLA RELATRICE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Entrata in vigore).

1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del | 3. 05. La Relatrice.

regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.

Risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella, 7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA PRESENTATA DAL DEPUTATO OLIVERIO

La XIII Commissione,

premesso che:

l'impatto economico e sociale derivante dai cambiamenti climatici è una questione ormai ineludibile anche in considerazione dell'incremento, in frequenza ed intensità, degli eventi meteorologici estremi:

le crisi ambientali connesse ai cambiamenti climatici e la scarsità di risorse idriche rappresentano fonti di rischio per l'economia mondiale. In tale situazione particolare rilevanza assumono le misure decise nell'ambito dell'accordo internazionale di Parigi per un'azione collaborativa volta a contrastare il surriscaldamento del clima terrestre;

l'Unione europea ha più volte rimarcato l'improcrastinabile esigenza di azioni per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, nel cui spettro rientra prepotentemente l'irrigazione quale imprescindibile strumento per garantire la sicurezza alimentare e per contrastare la desertificazione, senza trascurare il ruolo svolto nel settore delle energie rinnovabili;

le anomalie climatiche che si registrano ormai da tempo nel nostro Paese, ed in particolare l'incremento della temperatura e la scarsità di pioggia che segnano la corrente stagione estiva, determinano un aumento considerevole delle necessità irrigue degli allevamenti e delle coltivazioni, molte delle quali sono già irrimediabilmente devastate dal caldo e

dalla siccità, con una prima stima dei danni, in base all'ultimo monitoraggio predisposto da Coldiretti, che si attesta intorno ai due miliardi di euro;

l'assenza protratta di pioggia sul territorio italiano ha causato un vero e proprio allarme siccità che, ormai, ha raggiunto oltre i due terzi della superficie agricola nazionale, toccando praticamente tutte le regioni, seppur con diversa intensità;

l'impiego dell'acqua in agricoltura è fondamentale per la produttività del settore nonché elemento imprescindibile per la qualità stessa delle produzioni ed è per questo che occorre promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche:

al fine di impiegare le risorse idriche in maniera sempre più efficiente il servizio *Irriframe* fornisce tutte le informazioni per un uso oculato ed efficiente dell'acqua, con l'obiettivo di giungere a consistenti risparmi mantenendo elevata, od addirittura migliorando, la produttività delle colture;

la programmazione e la pianificazione in campo irriguo sono elementi indispensabili all'utilizzo razionale dell'acqua e il sistema informativo *Sigrian* dovrebbe essere ulteriormente potenziato in quanto in grado di registrare dati a livello di bacino, di regione e di ente irriguo;

sono necessari interventi diffusi sul territorio, finalizzati, da un lato, a ridurre i gravissimi danni derivanti dal mutato regime delle piogge che crea dissesto idrogeologico e, dall'altro, a porre in essere politiche finalizzate a consentire disponibilità di risorse idriche indispensabili non solo all'agricoltura ma a tutte le attività industriali, commerciali e turistiche;

il settore primario, in tale contesto, appare particolarmente esposto sia per quanto riguarda le produzioni, perché la distribuzione delle piogge non è conforme alle esigenze vegetative delle piante, sia con riguardo specifico ai livelli qualitativi che devono caratterizzare le produzioni per rispondere idoneamente alla concorrenza dei mercati;

in Italia la piovosità media annuale è circa 1.000 millimetri, ma in alcune aree piovono 2.000 millimetri e in altre 300 millimetri. Il cambiamento climatico in atto determina un'intensità delle precipitazioni, con punte anche superiori a 300 millimetri al giorno (3.000 mc/ettaro), da novembre a febbraio e gravi carenze nel periodo primaverile/estivo, quando l'acqua risulta fondamentale per l'agricoltura, il turismo, la produzione energetica;

nel nostro Paese, inoltre, la situazione è ulteriormente aggravata dalla drastica riduzione delle precipitazioni nevose nei mesi invernali, considerato che le nevicate di febbraio marzo non hanno lo stesso valore, in quanto la neve, a causa delle temperature primaverili, non riesce a stratificarsi e ad assicurare le necessarie fluenze estive nei corsi d'acqua;

la perdurante siccità e le temperature sopra la media stagionale determinano gravi danni alle falde che in alcune zone registrano un abbassamento notevolissimo, con conseguente forte aumento delle probabilità di intrusione del cuneo salino;

secondo quanto recentemente affermato dal presidente della Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), e da quanto esposto dai rappresentanti delle Associazioni interessate alla disponibilità di acque irrigue per l'agricoltura udite in Commissione, il perdurare della scarsezza nelle precipitazioni avrebbe comportato, tra l'altro, un abbassamento dei livelli d'acqua in fiumi, negli invasi e nelle falde sotterranee e, nonostante la periodicità del fenomeno, non sarebbe stato ancora possibile addivenire ad una strategia efficiente di contenimento del fenomeno;

la situazione risulta particolarmente preoccupante in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, insomma praticamente in tutto il Paese;

nelle più qualificate sedi tecnicoscientifiche ed istituzionali è emersa già da tempo l'esigenza di indispensabili interventi finalizzati all'ammodernamento di importanti impianti pubblici esistenti, di azioni di manutenzione straordinaria e di introduzione di innovazioni tecnologiche finalizzate sia a una migliore efficienza degli impianti irrigui, che alla raccolta delle acque per evitarne la dispersione a mare durante le stagioni di pioggia, con la realizzazione, ad esempio, di casse di espansione e l'utilizzazione di cave dismesse;

in tale ambito particolare attenzione dovrà essere prestata alla valorizzazione di quei progetti con ridotto impatto ambientale, capaci di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica in contesti caratterizzati da opere idrauliche ed infrastrutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di centrali mini-idro capaci di essere installate su salti già esistenti siano essi canali o condotte;

già nel 2005, con l'approvazione del Piano irriguo nazionale era chiara la necessità di operare uno stretto coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'uso delle risorse idriche, con l'obiettivo di un'unica programmazione delle opere del settore idrico, di carattere intersettoriale e di rilevanza nazionale;

dal 2007 ad oggi sono stati erogati oltre 1.012 milioni di euro che hanno permesso un primo ammodernamento dei sistemi irrigui di vastissimi comprensori, il passaggio a forme di irrigazione sempre più efficienti, la creazione di invasi di notevoli dimensioni;

con il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è stata soppressa la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno Agensud, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue;

di recente, il Governo ha destinato nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale 300 milioni di euro per il finanziamento di azioni nel settore irrigazione, finalizzandoli al miglioramento dell'efficienza del sistema di reti pubbliche di distribuzione irrigua ed al completamento degli impianti;

ulteriori 295 milioni sono stati stanziati con delibera CIPE del 1 dicembre 2016, destinati al finanziamento del « sotto piano investimenti irrigui » all'interno del Piano operativo dell'agricoltura;

a questi finanziamenti si aggiungono 107,65 milioni per la realizzazione di interventi riguardanti infrastrutture irrigue in base a quanto disposto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione emanato in attuazione del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017;

ulteriori e significative risorse sono previste nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e sono destinate al rinnovo e alla manutenzione della rete irrigua; in tale ambito risulta indispensabile procedere al completamento delle infrastrutture necessarie all'irrigazione, come gli invasi, molti dei quali risultano ancora incompleti o non collaudati, riconoscendo in tale ambito il ruolo fondamentale che svolgono i consorzi di bonifica e irrigazione che, in regime di sussidiarietà e di autogoverno, con le loro attività polivalenti

diffuse sul territorio, provvedono a realizzare e gestire azioni finalizzate nel contempo alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale;

a fronte di un impegno particolarmente rilevante nel settore, risulta necessario un coordinamento dell'azione governativa per disporre nella maniera più efficiente possibile delle risorse stanziate, accelerando e coordinando gli interventi previsti al fine di realizzare in tempi rapidi una vera e propria nuova infrastrutturazione irrigua del sistema Paese;

nell'immediato occorre, altresì, attivare ogni forma di ristoro utile per le aziende agricole colpite dalla siccità, prevedendo che le stesse possano accedere ai benefici del Fondo di solidarietà, inclusa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, anche se non hanno stipulato una polizza assicurativa;

occorre, altresì, attivarsi in sede europea affinché la Commissione europea autorizzi l'erogazione degli anticipi sui pagamenti diretti e sulle misure connesse allo sviluppo rurale, chiedendo l'applicazione di una deroga sul *greening* che permetta agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo anche nei periodi in cui tale pratica non è ammessa.

impegna il Governo:

a istituire una cabina di regia presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale sul rinnovamento delle infrastrutture irrigue, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dell'ANBI, al fine di meglio monitorare l'attuazione del piano di interventi e per coordinare e programmare i fondi destinati all'emergenza irrigua, attualmente pari a circa 700 milioni e definire le priorità di un nuovo piano di investimenti da programmare nel brevemedio periodo;

a destinare risorse aggiuntive straordinarie alla realizzazione di interventi infrastrutturali mirati a raccogliere l'acqua in eccesso e a conservarla per il periodo primaverile/estivo;

ad accelerare le procedure necessarie al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per il settore irriguo, tenuto conto della esistenza di idonei progetti già cantierabili che saranno presentati a fronte del bando la cui scadenza è fissata per il 31 agosto 2017 presso i consorzi di bonifica, velocizzando il completamento delle opere irrigue e provvedendo a pubblicare e ad aggiornare costantemente l'avanzamento dei lavori al fine di registrare i progressi compiuti;

a procedere con urgenza ad un monitoraggio degli invasi incompiuti, non funzionanti o non collaudati al fine di valutare le reali necessità dell'infrastruttura;

a indirizzare, tenuto conto della competenza regionale, specifiche risorse alla progettazione e realizzazione di tecniche innovative di ricarica degli acquiferi e di gestione delle risorse idriche a fini irrigui, attualmente nel patrimonio conoscitivo e progettuale dei consorzi di bonifica;

ad adottare le iniziative di competenza per accelerare le procedure di erogazione delle risorse destinate alle opere irrigue dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, in via di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

a confermare la destinazione originaria delle risorse assegnate dapprima all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e poi trasferite al Ministero delle politiche agricole, mantenendo nei territori di destinazione originaria l'impiego dei relativi importi finanziari;

a introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, al tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione, utilizzando, a tal fine, i risultati attesi dall'attuazione del Piano straordinario di ricerca del Crea dedicato specificatamente allo sviluppo del progetto « Agri-Digit-Agricoltura digitale », aggiornando i dati presenti nel *Sigrian* e potenziando l'utilizzo della rete Irriframe;

a prevedere lo stanziamento di risorse specificamente destinate ai settori della ricerca nel campo dell'agricoltura, con particolare riferimento all'implementazione di possibili strategie di razionalizzazione del consumo di acqua e della pratica del riutilizzo a fini irrigui nei momenti di siccità;

a favorire, mediante l'individuazione di apposite risorse, la realizzazione di impianti aziendali per la raccolta, lo stoccaggio e l'uso irriguo sostenibile e ad alta efficienza della risorsa irrigua nonché di progetti capaci di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica in contesti caratterizzati da opere idrauliche ed infrastrutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di centrali mini-idro capaci di essere installate su salti già esistenti siano essi canali o condotte;

ad assicurare, anche attraverso il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, ogni forma di ristoro utile per le aziende agricole colpite dalla siccità, prevedendo che le stesse possano accedere ai benefici del Fondo di solidarietà anche se non hanno stipulato una polizza assicurativa, disponendo, altresì, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei mutui anche agli agricoltori assicurati;

ad attivarsi in sede europea affinché la Commissione europea autorizzi l'erogazione degli anticipi sui pagamenti diretti e sulle misure connesse allo sviluppo rurale, chiedendo l'applicazione di una deroga sul greening che permetta agli agricoltori di

utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo anche nei periodi in cui tale pratica non è ammessa;

ad impegnarsi ulteriormente in dei Paesi che i sede europea affinché in previsione della all'irrigazione.

riforma di medio termine della PAC 2014-2020, il tema della disponibilità della risorsa acque per l'agricoltura irrigua sia adeguatamente affrontato anche nell'ottica dei Paesi che maggiormente fanno ricorso all'irrigazione.

Risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella, 7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione.

premesso che:

l'impatto economico e sociale derivante dai cambiamenti climatici è una questione ormai ineludibile anche in considerazione dell'incremento, in frequenza ed intensità, degli eventi meteorologici estremi:

le crisi ambientali connesse ai cambiamenti climatici e la scarsità di risorse idriche rappresentano fonti di rischio per l'economia mondiale. In tale situazione particolare rilevanza assumono le misure decise nell'ambito dell'accordo internazionale di Parigi per un'azione collaborativa volta a contrastare il surriscaldamento del clima terrestre;

l'Unione europea ha più volte rimarcato l'improcrastinabile esigenza di azioni per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, nel cui spettro rientra prepotentemente l'irrigazione quale imprescindibile strumento per garantire la sicurezza alimentare e per contrastare la desertificazione, senza trascurare il ruolo svolto nel settore delle energie rinnovabili;

le anomalie climatiche che si registrano ormai da tempo nel nostro Paese, ed in particolare l'incremento della temperatura e la scarsità di pioggia che segnano la corrente stagione estiva, determinano un aumento considerevole delle necessità irrigue degli allevamenti e delle coltivazioni, molte delle quali sono già irrimediabilmente devastate dal caldo e dalla siccità, con una prima stima dei danni, in base all'ultimo monitoraggio predisposto da Coldiretti, che si attesta intorno ai due miliardi di euro;

l'assenza protratta di pioggia sul territorio italiano ha causato un vero e proprio allarme siccità che, ormai, ha raggiunto oltre i due terzi della superficie agricola nazionale, toccando praticamente tutte le regioni, seppur con diversa intensità;

l'impiego dell'acqua in agricoltura è fondamentale per la produttività del settore nonché elemento imprescindibile per la qualità stessa delle produzioni ed è per questo che occorre promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche;

al fine di impiegare le risorse idriche in maniera sempre più efficiente il servizio *Irriframe* fornisce tutte le informazioni per un uso oculato ed efficiente dell'acqua, con l'obiettivo di giungere a consistenti risparmi mantenendo elevata, od addirittura migliorando, la produttività delle colture;

la programmazione e la pianificazione in campo irriguo sono elementi indispensabili all'utilizzo razionale dell'acqua e il sistema informativo *Sigrian* dovrebbe essere ulteriormente potenziato in quanto in grado di registrare dati a livello di bacino, di regione e di ente irriguo; sono necessari interventi diffusi sul territorio, finalizzati, da un lato, a ridurre i gravissimi danni derivanti dal mutato regime delle piogge che crea dissesto idrogeologico e, dall'altro, a porre in essere politiche finalizzate a consentire disponibilità di risorse idriche indispensabili non solo all'agricoltura ma a tutte le attività industriali, commerciali e turistiche;

il settore primario, in tale contesto, appare particolarmente esposto sia per quanto riguarda le produzioni, perché la distribuzione delle piogge non è conforme alle esigenze vegetative delle piante, sia con riguardo specifico ai livelli qualitativi che devono caratterizzare le produzioni per rispondere idoneamente alla concorrenza dei mercati;

in Italia la piovosità media annuale è circa 1.000 millimetri, ma in alcune aree piovono 2.000 millimetri e in altre 300 millimetri. Il cambiamento climatico in atto determina un'intensità delle precipitazioni, con punte anche superiori a 300 millimetri al giorno (3.000 mc/ettaro), da novembre a febbraio e gravi carenze nel periodo primaverile/estivo, quando l'acqua risulta fondamentale per l'agricoltura, il turismo, la produzione energetica;

nel nostro Paese, inoltre, la situazione è ulteriormente aggravata dalla drastica riduzione delle precipitazioni nevose nei mesi invernali, considerato che le nevicate di febbraio marzo non hanno lo stesso valore, in quanto la neve, a causa delle temperature primaverili, non riesce a stratificarsi e ad assicurare le necessarie fluenze estive nei corsi d'acqua;

la perdurante siccità e le temperature sopra la media stagionale determinano gravi danni alle falde che in alcune zone registrano un abbassamento notevolissimo, con conseguente forte aumento delle probabilità di intrusione del cuneo salino;

secondo quanto recentemente affermato dal presidente della Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), e da quanto esposto dai rappresentanti delle Associazioni interessate alla disponibilità di acque irrigue per l'agricoltura udite in Commissione, il perdurare della scarsezza nelle precipitazioni avrebbe comportato, tra l'altro, un abbassamento dei livelli d'acqua in fiumi, negli invasi e nelle falde sotterranee e, nonostante la periodicità del fenomeno, non sarebbe stato ancora possibile addivenire ad una strategia efficiente di contenimento del fenomeno;

la situazione risulta particolarmente preoccupante in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, insomma praticamente in tutto il Paese;

nelle più qualificate sedi tecnicoscientifiche ed istituzionali è emersa già da tempo l'esigenza di indispensabili interventi finalizzati all'ammodernamento di importanti impianti pubblici esistenti, di azioni di manutenzione straordinaria e di introduzione di innovazioni tecnologiche finalizzate sia a una migliore efficienza degli impianti irrigui, che alla raccolta delle acque per evitarne la dispersione a mare durante le stagioni di pioggia, con la realizzazione, ad esempio, di casse di espansione e l'utilizzazione di cave dismesse;

in tale ambito particolare attenzione dovrà essere prestata alla valorizzazione di quei progetti con ridotto impatto ambientale, capaci di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica in contesti caratterizzati da opere idrauliche ed infrastrutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di centrali mini-idro capaci di essere installate su salti già esistenti siano essi canali o condotte;

già nel 2005, con l'approvazione del Piano irriguo nazionale era chiara la necessità di operare uno stretto coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'uso delle risorse idriche, con l'obiettivo di un'unica programmazione delle opere del settore idrico, di carattere intersettoriale e di rilevanza nazionale; dal 2007 ad oggi sono stati erogati oltre 1.012 milioni di euro che hanno permesso un primo ammodernamento dei sistemi irrigui di vastissimi comprensori, il passaggio a forme di irrigazione sempre più efficienti, la creazione di invasi di notevoli dimensioni;

con il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è stata soppressa la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno Agensud, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue;

di recente, il Governo ha destinato nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale 300 milioni di euro per il finanziamento di azioni nel settore irrigazione, finalizzandoli al miglioramento dell'efficienza del sistema di reti pubbliche di distribuzione irrigua ed al completamento degli impianti;

ulteriori 295 milioni sono stati stanziati con delibera CIPE del 1 dicembre 2016, destinati al finanziamento del « sotto piano investimenti irrigui » all'interno del Piano operativo dell'agricoltura;

a questi finanziamenti si aggiungono 107,65 milioni per la realizzazione di interventi riguardanti infrastrutture irrigue in base a quanto disposto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione emanato in attuazione del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017;

ulteriori e significative risorse sono previste nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e sono destinate al rinnovo e alla manutenzione della rete irrigua; in tale ambito risulta indispensabile procedere al completamento delle infrastrutture necessarie all'irrigazione, come gli invasi, molti dei quali risultano ancora incompleti o non collaudati, riconoscendo in tale ambito il ruolo fondamentale che svolgono i consorzi di bonifica e irrigazione che, in regime di sussidiarietà e di autogoverno, con le loro attività polivalenti diffuse sul territorio, provvedono a realizzare e gestire azioni finalizzate nel contempo alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale;

a fronte di un impegno particolarmente rilevante nel settore, risulta necessario un coordinamento dell'azione governativa per disporre nella maniera più efficiente possibile delle risorse stanziate, accelerando e coordinando gli interventi previsti al fine di realizzare in tempi rapidi una vera e propria nuova infrastrutturazione irrigua del sistema Paese;

nell'immediato occorre, altresì, attivare ogni forma di ristoro utile per le aziende agricole colpite dalla siccità, prevedendo che le stesse possano accedere ai benefici del Fondo di solidarietà, inclusa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, anche se non hanno stipulato una polizza assicurativa;

occorre, altresì, attivarsi in sede europea affinché la Commissione europea autorizzi l'erogazione degli anticipi sui pagamenti diretti e sulle misure connesse allo sviluppo rurale, chiedendo l'applicazione di una deroga sul *greening* che permetta agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo anche nei periodi in cui tale pratica non è ammessa,

impegna il Governo:

a istituire una cabina di regia presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale sul rinnovamento delle infrastrutture irrigue, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dell'ANBI, al fine di meglio monitorare l'attuazione del piano di in-

terventi e per coordinare e programmare i fondi destinati all'emergenza irrigua, attualmente pari a circa 700 milioni e definire le priorità di un nuovo piano di investimenti da programmare nel brevemedio periodo;

a destinare risorse aggiuntive straordinarie alla realizzazione di interventi infrastrutturali mirati a raccogliere l'acqua in eccesso e a conservarla per il periodo primaverile/estivo;

ad accelerare le procedure necessarie al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per il settore irriguo, tenuto conto della esistenza di idonei progetti già cantierabili che saranno presentati a fronte del bando la cui scadenza è fissata per il 31 agosto 2017 presso i consorzi di bonifica, velocizzando il completamento delle opere irrigue e provvedendo a pubblicare e ad aggiornare costantemente l'avanzamento dei lavori al fine di registrare i progressi compiuti;

a procedere con urgenza ad un monitoraggio degli invasi incompiuti, non funzionanti o non collaudati al fine di valutare le reali necessità dell'infrastruttura;

a indirizzare, tenuto conto della competenza regionale, specifiche risorse alla progettazione e realizzazione di tecniche innovative di ricarica degli acquiferi e di gestione delle risorse idriche a fini irrigui, attualmente nel patrimonio conoscitivo e progettuale dei consorzi di bonifica;

ad adottare le iniziative di competenza per accelerare le procedure di erogazione delle risorse destinate alle opere irrigue dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, in via di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

a confermare la destinazione originaria delle risorse assegnate dapprima all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e poi trasferite al Ministero delle politiche agricole, mantenendo nei territori di destinazione originaria l'impiego dei relativi importi finanziari;

a introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, al tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione, utilizzando, a tal fine, i risultati attesi dall'attuazione del Piano straordinario di ricerca del Crea dedicato specificatamente allo sviluppo del progetto « Agri-Digit-Agricoltura digitale », aggiornando i dati presenti nel Sigrian e potenziando l'utilizzo della rete Irriframe;

a prevedere lo stanziamento di risorse specificamente destinate ai settori della ricerca nel campo dell'agricoltura, con particolare riferimento all'implementazione di possibili strategie di razionalizzazione del consumo di acqua e della pratica del riutilizzo a fini irrigui nei momenti di siccità.

a favorire, mediante l'individuazione di apposite risorse, la realizzazione di impianti aziendali per la raccolta, lo stoccaggio e l'uso irriguo sostenibile e ad alta efficienza della risorsa irrigua anche con progetti capaci di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica in contesti caratterizzati da opere idrauliche ed infrastrutture esistenti, anche attraverso la realizzazione di centrali mini-idro capaci di essere installate su salti già esistenti siano essi canali o condotte;

ad assicurare, anche attraverso il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, ogni forma di ristoro utile per le aziende agricole colpite dalla siccità, prevedendo che le stesse possano accedere ai benefici del Fondo di solidarietà anche se non hanno stipulato una polizza assicurativa, disponendo, altresì, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei mutui anche agli agricoltori assicurati;

ad attivarsi in sede europea affinché la Commissione europea autorizzi l'erogazione degli anticipi sui pagamenti diretti e sulle misure connesse allo sviluppo rurale, chiedendo l'applicazione di una deroga sul greening che permetta agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo anche nei periodi in cui tale pratica non è ammessa;

ad impegnarsi ulteriormente in sede europea affinché in previsione della riforma della PAC, anche a partire dal regolamento cosiddetto *omnibus*, il tema della disponibilità della risorsa acque per

l'agricoltura irrigua sia adeguatamente affrontato anche nell'ottica dei Paesi che maggiormente fanno ricorso all'irrigazione.

(8-00249) « Oliverio, Gallinella, Russo. L'Abbate, Schullian, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Benedetti, Massimiliano Bernini, Capozzolo, Carra, Catanoso. Cova. Dal Moro. Di Gioia, Fabrizio Di Stefano, Falcone, Ferrari, Fiorio, Gagnarli, Lupo, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela. Prina, Romanini, Taricco. Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Mucci, Zaccagnini ».

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4470 del Governo, approvato dal Senato, recante: « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014 »;

preso atto favorevolmente che gli Emendamenti all'Accordo in titolo sono volti, tra l'altro, ad introdurre un nuovo obiettivo del Fondo comune dei prodotti di base consistente nella promozione e nel sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità sul piano sociale, economico e ambientale, e a conferire al Fondo il compito di diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, su	
disuguaglianze, distribuzione della ricchezza e delle risorse finanziarie (Svolgimento, ai	
sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

AUDIZIONI

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, su disuguaglianze, distribuzione della ricchezza e delle risorse finanziarie.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Giorgio ALLEVA, presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e L'ufficio osservazioni i senatori Magda Angela ZA- 8.55 alle 9.

NONI (PD) e Federico FORNARO (MDP) e i deputati Daniele MARANTELLI (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nonché il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Giorgio ALLEVA, presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giampaolo ONETO, responsabile della Direzione centrale per la Contabilità nazionale dell'I-STAT, e Gerolamo GIUNGATO, dirigente del Servizio trattamento e verifica della qualità dei dati di finanza pubblica dell'I-STAT, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Alleva per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Comunicazioni della Presidente	131
Audizione della sindaca di Arzano (NA), Fiorella Esposito (Svolgimento e conclusione)	131
Audizione del sindaco di Monte Sant'Angelo (FG), Pierpaolo D'Arienzo (Svolgimento e conclusione)	132
Audizione del sindaco di Bagnara Calabra (RC), Gregorio Giuseppe Frosina (Svolgimento e conclusione)	132
Audizione del sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano (Svolgimento e conclusione)	132
Audizione del sindaco di Giardinello (PA). Antonino De Luca (Svolgimento e conclusione).	133

Mercoledì 26 luglio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

In apertura di seduta, Rosy BINDI, *presidente*, ricorda la figura di Rita Atria, testimone di giustizia, nel venticinquesimo anniversario del suo suicidio.

Rende quindi comunicazioni in ordine alla vicenda comunemente nota come

« mafia capitale », alla luce della sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale di Roma lo scorso 20 luglio 2017.

Intervengono per formulare osservazioni i senatori Mario Michele GIAR-RUSSO (M5S), Franco MIRABELLI (PD), Stefano ESPOSITO (PD), Luigi GAETTI (M5S), Francesco MOLINARI (Misto), ai quali replica Rosy BINDI, *presidente*.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Stefano ESPOSITO (PD).

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Audizione della sindaca di Arzano (NA), Fiorella Esposito.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Fiorella Esposito, sindaca del comune di Arzano (NA).

L'audizione, al pari di quelle successive, rientra nell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e n), della legge 19 luglio 2013, n. 87, sulla situazione dei comuni, in precedenza sciolti per mafia, presso i quali si sono svolte le elezioni amministrative lo scorso 11 giugno 2017.

Fiorella ESPOSITO, sindaca di Arzano, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN) e il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la sindaca Esposito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

Audizione del sindaco di Monte Sant'Angelo (FG), Pierpaolo D'Arienzo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Pierpaolo D'Arienzo, sindaco del comune di Monte Sant'Angelo (FG).

Pierpaolo D'ARIENZO, sindaco di Monte Sant'Angelo, svolge una relazione.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco D'Arienzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 16.

Audizione del sindaco di Bagnara Calabra (RC), Gregorio Giuseppe Frosina.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Gregorio Giuseppe Frosina, sindaco del comune di Bagnara Calabra (RC).

Gregorio Giuseppe FROSINA, sindaco di Bagnara Calabra, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e la deputata Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco Frosina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.10.

Audizione del sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Vincenzo Maesano, sindaco del comune di Bovalino (RC).

Vincenzo MAESANO, sindaco di Bovalino, svolge una relazione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, alla quale risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco Maesano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 16.20.

Audizione del sindaco di Giardinello (PA), Antonino De Luca.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Antonino De Luca, sindaco del comune di Giardinello (PA).

Antonino DE LUCA, sindaco di Giardinello, svolge una relazione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI alla quale risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco De Luca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del	
2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016	134
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016	134
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)	135

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.30.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016.

Il relatore, senatore MARTON (M5S) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e la deputata VILLECCO CALI-PARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) avverte quindi che l'esame proseguirà nella seduta pomeridiana, già convocata oggi alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il deputato FERRARA (MDP), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, proponendo di esprimere un parere favorevole con condizioni.

Dopo gli interventi dei senatori Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e CASSON (Art.1-MDP) e della deputata VILLECCO CALIPARI (PD), il Comitato approva all'unanimità.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD) formulano alcune osservazioni.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 19.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	136
Esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 - 30	
giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti) (Esame e rinvio)	136
AVVERTENZA	136

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti).

(Esame e rinvio).

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). Illustra quindi lo schema di relazione, che sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica è fissato per le ore 14 di martedì 1º agosto 2017. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame testimoniale di Rino Martini, nella qualità di ex colonnello del Corpo forestale dello Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	137
Esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e	
contraffazione (relatrice on. Cenni) (Svolgimento e rinvio)	137
Sull'ordine dei lavori	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione (relatrice on. Cenni).

(Svolgimento e rinvio).

Mario CATANIA, presidente, introduce il tema all'ordine del giorno recante l'esame della proposta di relazione di cui è relatrice la deputata Susanna Cenni. Chiede quindi alla deputata Cenni di illustrare la proposta di relazione da lei predisposta.

Susanna CENNI, *relatrice*, illustra il contenuto dello schema di relazione ricordando che una bozza del testo è già stata trasmessa ai componenti della Commissione come base per la successiva discussione.

Intervengono Mario CATANIA, *presidente*, che esprime il proprio apprezzamento sulla relazione e la deputata Colomba MONGIELLO (PD).

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare l'onorevole Cenni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone, su suggerimento dell'onorevole Mario Caruso, di definire con l'Ambasciata italiana in Germania l'organizzazione di una missione di studio a Stoccarda, da effettuare il prossimo autunno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. L'ufficio di 15 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	139
Seguito dell'esame della relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Seguito delle svolgimento e conclusione)	139
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	142
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione)	147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

(Seguito delle svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 luglio scorso la relatrice, onorevole Carnevali, ha presentato e illustrato una proposta di relazione, rispetto alla quale sono state presentate diverse proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Elena CARNEVALI, relatrice, esprime parere contrario alle proposte emendative presentate, ad eccezione della proposta n. 3, che propone di riformulare nel senso di limitare la soppressione alla parola: « vigenti ». Con riferimento alle proposte n. 2 e 7, fra loro collegate e volte ad introdurre il tema del rimpatrio dei minori, precisa che la legge Zampa ha ampliato il concetto di non espellibilità del minore, facendo venir meno anche l'ipotesi in cui ricorrano motivi di ordine

pubblico e di sicurezza dello Stato. Per converso, la sola forma di rimpatrio ammessa è quella del rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 8 della stessa legge, che presuppone che il ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore. È necessaria a tal fine una pronuncia del tribunale per i minorenni, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o nel Paese terzo, nonché la relazione dei servizi sociali circa la situazione del minore in Italia. La proposta emendativa dell'on. Rondini n. 7 fa coincidere il supremo interesse del minore con il diritto a preservare la nazionalità e le relazioni familiari e quindi sembra prescindere da una valutazione caso per caso. Per queste ragioni il parere è contrario.

Marco RONDINI (LNA) riconosce che le proposte emendative si muovono da un presupposto difficilmente conciliabile con la relazione proposta, in quanto ritiene che si continui - anche per i minori stranieri non accompagnati - a mettere in campo un sistema di tutele che però si rivolge a una platea di soggetti che non hanno i requisiti per fruire delle tutele in questione. Molti migranti, o sarebbe il caso di dire irregolari, non solo sono già diciassettenni, ma spesso sono finti minorenni, per cui sono abusivi. In questo modo si danneggia anche chi è minore effettivamente. La stessa proposta di relazione ammette che molti Stati subordinano il diritto alla permanenza del minorenne non accompagnato alla protezione internazionale, mentre in Italia si è adottata una legislazione che ha favorito il crearsi di una situazione non sostenibile. Lo stesso ministro Minniti si trova ora ad affrontare una situazione non rimediabile, frutto di politiche del tutto inadeguate.

Con riguardo alla proposta n. 3, accetta la proposta di riformulazione della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte Rondini 1 e 2, indi | ai ringraziamenti del Presidente, nei con-

approva la proposta Rondini 3 (nuova formulazione).

Marco RONDINI (LNA) illustra la propria proposta n. 4, ritenendo che non si possa fare un elogio ad una legislazione che ha accomunato chi ha giustamente diritto a essere tutelato a chi invece non lo

Maria Chiara GADDA (PD) osserva che la definizione giuridica del fenomeno che si analizza, ossia la nozione di minore straniero non accompagnato, è una premessa logica e non sopprimibile della relazione. Inoltre, non capisce il riferimento ai diciassettenni, che in tutto il mondo sono considerati minori. Esiste una disciplina sull'accertamento dell'età ed a quella occorre far riferimento. Una relazione non può cambiare i testi legislativi.

Marialucia LOREFICE (M5S) rileva che molti migranti sono senza documenti e ricorda che la legge stabilisce, nel dubbio, la presunzione della minore età.

Edoardo PATRIARCA (PD) ricorda che la legislazione italiana sui minori stranieri non accompagnati è considerata all'avanguardia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta Rondini 4, indi le successive proposte Rondini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Dopo aver approvato la proposta 13 della relatrice, la Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte Rondini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Federico GELLI, presidente, ringrazia le componenti del gruppo di lavoro, onorevoli Carnevali, Colonnese e Lorefice, per il lavoro svolto, assieme ai consulenti della Commissione. Ritiene che si tratti di un argomento delicato, su sui la Commissione doveva fare la sua parte.

Elena CARNEVALI, relatrice, si associa

fronti delle colleghe e dello *staff* che ha collaborato.

Marialucia LOREFICE (M5S) ringrazia a sua volta la relatrice e ritiene che la relazione offra un utile strumento di comprensione, perché con un linguaggio accessibile passa in rassegna molteplici aspetti del problema dei minori stranieri non accompagnati.

La Commissione approva la proposta di relazione, con le modifiche apportate nella discussione odierna (*vedi allegato 2*).

Federico GELLI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, e ricorda che la relazione sarà trasmessa alla Presidenza della Camera per la pubblicazione con il DOC. XXII-*bis* n. 12.

La seduta termina alle 9.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Esame della relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

PROPOSTE EMENDATIVE

Al capitolo *Premessa*, paragrafo "i minori stranieri non accompagnati (m.s.n.a.) sono la principale categoria di soggetti vulnerabili ", quarto capoverso sopprimere il periodo da "In questa legislatura" a "strumenti appropriati".

Proposta 1 Rondini

Al capitolo Premessa, capoverso "i minori stranieri non accompagnati (m.s.n.a.) sono la principale categoria di soggetti vulnerabili "sesto capoverso dopo le parole "prospettive del sistema di accoglienza" aggiungere "e di rimpatrio".

Proposta 2 Rondini

Al capitolo *Premessa* sopprimere le parole da "Il sistema di norme vigenti" fino al termine del capitolo.

Proposta 3 Rondini

Al capitolo Premessa sopprimere le parola "vigenti".

Proposta 3 Rondini (nuova formulazione)

Sopprimere Il capitolo "Minori stranieri non accompagnati: chi sono?"

Proposta 4 Rondini

Sopprimere il capitolo "Il principio del superiore interesse del minore: divieto di espulsione dei minori stranieri non accompagnati".

Proposta 5 Rondini

Al capitolo "Sulla strada per la Relocation anche per i msna" al secondo capoverso dopo le parole "quella siriana" aggiungere ", mentre invece i paesi di origine dei minori non accompagnati maggiormente rappresentati in Italia, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza sugli sbarchi, aggiornati al 30 giugno 2017, sono Guinea, Bangladesh e Costa d'Avorio".

Proposta 6 Rondini

Al capitolo "Il diritto all'unità familiare e le difficoltà pratiche del ricongiungimento familiare per minori che dichiarano di avere parenti in (Italia o in altri Paesi europei), dopo le parole: ini altri paesi europei aggiungere le parole o nel Paese di origine.

Conseguentemente sostituire il paragrafo "L'affido familiare: solo per pochi costituisce un'alternativa alla vita in comunità" con il seguente: "Nel supremo interesse del minore e del suo diritto a preservare la propria identità, in particolare la nazionalità e le relazioni familiari, la Commissione ritiene debbano essere incentivate le indagini familiari nei paesi di origine ed adottate, con urgenza, tutte le misure più opportune, anche di carattere normativo, al fine di dare attuazione all' articolo 10 della Direttiva UE 2008/115 ai fini del rimpatrio nel paese di origine affinché il minore sia ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio."

Proposta 7 Rondini

Sopprimere il capitolo "Riconoscere i minori non accompagnati nell'ambito di un flusso migratorio misto: le tappe della faticosa ricerca di una soluzione".

Proposta 8 Rondini

Al capitolo "I dati sui minori stranieri non accompagnati in Italia", al paragrafo L'età dei m.s.n.a., al secondo periodo sopprimere le parole da "; ciò comporta" a "accelerati".

Proposta 9 Rondini

Sopprimere il capitolo *Il sistema di prima e di seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati*.

Proposta 10 Rondini

Al capitolo "Il sistema di prima e di seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati" al paragrafo "Occorre strutturare le iniziative propedeutiche alla piena integrazione" sopprimere le parole da: "Alla luce di quanto esposto" fino a "aggiornamento professionale".

Proposta 11 Rondini

Al capitolo "Il sistema di prima e di seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati" al paragrafo "Le regioni hanno competenza sull'inclusione sociale dei migranti e sugli standard delle strutture non governative per l'accoglienza dei m.s.n.a." sopprimere le parole da "Al posto di "fino a "complessivo del sistema".

Proposta 12 Rondini

Al capitolo "La posizione del Consiglio d'Europa", aggiungere infine:

«Lo scorso 8 giugno 2017, il Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha adottato le Conclusioni sulla protezione dei minori migranti¹.

Le Conclusioni evidenziano che proteggere tutti i minori migranti è una priorità in tutte le fasi della migrazione, nonché un aspetto integrato nell'approccio globale alla gestione del fenomeno migratorio; ribadiscono che gli Stati membri sono invitati a garantire il rispetto del principio del superiore interesse dei minori in tutte le politiche che li riguardano.

Il rispetto dell'interesse superiore dei minori "deve costituire un criterio fondamentale in tutte le azioni o le decisioni che li riguardano e nella valutazione dell'adeguatezza di tutte le soluzioni durature, come il reinsediamento, l'integrazione o il rimpatrio, a seconda della loro situazione e delle loro esigenze specifiche" e deve ispirare tulle le discussioni in corso "sulle proposte legislative relative alla riforma del sistema europeo comune di asilo".

Tra i temi affrontati nel documento vi sono la protezione dei minori da violenze, sfruttamento e tratta di esseri umani e l'accertamento rapido e affidabile dell'età, nonché la sensibilizzazione delle comunità locali sul tema della protezione.

In particolare, per quanto riguarda il tema della tratta, le Conclusioni ribadiscono la necessità di "affrontare le cause profonde della migrazione e la lotta contro i responsabili del traffico e della tratta di esseri umani in modo che i minori migranti, inclusi i minori non accompagnati, non si spostino irregolarmente in Europa, rischiando la propria vita durante tali spostamenti"»

1. http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/condusioni consiglioUE 080617.pdf».

Sopprimere il capitolo "Integrazione socio-lavorativa dei m.s.n.a.: il sistema delle doti nel modello Percorsi".

Proposta 14 Rondini

Sopprimere il capitolo "Considerazioni conclusive"

Proposta 15 Rondini

Al capitolo Considerazioni conclusive sopprimere i primi quattro capoversi.

Proposta 16 Rondini

Al capitolo "Considerazioni conclusive" sopprimere il paragrafo "La "Legge Zampa"".

Proposta 17 Rondini

Al capitolo "Considerazioni conclusive", al paragrafo La "Legge Zampa" sopprimere il primo periodo da "Molte" a "raggiungere".

Proposta 18 Rondini

Al capitolo "Considerazioni conclusive" sopprimere il paragrafo "Occorre qualificare gli interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".

Proposta 19 Rondini

Al capitolo "Considerazioni conclusive" sopprimere il paragrafo "Le difficoltà che ostacolano l'intergrazione".

Proposta 20 Rondini

Al capitolo "Considerazioni conclusive" sopprimere il paragrafo "Governance del sistema di protezione per i m.s.n.a.".

Proposta 21 Rondini

Al capitolo "Considerazioni conclusive" sopprimere il paragrafo "Occorre una agenzia nazionale per l'accoglienza?"

Proposta 22 Rondini

ALLEGATO 2

Esame della relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

PROPOSTA DI RELAZIONE

LA PROTEZIONE E L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Premessa

LA POLITICA

DELL'ACCOGLIENZA

È UNA POLITICA

GIOVANE

Il fenomeno dei flussi migratori ha assunto negli ultimi anni dimensioni decisamente più significative di quanto non fosse avvenuto nel decennio precedente, entrando a pieno titolo nelle priorità del dibattito pubblico e determinando la necessità di definire regole, competenze e finalità dell'approccio pubblico.

Non a caso la politica dell'accoglienza è stata definita una politica "giovane", che si sta definendo mentre il fenomeno si realizza. Oltretutto si tratta di un fenomeno che sta continuamente cambiando per dimensioni e per caratteristiche, all'interno di una comice comunitaria che a sua volta incide sugli assetti nazionali.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) SONO LA PRINCIPALE CATEGORIA DI SOGGETTI VULNERABILI In questo quadro così mutevole, sono molteplici gli aspetti che meritano un approfondimento. In particolare, in questa relazione ci si intende soffermare sulla categoria dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), che rientra per definizione nelle cosiddette categorie di soggetti vulnerabili.

La relazione fa parte di un flusso di attività che riguardano questo tema. In questa legislatura si sono infatti registrati notevoli passi in avanti non solo nella consapevolezza della questione, ma anche nella definizione di regole e strumenti appropriati.

A fianco dell'attività legislativa, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate ritiene opportuno fissare in un documento lo stato dell'arte, per cercare di capire cosa si è fatto, cosa servirebbe e quindi cosa resta da fare.

Il presente documento intende pertanto analizzare carenze, capacità e prospettive del sistema di accoglienza, particolarmente di quello destinato ai minori stranieri non accompagnati.

All'avvio di questa legislatura in Italia non esisteva, neanche a livello normativo, un sistema nazionale di protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e la maggior parte delle norme utilizzate per garantire la tutela e protezione di questa categoria non erano state pensate né scritte tenendo conto che si tratta di minori con esigenze specifiche.

FINO A QUESTA LEGISLATURA SI Il sistema di norme, a cui si faceva per analogia ricorso, disciplina il sistema di protezione posto a tutela di bambini che vengono a trovarsi, per

UTILIZZAVANO PER ANALOGIA LE NORME SUI MINORI ITALIANI ABBANDONATI una qualsiasi ragione, privi dell'assistenza di un adulto che sia per essi legalmente responsabile. In questi casi, gli organi giudiziari competenti sono chiamati ad adottare alcuni specifici provvedimenti nell'interesse superiore del minore, quali la tutela, l'affidamento e in alcune ipotesi la dichiarazione di adottabilità. Queste disposizioni, valide per tutti i minori, venivano e vengono applicate anche in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Tuttavia, tale applicazione per analogia mal si adatta a minori che, pur essendo privi di riferimenti genitoriali, sono, per la maggior parte, adolescenti, di origine straniera, arrivati in Italia da soli, dopo un lungo viaggio e tratti in salvo sulle coste italiane in seguito ad un soccorso in mare.

In mancanza di una chiara normativa di riferimento, negli anni si sono moltiplicate prassi difformi a livello locale che hanno complicato ulteriormente il quadro e reso differenziato, se non discriminatorio, il trattamento dei minori stranieri non accompagnati a seconda del territorio in cui vengono trasferiti a seguito del soccorso o in cui vengono rintracciati.

Tra queste prassi, alcune si sono rivelate virtuose, ed è importante prenderle in considerazione al fine di una loro applicazione a livello nazionale, attraverso una previsione legislativa *ad hoc*.

Con il presente lavoro, pertanto, si intende anche fomire informazioni utili a comprendere meglio il quadro di riferimento e ad individuare alcune tra le principali criticità e le migliori prassi esistenti nel garantire protezione ai minori stranieri non accompagnati.

I minori stranieri non accompagnati: chi sono?

La rilevante presenza nell'ambito dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati che ogni anno raggiungono il nostro Paese, in numero, peraltro incrementatosi in misura esponenziale nell'ultimo triennio, ha, da ultimo, indotto il legislatore a considerare tale problematico aspetto del più ampio fenomeno migratorio in chiave non più emergenziale ma strutturale prevedendo, quindi, interventi normativi specifici.

IL DECRETO
LEGISLATIVO N.
142/2015 FORNISCE
LA DEFINIZIONE DI
MINORE STRANIERO
NON ACCOMPAGNATO

In tale direzione ci si è mossi con il **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo, che, nel dettare specifiche disposizioni sull'accoglienza di tutti i minori non accompagnati - senza alcuna distinzione fra richiedenti asilo e non (norme prima contenute in maniera frammentata in più provvedimenti) - per la prima volta fornisce anche una definizione ampia di minore straniero non accompagnato. L'articolo 2, comma 1, lettera e), definisce minore non accompagnato "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale".

LA LEGGE 7 APRILE
2017, N. 47
(DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI MISURE
DI PROTEZIONE DEI
MINORI STRANIERI
NON
ACCOMPAGNATI)

La definizione è sostanzialmente ripresa anche nella **legge 7 aprile 2017, n. 47** (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), che, nell'ottica di delineare un sistema di *governance* con pianificazione ed armonizzazione di tutti gli interventi più idonei per la tutela del MSNA e la garanzia del suo diritto alla protezione, alla rappresentanza, all'accoglienza ed all'integrazione, introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia, con la finalità di dettare, finalmente, una disciplina unitaria organica.

Il principio del superiore interesse del minore: divieto di espulsione dei minori stranieri non accompagnati

TUTELA DEL
SUPERIORE
INTERESSE DEL
MINORE

L'articolo 28 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") codifica il principio del "superiore interesse del minore", già in precedenza sancito dalle fonti sovranazionali, a partire dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio 1991, n. 176. Tale principio è stato, da ultimo, ribadito all'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con riferimento all'applicazione al minore straniero delle misure di accoglienza.

L'ESPULSIONE DEL MINORE NON È CONSENTITA Il primo corollario di tale principio, per quanto attiene ai minori stranieri, è quello dell'inespellibilità del minore.

L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede, infatti, che: «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi» ancorando, quindi, il divieto alla semplice circostanza della minore età, fatta salva l'ipotesi in cui ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Diversamente, nella maggior parte dei Paesi europei, il diritto al soggiorno viene subordinato alla richiesta di protezione internazionale, con conseguente forte limitazione dei diritti dei minori stranieri alla permanenza sul territorio nazionale.

Nella citata legge n. 47 del 2017, tale divieto di espulsione viene rafforzato con riguardo ai minori stranieri non accompagnati, in un'ottica di evidente maggiore tutela di tale categoria di minori, ritenuti particolarmente vulnerabili. L'articolo 3, infatti, inserendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 19 appena citato, sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati («1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati») escludendo, quindi, nei loro confronti anche la possibilità di applicazione della deroga, pure prevista dal successivo comma secondo sopra riportato, nell'ipotesi di ricorrenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Conseguentemente, viene aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione (ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge) ovvero ai minori non accompagnati, prevedendo, al contrario, che anche ad essi si applichi il divieto assoluto di respingimento introdotto con il nuovo comma 1-bis

dell'articolo 19 del T.U.

Il minore straniero non accompagnato, secondo la previsione di cui all'articolo 28 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione) ha diritto di ottenere il permesso di soggiomo per minore età, per il solo fatto di essere minorenne ed è, quindi, inespellibile. Tale permesso, rilasciato ai minori di età superiore a quattordici anni, secondo la norma citata "è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi d'origine". Il permesso per minore età viene rilasciato in via residuale, ossia quando non si abbia diritto al rilascio di altro titolo di soggiorno e la relativa domanda deve essere presentata dal soggetto esercente i poteri tutelari sul minore.

Risulta evidente che eventuali ritardi nella nomina del tutore si ripercuotono sulla possibilità per il minore non accompagnato di ottenere tempestivamente il detto permesso di soggiorno.

ANCHE I MINORI IRREGOLARI SONO ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Un ulteriore corollario del principio del superiore interesse del minore attiene alla materia sanitaria. In questa direzione va segnalata con soddisfazione l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 (*Livelli essenziali di assistenza – LEA*), che all'articolo 63, comma 4, prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono comunque iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufiuiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.

LA CRITICITÀ
LEGATA ALLA
RICHIESTA DEL
DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO

Dall'audizione del 21 marzo 2017 del Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, dott.ssa Filomena ALBANO, sono emerse altre criticità legate ad una difforme applicazione nelle diverse realtà territoriali della norma testé richiamata sul rilascio del permesso di soggiorno per minore età: "Dall'ascolto (n.d.r. dei minori non accompagnati) sono emerse anche altre criticità, come, per esempio, una grande difformità nel rilascio del permesso di soggiorno per i ragazzi. Come sapete, loro potrebbero ottenere il permesso di soggiorno per minore età, ma questo in alcuni contesti territoriali avviene soltanto previa esibizione di documenti identificativi che i ragazzi non hanno. Questo accade un po' a macchia di leopardo in Italia e anche su questo l'Autorità di garanzia, che rappresento, ha provveduto a inoltrare una nota al Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, per chiedere il rilascio tempestivo del permesso di soggiorno per minore età, anche perché il mancato rilascio produce un effetto abbastanza anomalo, vale a dire la presentazione indiscriminata di domande di protezione internazionale e, quindi, ingolfa in questo senso la macchina della giustizia in maniera a volte inutile".

Anche su questo aspetto va riscontrata l'emanazione della circolare del 24 marzo 2017 del Ministero dell'Interno¹, intervenuta per chiarire che le Questure possono rilasciare il permesso di soggiorno per minore età, pur in assenza del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano disponibili.

ORASIPUÒCHIEDEREILPERMESSODISOGGIORNOANCHEPRIMADELLANOMINA DEL TUTORE

LA CONVERSIONE
DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO PER
MINORE ETÀ

Anche su questo specifico punto, la legge n. 47 del 2017 contempla un'utile modifica della vigente disciplina normativa prevedendo la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, e anche prima della nomina del tutore (articolo 10).

Al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo – c.d. conversione del permesso di soggiorno per minore età - solo se sono in possesso di determinati requisiti:

- ✓ essere arrivati in Italia 3 anni prima del compimento dei 18 anni;
- essere stati ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile di almeno 2 anni;
- ✓ essere affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela.

I REQUISITI PER LA
CONVERSIONE E IL
PARERE DEL
MINISTERO DEL
LAVORO

In tale ipotesi, l'ente gestore del progetto deve garantire e provare che il minore ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato. In tutti gli altri casi – nella pratica di gran lunga i più ricorrenti – il minore straniero non accompagnato, sottoposto a tutela o affidato, può ottenere la conversione del permesso di soggiorno solo previo parere positivo da parte della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, generalmente, si basa sulla relazione avuta dai Servizi Sociali del Comune in cui il minore si trova.

Recentemente, l'anzidetta Direzione generale ha emanato delle "Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)" nell'intento di rendere più uniforme l'applicazione sul territorio italiano della norma citata e, nel contempo, di fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere.

¹ Consultabile al seguente indirizzo: http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_minori_min_interno_24_3_017.pdf

La Direzione generale ha chiarito che il parere, avente natura di "atto endo-procedimentale", è obbligatorio ma non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età. Ha, quindi, esplicitato che potrebbero ricorrere i presupposti per la formulazione di un parere positivo nell'ipotesi di permanenza del minore nel territorio dello Stato per un periodo di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore. Ha, altresì, precisato che il parere positivo potrà essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

Commissione di inchiesta

LE CRITICITÀ DELLA PROCEDURA CONVERSIONE DEL **PERMESSO**

Nella pratica, la Commissione ha potuto rilevare che i minori stranieri non accompagnati che arrivano al compimento dei 18 anni, per la conversione del permesso di soggiorno, si imbattono spesso in diverse criticità dovute a fattori come il ritardo della nomina del tutore, che determina l'impossibilità a volte per il minore di cominciare un percorso di integrazione utile all'ottenimento della conversione del permesso di soggiorno stessa. Il medesimo risultato si verifica, peraltro, anche nei numerosi casi in cui il minore entra in Italia già da diciassettenne, in ritardo per intraprendere il percorso di integrazione come previsto dalla legge.

Un'altra criticità, analogamente a quanto si è visto per il rilascio del permesso per minore età, può essere individuata nella difficoltà ad ottenere il passaporto. Rispetto a quest'ultimo punto, infatti, va evidenziato che le Ambasciate richiedono cospicua documentazione, nella generalità dei casi difficile da reperire per il neo maggiorenne nel proprio Paese di origine. Infatti, in molti Stati non esistono adeguati uffici di anagrafe, per tacere del complesso iter burocratico che comporta un elevato costo per il rilascio del passaporto.

LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE COME STRUMENTO SUPPLETIVO DELLA CONVERSIONE DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ LEGGE N. 47/2017: POSSIBILITÀ DELL""ACCOMPA-GNAMENTO" AI 21 ANNI

Tutto ciò premesso, accade spesso che i minori riescano a garantirsi una regolarità sul territorio italiano al compimento del diciottesimo anno di età solo se richiedono la protezione internazionale. L'afflusso di numerosissime richieste di protezione internazionale determina, tuttavia, un rallentamento nell'espletamento delle relative pratiche, con lunghissimi tempi per l'attesa dell'audizione da parte della Commissione Territoriale.

La più volte citata legge n. 47 del 2017, all'articolo 13 novella l'articolo 32 del testo unico sull'immigrazione anche su questo punto, con l'evidente intento di ovviare ad alcune delle criticità palesatesi nella pratica. In primo luogo, prevede - novellando la disposizione citata - che il mancato rilascio del parere richiesto non legittimi il rifiuto del rinnovo del permesso

di soggiorno, codificando la prassi secondo cui il parere della Direzione generale del Ministero del lavoro riveste carattere obbligatorio ma non vincolante. Pertanto, anche in difetto di tale parere, si può procedere. In secondo luogo, rende applicabile anche al procedimento di conversione del permesso di soggiorno l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20, commi da 1 a 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Va infatti ricordato che il comma 4 dello stesso articolo 20, prevede che l'istituto non si applica, tra gli altri, ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza. Con la citata novella legislativa, nell'ipotesi di silenzio da parte dell'amministrazione competente al rilascio di un provvedimento amministrativo, la domanda si intende accolta decorso il termine di 30 giorni (o diverso, se previsto). Di particolare rilievo, infine, risulta il disposto del secondo comma dell'articolo 13 della legge, che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età, su disposizione del Tribunale per i Minorenni dietro segnalazione dei servizi sociali, per il minore che "pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia". La norma, infatti, sembra fornire una prima risposta – si vedrà poi nella prima applicazione quanto efficace - alle rilevanti problematiche di inclusione sociale che spesso emergono repentinamente quanto drammaticamente al momento del compimento da parte del minore della maggiore età, di fatto prevedendo una sorta di "accompagnamento" in un percorso di inserimento sociale del minore straniero verso l'età adulta.

In conclusione, esistono ad oggi numerose criticità che si auspica possano essere superate e risolte per via dei nuovi interventi normativi.

Sulla strada per la Relocation anche per i msna

L'ASSENZA DI RISULTATI DELLA MISURA DELLA RELOCATION Come riportato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione (2017/2685(RSP)), dall'Italia finora sono stati ricollocati solo 2 minori. Non a caso, il Parlamento europeo, tra gli impegni approvati, "invita gli Stati membri a dare la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati e degli altri richiedenti vulnerabili".

Per l'applicabilità della disciplina sulla *relocation*, le nazionalità dei potenziali beneficiari che giungono nel nostro Paese sono quella eritrea e quella siriana². Si ricorda che possono beneficiame i richiedenti asilo appartenenti a quelle nazionalità che hanno ricevuto un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75% sulla base dei dati EUROSTAT dell'ultimo quadrimestre.

I Paesi che ad oggi hanno dato il benestare alla *relocation* di minori stranieri non accompagnati sono il Belgio, la Germania, l'Olanda, la Norvegia, la Svizzera mentre il Regno Unito ha dato disponibilità ai sensi del cosiddetto Dubs Amendment³.

Il Paese di destinazione del minore verrà valutato dall'**Unità Dublino**⁴ sulla base di diversi criteri volti a garantire il superiore interesse del minore, fra cui i legami familiari o affettivi e la lingua conosciuta.

Per rendere più scorrevole – o più praticabile - la procedura per la realizzazione della *relocation*, si registra un attivo interesse delle istituzioni interessate. Alla Commissione, in particolare, risulta l'esperienza romana, che è approdata all'approvazione di un protocollo che vede una collaborazione diretta e costante fra Ufficio del Giudice tutelare presso il Tribunale civile di Roma, il Comune di Roma – V Dipartimento Ufficio Immigrazione - e l'Unità Dublino, oltre la partecipazione di *Save the Children* e *Oim*⁵. Al momento, grazie ad un tavolo interistituzionale

² Dal sito EASO - che è l'Agenzia responsabile del programma di ricollocamento – si legge che: "The eligible countries as of 1st July 2017 are now Eritrea, Bahamas, Bahrain, Bhutan, Qatar, Syria, United Arab Emirates and Yemen or a stateless person previously residing in one of these countries."

³ Si tratta di una modifica alla normativa del Regno unito sull'immigrazione, proposta da Lord Alf Dubs. Con l'introduzione della sezione 67 all'Immigration Act del 2016 si dà incarico al Governo di accogliere minori stranieri non accompagnati in aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dagli accordi intercorsi. Mentre Sir Dubs aveva quantificato in 2.000 minori i possibili beneficiari della misura aggiuntiva, da notizie degli organi di nformazione sembrerebbe che il Governo intenda fermarsi alla quota di 350 minori accolti vedi: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/19/section/67/enacted e http://www.bbc.co.uk/newsround/38932500

⁴ L'"Unità Dublino" è una struttura amministrativa incardinata nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo. La struttura è preposta a determinare lo Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (o apolide) ai sensi della cd. normativa Dublino (Regolamento UE 604/2013, in combinato disposto con il regolamento EURODAC n. 603/2013).

⁵ Il protocollo prevede:

[✓] la presa in carico del MSNA potenzialmente beneficiario della *relocation*;

promosso dalla Commissione Europea a cui partecipano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Comune di Roma, Easo, OIM, Save the Chidren, UNHCR, si sta mettendo a punto un sistema per accogliere i minori da ricollocare in centri appositamente dedicati e così accelerare le procedure per la *relocation*.

[✓] la segnalazione immediata al Presidente della Prima Sezione-bis del Tribunale di Roma – Ufficio tutele ai fini della nomina del tutore entro 48 ore, come dall'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

[√] due appuntamenti settimanali fissi per la redazione del modello C3 presso l'Ufficio immigrazione a favore dei tutori che accompagnano i MSNA, con la possibilità di avere supporto da parte del personale EASO;

[✓] la segnalazione del caso all'Unità Dublin (il sistema informatico della Questura evidenzia automaticamente i potenziali beneficiari di *relocation*)

[✓] la segnalazione da parte dell'Unità Dublino italiana all'analoga autorità del Paese di destinazione, competente a verificare la situazione nel Paese di destinazione e accordare il trasferimento;

[√] una volta terminata l'istruttoria, l'Unità Dublino italiana emette un decreto di trasferimento che viene notificato
al tutore;

[✓] il tutore invia la richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare per il trasferimento. Il provvedimento del Giudice tutelare viene notificato dallo stesso Tribunale al tutore, che a sua volta informerà la Questura – Ufficio Immigrazione;

[✓] l'Ufficio Immigrazione, non appena ricevuto il decreto di trasferimento emette un "lasciapassare Dublino"

[✓] il trasferimento del minore avviene con l'accompagnamento di personale dell'OIM (grazie ad una convenzione con il Ministero del lavoro)

Il diritto all'unità familiare e le difficoltà pratiche del ricongiungimento familiare per minori che dichiarano di avere parenti (in Italia o in altri Paesi europei)

IL MINORE HA
DIRITTO AD ESSERE
EDUCATO NELLA SUA
FAMIGLIA

Come previsto all'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, "il minore ha diritto ad essere educato nella sua famiglia" e come previsto dall'art. 8 della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio 1991, n. 176), "gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti dalla legge (vedi anche art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Tuttavia, le norme che disciplinano il ricongiungimento dei minori stranieri non accompagnati con un loro familiare presente in Italia o in Europa e la loro attuazione pratica non sono pienamente in grado di garantire loro questo diritto.

La difficoltà nel poter raggiungere i propri parenti in modo regolare è tra le principali cause della "scomparsa" dei minori o, per meglio dire, del loro allontanamento dai luoghi di frontiera, con conseguente esposizione ad elevati rischi (sfruttamento lavorativo e sessuale e coinvolgimento in attività illegali).

Sono 5.190 i minori stranieri non accompagnati che si sono resi irreperibili dopo essere stati segnalati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁶.

L'attuale normativa prevede un trattamento diverso per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Se un minore straniero non accompagnato si trova in Italia e chiede protezione internazionale, la normativa che disciplina i requisiti e le modalità per il suo ricongiungimento con un familiare che vive in un altro Paese europeo è il **Regolamento Europeo 26 giugno 2013 n. 604 (c.d.** *Regolamento Dublino III).* In modo innovativo rispetto a quanto previsto nel Regolamento Dublino II, l'attuale normativa dispone che la presenza di un parente in un altro Paese europeo è di per sé sufficiente a far avviare la procedura di ricongiungimento familiare; il Paese in cui il parente vive non può più decidere se accettare o meno il minore, ma è obbligato a farlo, seppur in presenza di determinate condizioni: deve innanzitutto sussistere la prova del legame familiare e il parente deve possedere determinati requisiti (essere regolarmente soggiomante ed essere in grado di farsi carico del minore) ai quali dovrebbe comunque essere possibile derogare se il

⁶ *Ministero del Lavoro*, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 3. Vedi anche il paragrafo sui dati relativi ai MSNA irreperibili, a pagina 52.

ricongiungimento realizza il superiore interesse del minore.

Criticità: L'iter per realizzare il ricongiungimento familiare sotto il Regolamento Dublino III comporta una tempistica troppo lunga. La procedura per il ricongiungimento familiare, innanzitutto, risente delle criticità del sistema di accoglienza per i minori quale ad esempio quella legata ai ritardi nella nomina del tutore: tale ritardo blocca l'avvio della procedura per la richiesta di protezione internazionale (numerosi Uffici dell'Immigrazione non accettano la presentazione della richiesta di protezione internazionale in assenza del tutore). Ai ritardi dovuti alle pratiche amministrative, si aggiungono spesso le ordinarie difficoltà o comunque le tempistiche necessarie per l'accertamento del vincolo familiare, la raccolta dei documenti a riprova prima del suddetto vincolo, dell'idoneità del parente di prendersi cura del minore nonché la valutazione del suo superiore interesse.

Buona prassi: Procedure Operative Standard e Raccomandazioni del Progetto Pruma (Promoting Family Reunification and Transfer for Unaccompanied Minor Asylum Seekers, under the Dublin Regulation). Il progetto, della durata di 12 mesi e iniziato a dicembre 2013, ha coinvolto IOM, Save the Children, Praxis, Coop. Civico Zero e si è svolto in Italia, Malta, Grecia, Francia, Regno Unito, Norvegia e Germania, ed ha avuto come obiettivo generale la creazione di un meccanismo di coordinamento sostenibile e solido per lo sviluppo e l'attuazione di procedure operative standard inerenti il ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati richiedenti asilo nell'ambito del regolamento di Dublino III, al fine di garantire che le esigenze dei minori non accompagnati richiedenti asilo siano debitamente prese in considerazione e che i loro diritti siano rispettati.

RACCOMANDAZIONI UNICEF

Nel Rapporto curato dall'UNICEF in collaborazione con il CNR dal titolo "Sperduti: storie di minorenni arrivati soli in Italia", pubblicato a maggio 2017, viene sottolineato con particolare enfasi il diritto del minorenne al ricongiungimento familiare, auspicando un miglioramento della legislazione comunitaria e dei singoli Stati membri, in modo, tra l'altro, da estendere il diritto al ricongiungimento familiare anche ai beneficiari della protezione sussidiaria, prevedere procedure abbreviate per i casi che riguardino minorenni e investire nella formazione dei funzionari che si occupano della materia.

In proposito, va chiarito che il ricongiungimento familiare auspicato dall'UNICEF ha una estensione maggiore del ricongiungimento riconosciuto nel quadro del Regolamento n. 604 del 2013, sopra descritto. Nell'ottica UNICEF il ricongiungimento non riguarda solo l'ipotesi del raggiungimento di parenti presenti in Europa, ma anche quella dell'arrivo nei Paesi di sbarco o di presenza del minore dei parenti rimasti nei paesi di origine.

Nell'ordinamento italiano, il ricongiungimento con i familiari

provenienti dai Paesi di origine è regolato dall'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Commissione di inchiesta

Inoltre, in Italia, con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, in applicazione della direttiva 2011/95/UE, i titolari di protezione sussidiaria sono stati eguagliati ai titolari di status di rifugiato con riferimento ai requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare.

AFFIDO FAMILIARE

Quando un minore dichiara di avere parenti in Europa, ma **non è** un richiedente asilo, al fine di essere riunito ai suddetti parenti, dovrà seguire l'iter dell'affido familiare come previsto dalla legge n. 184 del 1983, come modificata in dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

Criticità: il riconoscimento delle sentenze italiane di affidamento di un minore ad un parente che vive in un altro Paese europeo non è pacifico.

Buona prassi: Al fine del superamento della criticità individuata potrebbe rilevarsi utile una definitiva chiarificazione riguardo la recente ratifica da parte dell'Italia (legge 18 giugno 2015, n. 101) della Convenzione dell'Aja del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori. Nello specifico, per la materia che ci interessa, con questa Convenzione si è stabilito che le misure di protezione dichiarate esecutive in un altro Stato sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dallo stesso e conformemente alla propria legge. Ciò scioglie molti nodi per il buon esito della riunificazione, perché il provvedimento di affido emesso dalla nostra Autorità Giurisdizionale avrebbe valenza in Europa, ovviamente negli Stati firmatari della presente Convenzione.

L'AFFIDO FAMILIARE: SOLO PER **POCHI** COSTITUISCE UN'ALTERNATIVA ALLA VITA COMUNITÀ

Nella prassi l'affido familiare di minori non accompagnati è poco diffuso e il collocamento in comunità per minori continua ad essere la prima opzione. Nel 2017 risultano 204 minori ricollocati in nuclei familiari.

La legge n. 47 del 2017, all'articolo 7 ("Affidamento familiare"), ceca di invertire questo dato. Con una novella alla legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), si prevede che gli enti locali possano promuovere "la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza". Anche in questo caso, peraltro, la nuova disciplina legislativa indica una direzione di marcia, senza poter affiancare alla indicazione della priorità di intervento un supporto finanziario. Infatti la stessa legge n. 47 chiarisce che dalla disposizione ricordata "non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci".

Criticità: non sempre i servizi sociali del Comune e i tribunali per i Minorenni attivano e mantengono attivo l'elenco delle famiglie disponibili all'affido; inoltre, non sempre tali famiglie sono adeguatamente informate e preparate ad accogliere adolescenti soli di origine straniera con un vissuto spesso traumatico alle spalle.

Buone prassi: affidi omoculturali Regione Emilia-Romagna.

Riconoscere i minori non accompagnati nell'ambito di un flusso migratorio misto: le tappe della faticosa ricerca di una soluzione

L'ACCERTAMENTO SOCIO-SANITARIO DELL'ETÀ

Il tema della corretta e pronta identificazione del minore e dell'accertamento socio-sanitario dell'età nei casi dubbi è all'evidenza di assoluta centralità nel sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, in quanto strettamente funzionale alla applicazione senza ritardo delle misure di protezione specificamente previste nei confronti di tale categoria di soggetti vulnerabili.

Il primo incontro con il minore può avvenire a seguito di uno sbarco, di un arrivo per via aerea o per un rintraccio sul territorio. Nei luoghi di sbarco, in particolare, l'immediato soccorso e la prima assistenza dei MSNA è garantita dalle Forze di polizia, coadiuvate dai presidi sanitari e dagli Enti ed Associazione di volontariato autorizzate dal Ministero dell'Interno.

L'OBBLIGO DELLE IMPRONTE DIGITALI SCATTA DOPO I 14 ANNI

STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA DEDICATE AI MINORI Per i minori stranieri non accompagnati con più di 14 anni sussiste, come per gli adulti, l'obbligo di rilasciare le impronte digitali che, insieme, alle generalità dichiarate vengono inseriti nella banca dati AFIS e Eurodac.

L'articolo 19 decreto legislativo n. 142 del 2015, dispone (comma 1) che, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza "a loro destinate" (secondo la novella recata dalla legge n. 47 del 2017), dove permangono per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giomi⁷, all'identificazione, che si deve concludere entro 10 giorni (nuovamente, secondo la novella recata dalla ricordata legge n. 47 del 2017), e all'eventuale accertamento dell'età. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.

Il tema delle modalità di accertamento dell'età del minore è stato al centro di una progressiva evoluzione, di cui si darà conto.

Il Parlamento ha risposto alle lacune e incertezze esistenti con gli artt. 4 e 5 della legge n. 47 del 2017, che, oltre a prevedere, con finalità acceleratoria dei tempi delle procedure di identificazione ed accertamento dell'età del MSNA, la riduzione del tempo massimo di permanenza presso

⁷ Il termine massimo di permanenza, precedentemente previsto in 60 giorni, è stato così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 7 aprile 2017, n. 47.

le strutture di prima accoglienza da sessanta a trenta giorni (articolo 4), coma appena accennato, detta – con l'introduzione di un **nuovo articolo 19-bis nel decreto legislativo n. 142 del 2015** - una disciplina dettagliata per la procedura di identificazione del minore straniero non accompagnato che definisce in modo chiaro la successione graduale degli interventi da compiere da parte dei vari soggetti istituzionali coinvolti ai fini dell'identificazione e, nel contempo, stabilisce alcune fondamentali garanzie sostanziali e procedurali a tutela dei minori.

OBBLIGO COLLOQUIO DΙ

Il nuovo articolo 19-bis prevede che, nel momento in cui il minore straniero non accompagnato entra in contatto o viene segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, alla presenza di un mediatore culturale e secondo la procedura da stabilirsi con un emanando DPCM nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

LA MINORE ETÀ È PRESUNTA IN CASO DI DUBBIO

L'identità di un MSNA è accertata dalle autorità di Pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato e, solo in caso di dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvo i casi di esposizione da pericolo di persecuzione del minore specificamente previsti.

Nel caso di permanenza di dubbi fondati circa l'età dichiarata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età, che devono essere svolti in un ambiente idoneo, con un approccio multidisciplinare, da professionisti specializzati ed eventualmente in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose della persona.

Viene sempre salvaguardato il diritto all'informazione del minore che, deve essere - con le modalità ed i mezzi più adeguati - reso edotto, unitamente al suo tutore, circa la possibilità di sottoposizione ad accertamenti medici, sulla tipologia degli accertamenti, sui possibili esiti e sulle conseguenze di questi.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento e, nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

In caso di accertamento dubbio, la minore età è presunta ad ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni.

Non possono qui non evidenziarsi alcuni dubbi interpretativi cui la norma, invero di non perspicua formulazione, dà luogo, soprattutto sotto il profilo delle competenze giurisdizionali.

CRITICITÀ L_A DELL'ORGANO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Non è chiaro se il provvedimento di attribuzione dell'età, di cui al comma 9 dell'articolo 19-bis, di nuova introduzione, sia un provvedimento giurisdizionale, come peraltro parrebbe evocare l'uso del termine "reclamo" per la sua impugnazione. In caso affermativo, non è indicato quale sia il giudice competente tra il giudice tutelare e il Tribunale per i minorenni (per quanto riguarda l'omonimo provvedimento per i minori stranieri vittime di tratta, il D.P.C.M. n. 234 del 2016, di seguito descritto, prevede esplicitamente la necessità di provvedimento del giudice tutelare).

DIFFERENZA DΙ DISCIPLINA TRAMINORI VITTIMA DI TRATTA E ALTRI **MSNA**

Sin d'ora, peraltro, può rilevarsi un'irragionevole diversità di previsione normativa in ordine all'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente per l'avvio della procedura di accertamento socio-sanitario dell'età:

- per i minori vittime di tratta, è espressamente previsto sia il giudice tutelare dal citato D.P.C.M. n. 234 del 2016 (articolo 3, comma 1);
- per tutti gli altri MSNA, è indicata nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori (legge n. 47 del 2017).

Appare evidente, in considerazione della natura di autorità giudiziaria requirente e della funzione istituzionale di tutela dei minori attribuita al P.M. minorile, che la previsione della competenza in materia alla Procura della Repubblica minorile sia preferibile.

Opportuno sarebbe stato anche armonizzare la procedura a quella già prevista per i MSNA vittime di tratta, uniformandone modalità e standard di garanzia del minore. In particolare, si dovrà dettare una disciplina precisa delle singole fasi della procedura e disciplinare la facoltà del minore, attraverso il proprio tutore, di opporsi a singoli accertamenti, così come effettivamente già previsto dal D.P.C.M. n. 234 del 2016 per i minori vittime di tratta.

COMUNICAZIONE PRESENZA DEL MINORE NON ACCOMPAGNATO:

GIUDICE TUTELARE

OBBLIGHI

IMMEDIATA

DELLA

- PROCURATORE DEL TRIB. MINORENNI
- Trib. minorenni

Si ricorda che il comma 5 dell'art. 19 decreto legislativo n. 142 del 2015, non modificato dalla legge n. 47 del 2017, prevede a carico dell'Autorità di Pubblica sicurezza obblighi di immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle

• MINISTERO DEL LAVORO

politiche sociali, che ha competenze in ordine al censimento e monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

In passato, in mancanza di una normativa chiara a livello nazionale, si era prodotta a livello locale una difformità di prassi, con il prevalente utilizzo dell'esame radiografico del polso per l'accertamento dell'età (esame che, come ampia letteratura medica conferma, non è adeguato a tale funzione e che ha un margine di errore di +/- 2 anni), anche in casi di palese minore età o senza la preventiva richiesta di documentazione anagrafica, con conseguente rischio di erronea identificazione e indebito trattenimento di minori in centri per adulti, financo nei centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), ora trasformati in Centri permanenti per il rimpatrio (C.P.R.). Per converso, esiste anche il pericolo che degli adulti vengano erroneamente identificati come minorenni e alloggiati in strutture per minori, mettendo a rischio questi ultimi e abusando del sistema di protezione a loro riservato. Ad esempio, è stato fatto presente che, a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che prevede che il completamento della procedura di identificazione dei migranti che si dichiarano minori avvenga nelle strutture individuate per la loro prima accoglienza, sono aumentati i casi in cui la dichiarazione di minore età non viene in alcun modo contestata, neppure nei casi di palese maggiore età, con conseguente presenza di numerosi adulti, sedicenti minori, in strutture per minori.

IL PERICOLO DELLA PROMISCUITÀ DI PRESENZA DI MAGGIORENNI NEI CENTRI PER MINORI

La Commissione, in occasione dell'attività ispettiva effettuata presso i centri di accoglienza (da ultimo, a Cona), ivi compresi gli *hotspots* (in particolare, Pozzallo), ha del resto potuto direttamente constatare la presenza di soggetti minori o verosimilmente tali, accolti in strutture per loro inidonee, presso le quali permanevano anche per periodi di tempo protratti. Tale situazione, oltre che per la difficoltà di reperire posti nelle strutture recettive a loro destinate, non infrequentemente è legata anche alle lungaggini delle procedure di accertamento dell'età, causate da vari fattori quali il ritardo nella nomina dei tutori, le incertezze riguardo alle competenze dei vari soggetti istituzionali coinvolti in ordine alla segnalazione dei casi dubbi e all'avvio della procedura e l'obiettiva confusione circa le modalità della procedura stessa.

Anche la Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dott.ssa Filomena ALBANO, in occasione della già menzionata audizione del 21 marzo 2017, ha riferito che, nel corso dell'attività di monitoraggio sulle strutture di prima accoglienza recentemente avviata dal suo ufficio, ha potuto constatare che presso tali strutture spesso i minori non approdano direttamente dai luoghi di sbarco o comunque di loro rintraccio sul territorio, ma da altri centri destinati agli adulti. Ciò avviene in quanto spesso non dichiarano subito la loro minore età e questa non viene conseguentemente tempestivamente accertata. Inoltre, accade spesso che presso le strutture di prima accoglienza, dove i minori dovrebbero permanere solo per il tempo strettamente necessario all'identificazione ed

all'eventuale accertamento dell'età e, comunque per non più di sessanta giorni (ridotti a trenta dalla legge n. 47 del 2017), essi in realtà rimangano per periodi di tempo assai più lunghi.

Nel corso dell'audizione del Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, **Tomáš Boček**, svoltasi lo scorso 31 maggio, lo stesso Boček ha fatto presente di aver incontrato, nell'*hotspot* di Lampedusa, 13 ragazze minorenni: "La metà era nell'hotspot da più di due mesi".

Sul tema si sono via via succeduti vari interventi, incompiuti o parziali. Prima dell'approvazione della legge n. 47 del 2017, nel nostro ordinamento non esisteva, infatti, una norma di applicazione generale che specificasse chiaramente quando e come procedere ad un accertamento medico, o per meglio dire, socio-sanitario dell'età dichiarata.

Esistevano, invece, norme che disciplinavano singole fasi della procedura o per lo più applicabili con riferimento al processo penale a carico di minori (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e articolo 349 c.p.p.) ed ai minori stranieri richiedenti asilo (articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Già prima della legge n. 47 del 2017, al momento del primo approccio dell'Autorità di Pubblica sicurezza con il minore migrante, gli operatori si avvalevano della collaborazione di un mediatore culturale per chiedere al minore le generalità e, al fine di certificare la corretta età dichiarata dal migrante, chiedevano l'esibizione di eventuali documenti di identità; qualora fossero insorti fondati dubbi rispetto alla minore o maggiore età dichiarata, veniva concessa inoltre al migrante sprovvisto di documenti la possibilità di recuperame una copia dal Paese di origine e, in mancanza, se non si fosse trattato di un richiedente asilo, di chiedere il supporto delle Ambasciate.

In tal senso l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 ("Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286") prevedeva che l'identità del minore fosse accertata dalle Autorità di Pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. Qualora tali tentativi non fossero esperibili o non fossero andati a buon fine, era possibile procedere ad una valutazione dell'età dichiarata attraverso esami medici. Tale decisione era, tuttavia, di competenza dell'Autorità Giudiziaria, previo il consenso informato del migrante.

Con **circolari ministeriali** ("Linee guida sui minori stranieri non accompagnati") impartite dalla Direzione generale competente del

Ministero del lavoro - 19 dicembre 2013 - e circolari del Ministero dell'interno del 9 luglio 2007 e del 25 luglio 2014 – si era previsto che, in caso di mancanza di documenti attestanti l'età del migrante e qualora sussistesse un fondato dubbio in merito alla veridicità della dichiarazione di essere minorenne, l'età dovesse essere accertata dagli organi competenti nel rispetto dei diritti e delle tutele previste per le persone minori di età e secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2014 e, qualora, all'esito delle indagini, permanesse un dubbio sulla minore età, questa dovesse presumersi, in applicazione analogica della presunzione di minore età prevista in ambito penale.

IL PROTOCOLLO
ASCONE DEL 2009

Risale poi al 2007 la costituzione del primo gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dal dott. Ascone, incaricato in sede di Conferenza dei Servizi di redigere un protocollo per disciplinare l'accertamento dell'età. Nel 2009 il gruppo tecnico ha prodotto un documento (c.d. Protocollo Ascone) che, pur avendo ricevuto anche il parere del Consiglio Superiore di Sanità, non ha mai acquisito valenza giuridica e, pertanto, in mancanza di adeguata divulgazione, non ha trovato applicazione omogenea. In ogni caso, tale protocollo, si limitava a disciplinare gli aspetti strettamente medici, senza specificare gli aspetti procedurali e preliminari, sopra descritti, generalmente prevedendo che l'accertamento medico dell'età dichiarata si dovesse svolgere "come extrema ratio".

PROTOCOLLO PER
L'IDENTIFICAZIONE
DELL'ETÀ DEI
MINORI NON
ACCOMPAGNATI
(2016)

Il 3 marzo 2016 è stato da ultimo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati", che aggiorna il Protocollo Ascone e lo integra delle parti procedurali mancanti.

Si ricorda che nel corso dell'audizione del 14 luglio 2016 la dott.ssa Maria Concetta Mirisola (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà) aveva affermato: "Rispetto al fenomeno dei minori non accompagnati ha assunto particolare rilievo il problema della determinazione dell'età. A tale riguardo, il 3 marzo 2016 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il protocollo olistico multidisciplinare per l'accertamento all'età dei minori non accompagnati. Tale protocollo, considerando il ricorso ad esami medici, in particolare radiologici come estrema ratio, in caso di fondato dubbio circa l'età dichiarata propone un approccio globale, multidisciplinare e multiprofessionale basato su un colloquio sociale approfondito, una visita pediatrica auxologica, una valutazione da parte di uno psicologo dell'età evolutiva e di un neuropsichiatra infantile, con la costante presenza di un mediatore transculturale. Si tratta di un approccio innovativo volto al superamento della sola radiografia del polso come criterio di accertamento dell'età e che va ora sostenuto e promosso nella sua adozione e diffusione sull'intero territorio nazionale"

Sempre con riferimento al medesimo protocollo, il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, in sede di audizione del 14 giugno 2016 dinanzi alla Commissione, aveva dichiarato: "Sul tema dell'accertamento dell'età e dell'attuale situazione ricordo un importante documento, il «Protocollo olistico multidisciplinare per l'identificazione e per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati» che prevede una procedura multidisciplinare che, avvalendosi di personale specializzato, consenta, nell'ipotesi in cui sussistano dubbi sull'età del minore e questa non sia accertabile attraverso i documenti identificativi, di determinare l'età anagrafica nel pieno rispetto dei diritti del minore, tenendo in debita considerazione l'origine etnica e culturale del minore, eventualmente anche mediante l'utilizzo delle Autorità diplomatiche. A tal proposito, per quanto riguarda i profili sanitari di competenza del Ministero della salute contemplati nel citato protocollo, questi hanno ricevuto il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità e sono stati già sottoposti all'attenzione della Conferenza unificata, alla quale abbiamo chiesto - oltre che su questo, anche su altre questioni rilevanti e sull'attuazione di normative approvate in Parlamento – di avere un rapido e celere riscontro."

DPCM 10

NOVEMBRE 2016, N.
234 "REGOLAMENTO
PER LA

DETERMINAZIONE

DELL'ETÀ DEI

MINORI STRANIERI

NON ACCOMPAGNATI

VITTIME DI TRATTA"

Il 6 gennaio 2017 è, da ultimo, entrato in vigore il "Regolamento concernente la definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta" (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234) adottato in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2014 di recepimento della direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e sul contrasto alla tratta degli esseri umani e per proteggere le vittime.

Tale regolamento specifica che solo nei casi di fondato dubbio sull'età dichiarata e di impossibilità di determinazione dell'età anagrafica attraverso documenti di identità si deve procedere all'accertamento, che in ogni caso deve essere autorizzato dal giudice tutelare, presso una struttura sanitaria pubblica da questi individuata; che agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva; che la procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare che, nel rispetto del superiore interesse del minore, tenga conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore e consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete; che la relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile. Il procedimento si conclude con un provvedimento del giudice di attribuzione dell'età, suscettibile di reclamo, fermo restando che, nei casi dubbi, si applica la presunzione di minore età. In ogni fase del procedimento è assicurato il diritto del minore all'informazione riguardo allo svolgimento ed all'esito degli esami cui viene sottoposto. Il Regolamento stabilisce, altresì, nel dettaglio la tempistica di ogni fase della procedura.

Improcrastinabile ed urgente, dunque, appariva la necessità che il nostro Paese adottasse una procedura unica per l'accertamento dell'età del presunto minore non accompagnato che, nel rispetto del superiore interesse del minore stesso, si fondasse su un approccio multidisciplinare e che, in caso di permanenza del dubbio, ricorresse alla presunzione di minore età.

RACCOMANDAZIONI
ONU (2005) E
DOCUMENTO DI
INDIRIZZO
DELL'UNHCR
(2016)

In tal senso si erano espresse anche le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Commento Generale n. 6 - Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, 3 giugno 2005), nonché il documento dell'UNHCR pubblicato nel marzo del 2014 ("L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia") dove sono anche indicati principi, criteri e procedure che dovrebbero orientare lo svolgimento di tale accertamento, principi peraltro ripresi dalla successiva evoluzione normativa.

Un tutore (qualificato) per ogni minore: la prova della distanza tra normativa e prassi

48 ORE PER LA NOMINA DEL TUTORE

Se un minore si trova in un stato di abbandono, senza un adulto responsabile, deve essere nominato un tutore "il prima possibile" da parte delle autorità giurisdizionali e, in particolare, entro 48 ore dalla presentazione dell'istanza di protezione internazionale (decreto legislativo n. 25 del 2008), se il minore segue questa strada. La legge (articolo 402 c.c. e articolo 3 della legge n. 183 del 1984) prevede che, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito siano di competenza dell'istituto di pubblica assistenza.

Il tutore deve essere un adulto che sia idoneo a svolgere questo ruolo, ossia che possa garantire la protezione del minore e che lo rappresenti in tutti gli atti giuridici che lo riguardino (articolo 401 codice civile, articolo 19 della legge n. 184 del 83) e deve essere in grado di supportare il minore (che abbia richiesto o meno la protezione internazionale) nella sua educazione.

Le autorità giurisdizionali sono chiamate a seguire specifici criteri per la nomina del tutore: esso deve essere idoneo a questo ruolo, deve avere una condotta impeccabile e su di lui gravano gli obblighi di istruzione e di educazione, per la soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute, in relazione alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni del minore (articolo 147 c.c.). Il responsabile della struttura in cui il minore è accolto non può essere nominato tutore da parte del giudice, ma esercita i poteri tutelari temporaneamente, fino alla nomina di un tutore da parte del giudice.

L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015,

La disciplina appena delineata costringe ad adattare alle necessità

con espresso riferimento ai minori stranieri non accompagnati, prevede che: "Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie fiunzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità".

LA TUTELA, COME
DELINEATA DAL
NOSTRO CODICE
CIVILE, È NATA CON
TUTT'ALTRA
FINALITÀ, OSSIA
QUELLA DI
AMMINISTRARE IL
PATRIMONIO DEGLI
ORFANI

istituti legati ad altre finalità. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Filomena Albano, ha in particolare sottolineato, nell'audizione del 21 marzo 2017, che "la tutela, come delineata dal nostro codice civile, è nata con tutt'altra finalità, ossia quella di amministrare il patrimonio degli orfani. Si trattava di una tutela impostata, ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del Codice civile, come conservazione del patrimonio di chi rimaneva privo di genitori. Adesso ci troviamo a utilizzare questo istituto per finalità completamente diverse, ossia per tutelare ragazzi che un patrimonio non ce l'hanno".

LA LEGGE N. 47 DEL 2017: ELENCO DEI TUTORI VOLONTARI

Peraltro, per favorire e promuovere l'istituto della tutela nei confironti dei minori stranieri non accompagnati, l'articolo 11 della legge n. 47 del 2017 prevede che presso ogni Tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Allo scopo di favorire la nomina di tutori volontari, si prevede, altresì, che siano stipulati appositi protocolli d'intesa tra i Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni.

In alcune realtà regionali (ad es. Lazio, Marche, Puglia, Veneto, ecc.) e locali (ad es. Parma) sono già stati istituiti elenchi di affidatari e di tutori per i minori di età, non necessariamente stranieri.

LA NORMATIVA
SULLA TUTELA NON
È APPLICATA IN
MODO UNIFORME

Attualmente l'applicazione dell'istituto della tutela, come accertato dalla Commissione, nella pratica presenta rilevanti criticità, venendo di fatto la normativa relativa, già di per sé disorganica e poco confacente alle reali necessità ed esigenze di tutela del MSNA, applicata in maniera difforme nelle diverse realtà territoriali e giurisdizionali.

ANCHE PER LA
DICHIARAZIONE
DELLO STATO DI
ABBANDONO
VALGONO PRASSI
DIFFERENZIATE

Una prima difformità riguarda l'attivazione delle procedure per la sospensione o meno della potestà genitoriale oppure per l'accertamento dello stato di abbandono (ex articolo 330 e ss. c.c. e articolo 8 della legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001). Alcune Procure, infatti, vi provvedono automaticamente, essendo sufficiente la segnalazione ex articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 da parte

dell'Autorità di pubblica sicurezza della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, mentre altre considerano i minori stranieri non accompagnati come minori in stato di necessità, ma non necessariamente soggetti vittime di una genitorialità problematica per i quali siano necessari i particolari accertamenti oggetto delle procedure succitate.

A CHI COMPETE LA NOMINA DEL TUTORE?

Orientamenti difformi sussistono anche in ordine all'individuazione della competenza giurisdizionale per il provvedimento di nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato, ora ritenuta in capo al giudice tutelare ora in capo all'autorità giudiziaria minorile. Ciò costituisce una criticità del nostro sistema normativo.

LA COMPETENZA È
DEL GIUDICE
TUTELARE

Il conflitto di competenza appare, invero, oggi del tutto ingiustificato alla luce del chiaro disposto di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attribuisce esplicitamente la competenza per la nomina del tutore al MSNA al giudice tutelare.

In tal senso, si è, d'altronde, espressa la Cassazione Civile, sezione VI, con le recenti ordinanze n. 26442 dell'11 novembre 2016 e n. 685 del 12 gennaio 2017, con le quali ha riconosciuto la competenza per la nomina del tutore al tribunale ordinario, Ufficio del giudice tutelare, precisando che "la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità" e che "...la verifica delle condizioni per procedere all'adozione dei minori stranieri non accompagnati può essere svolta in una fase successiva ove ne ricorrano le condizioni di legge...".

È indubbio, tuttavia, che questa eterogeneità di interpretazione abbia talvolta nuociuto alla celerità delle procedura di nomina dei tutori per i MSNA.

RITARDO NELLA
NOMINA DEL TUTORE
E DIVERSA
PREVISIONE DI
TERMINI TRA
RICHIEDENTI ASILO
E NON

Il ritardo nella nomina del tutore è una delle criticità più rilevanti nel sistema vigente. Come detto, il temine legislativamente previsto per la nomina del tutore per i richiedenti asilo è di 48 ore, mentre la stessa previsione non esiste per i minori non richiedenti asilo. Nella prassi, tuttavia, i tempi per la nomina del tutore variano da territorio a territorio e possono durare anche diversi mesi (fino a cinque o sei).

Sui ritardi che generalmente caratterizzano i procedimenti di nomina del tutore e sulla deprecabile frammentazione delle competenze in materia di minori stranieri non accompagnati si è pronunciata anche la Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Filomena Albano, in occasione della sua recente audizione avanti a questa Commissione

La dottoressa Albano ha evidenziato che, già sotto il vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015, si assisteva ad una irragionevole ripartizione di competenze tra giudice tutelare, cui spetta la nomina del tutore al MSNA, e Tribunale per i minori, il cui intervento è normativamente previsto per la ratifica delle misure di accoglienza disposte nei confronti del MSNA, sì che, di fatto, accade che "allo stato, nonostante l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, taluni Tribunali per i minorenni, aprendo la procedura di adottabilità, continuano loro stessi a nominare il tutore, ovvero, in altri Tribunali per i minorenni, a nominare un tutore provvisorio, trasmettendo poi gli atti al giudice ordinario (vedi giudice tutelare) per la conferma e, quindi, la nomina del tutore in via definitiva".

LEGGE N. 47 DEL
2017: COMPETENZA
DEL GIUDICE
TUTELARE PER LA
NOMINA DEL TUTORE
MA L'ELENCO DEI
TUTORI VOLONTARI
È ISTITUITO PRESSO
IL TRIBUNALE DEI
MINORI

Il problema dell'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente, peraltro – come sempre rimarcato dalla Garante – è destinato ad acuirsi con l'approvazione della legge n. 47 del 2017, che, ferma la competenza del giudice tutelare per la nomina del tutore ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede, tuttavia, che gli albi dei tutori volontari cui attingere per la nomina siano istituiti presso i Tribunali per i minori. La dottoressa Albano rileva, pertanto, che "sarebbe stato auspicabile - in questa sede mi sento di reiterare questa raccomandazione – che, in relazione alle funzioni dei Tribunali per i minorenni, anziché essere essi eliminati e soppressi (n.d.r.: secondo la previsione della riforma della giustizia civile all'esame del Parlamento – A.S. 2284), venissero rinforzati. Poteva essere questa la sede per attribuire ai Tribunali per i minorenni tutte le competenze in materia di minori non accompagnati e, quindi, le competenze sotto il fronte della nomina del tutore, della ratifica delle misure di accoglienza, della stipula dei protocolli e della gestione in definitiva di questi elenchi dei tutori volontari. Questo e solo questo avrebbe potuto garantire l'esclusività di funzioni e l'estrema specializzazione in una materia estremamente complessa. Proprio perché organo giurisdizionale a livello distrettuale, avrebbe potuto garantire un'uniformità, ossia linee-guida omogenee, nell'ambito del distretto e un raccordo anche più facile sotto il fronte nazionale. Ripeto, anziché eliminare i Tribunali per i Minorenni, si sarebbe dovuto, mai come in questo momento storico, con questi numeri che stiamo con grande fatica gestendo, rinforzarli. Nel rinforzarli si poteva pensare di attribuire ai tribunali per i minorenni financo le domande di protezione internazionale relative alle persone di minore età...(omissis) ... ho parlato di contrarietà alla riforma, ma ho anche fornito la mia proposta, ossia la proposta di attribuire - si potrebbe fare anche adesso, in sede di conversione del decreto-legge in materia di protezione internazionale (n.d.r.: decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13), con effetti immediati – la nomina del tutore al Tribunale per i minorenni, eventualmente conferendogli anche la competenza in ordine alle domande di protezione internazionale relative alle persone di minore età."

A sostegno della preferenza per una competenza esclusiva in materia di minori stranieri non accompagnati in capo all'autorità giurisdizionale minorile piuttosto che al giudice tutelare, la Garante rileva,

altresì, che l'attribuzione della competenza per la nomina del tutore al giudice tutelare è, inoltre, spesso all'origine dei ritardi per tali provvedimenti: "il giudice tutelare spesso si trova a rivestire tante altre finzioni in contemporanea ed è questa anche la ragione per cui i tempi della nomina dei tutori sono tempi non così brevi, perché non può garantire quell'esclusività nell'espletamento delle finzioni che ha il tribunale per i minorenni".

In tema si è pronunciato anche il Consiglio Superiore della Magistratura, nel recente parere reso in data 15 marzo 2017 sul citato decreto-legge n. 13 del 2017, laddove ha evidenziato che "la frammentazione delle competenze fra le due autorità giudiziarie costituisce un aspetto di forte criticità e sarebbe opportuno concentrare entrambe le competenze (nomina del tutore e ratifica delle misure di accoglienza) presso la stessa autorità giudiziaria distrettuale, in grado di garantire le esigenze di specializzazione imposte dalla natura della materia trattata. Il disegno di legge S.2583 (primo firmatario on. Zampa), dal titolo "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati", [n.d.r.: all'epoca] non ancora approvato dal Parlamento, sembra andare in questa direzione, in quanto prevede la costituzione di un albo di tutori presso ogni Tribunale per i minorenni (art. 11), ma non modifica il quinto comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 142, dal quale risulta che sono i giudici tutelari a nominare il tutore. Il quinto comma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 potrebbe essere modificato prevedendo che l'autorità di pubblica sicurezza possa dare immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati".

Quanto alla qualità dei tutori nominati dal giudice, non esiste un'omogeneità fia figure nominate come tutore. La stessa normativa lascia ampia discrezionalità in tal senso. Tale incarico, per consuetudine, tende ad essere attribuito al sindaco del Comune in cui il minore si trova, il quale spesso delega i servizi sociali, che però non riescono ad attendere all'enorme mole di lavoro. In conflitto con la normativa vigente ci sono casi in cui viene nominato tutore il responsabile della struttura in cui il minore è accolto (articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983): «1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i

legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico» e articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015: «...non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore».

Commissione di inchiesta

Sul punto la Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Filomena Albano, nel corso dell'attività di ricognizione compiuta dal suo Ufficio in ordine alla concreta applicazione dell'istituto della tutela sul territorio nazionale, mediante acquisizione di informazioni dal Ministero della Giustizia nonché dai Garanti regionali circa le prassi applicate localmente, ha potuto rilevare che: "prevalentemente il tutore è ancora una figura istituzionale e, quindi, è il Sindaco o l'Assessore delegato alle politiche sociali. Questo, da un lato, garantisce la presenza di un riferimento istituzionale al minore privo di genitori, ma, dall'altro, comporta che la stessa persona fisica sia tutore indistintamente di un numero rilevante di minori, come accade soprattutto nelle regioni di sbarco. Nell'ambito dei tutori istituzionali, nella ricognizione che ci ha trasmesso il Ministero della giustizia, sono stati inseriti anche gli avvocati, che sono l'altra categoria ampiamente presente. Gli avvocati vengono in seconda battuta nominati con una determinata frequenza tutori dei minori non accompagnati. Del tutto residuale, allo stato, invece, è la nomina di tutori volontari, vale a dire di privati cittadini con le funzioni di esercenti la responsabilità genitoriale del minore. Questo nonostante i garanti regionali, in maniera abbastanza intensa, soprattutto nell'ultimo periodo, stiano procedendo alla stipula di protocolli d'intesa con gli uffici giudiziari, ma anche con gli enti territoriali, proprio per istituire degli elenchi in cui inserire privati cittadini che loro stessi, i garanti regionali, hanno avuto il compito di formare e di selezionare per costituire questi elenchi, proprio perché le autorità giudiziarie potessero poi attingervi. Allo stato, le proporzioni sono di un 80 per cento di tutori istituzionali, dove per tutori istituzionali intendo il soggetto pubblico (sindaco, assessore delegato alle politiche sociali o avvocato) e di un 20 per cento, invece, di tutore volontario".

IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DEI TUTORI

Altro problema evidenziato dalla Garante è quello legato al monitoraggio dell'attività dei tutori che "è un altro tema nevralgico. Perché? Perché il nostro Codice Civile prevede il monitoraggio declinato come rendicontazione, per il motivo che vi dicevo in premessa, ossia perché l'istituto è nato come tutela di interessi economici. Adesso, mutuato con una diversa prospettiva alla cura della persona del ragazzo, il monitoraggio dovrebbe essere un'attività che tenga conto e non possa prescindere dall'ascolto del ragazzo. Questo accade, nell'ambito della nostra rilevazione, solo presso il tribunale di Asti".

Il caso dei minori stranieri albanesi

Nella già complessa e articolata realtà dei minori stranieri non accompagnati, il fenomeno dei minori albanesi rappresenta una fattispecie particolare.

AUMENTO DEL
NUMERO DI MINORI
ALBANESI CHE
GIUNGONO NEL
NOSTRO PAESE
FINGENDO LO STATO
DI ABBANDONO

Dagli anni novanta a oggi si è assistito a un progressivo aumento delle Amministrazioni locali.

Dagli anni novanta a oggi si è assistito a un progressivo aumento della numero di minori albanesi che giungono nel nostro Paese per concludere il percorso di studi superiori attraverso la prevista presa in carico delle Amministrazioni locali.

La scelta pianificata delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Toscana è dovuta alla possibilità di fruire di un elevato *standard* del sistema scolastico e formativo fino al compimento della maggiore età.

L'insostenibile *escalation* del numero di minori ha condotto i servizi sociali e gli enti locali interessati a segnalare il fenomeno.

Le conseguenti indagini svolte dalle Forze di polizia sono terminate con l'apertura di procedimenti penali instaurati presso le locali Procure per il reato di truffa aggravata in danno dello Stato a carico di familiari e giovani "non accompagnati", consentendo la puntuale ricostruzione del progetto migratorio in questione.

I minori, infatti, sono accompagnati in Italia da parenti, amici connazionali, affidati ad autisti di pullman turistici o addirittura dagli stessi genitori i quali, una volta oltrepassata la frontiera italiana (solitamente quella marittima delle coste adriatiche di Ancona, Bari o Brindisi) fanno ritorno in Albania mentre il minore raggiunge le città, scegliendo quindi la località e la struttura che lo assisterà.

Il giovane, in sostanza, simula uno stato di abbandono, in realtà fittizio.

In questo modo il minore è inserito nel sistema di tutela riservato ai "minori non accompagnati", mentre la famiglia vive in Albania, ma in alcuni casi anche nel nostro Paese.

I fattori che hanno contribuito a quest'aumento sono numerosi ed eterogenei, ma possono essere ricondotti al divario che si riscontra tra la realtà italiana e quella albanese.

Nelle giovani generazioni albanesi il diffondersi di sentimenti di deprivazione riguardo alla formazione, al lavoro e alla cultura ha spinto molti a intraprendere la via dell'emigrazione.

Insieme con chi è partito per sfuggire alla povertà e alla mancanza di opportunità, non è possibile trascurare anche il numero crescente di minori che sono stati adescati e coinvolti dalle organizzazioni criminali per lo sfruttamento nell'economia sommersa, nel commercio sessuale e nella delinquenza comune, così come è anche risultato nel corso della missione svolta presso l'Istituto Don Calabria di Verona.

Il direttore del centro, **Alessandro Padovani**, nell'auspicare una rapida soluzione in sede diplomatica, ha segnalato come primo possibile punto di partenza il procedimento di nullità delle dichiarazioni con le quali i genitori affidano i propri figli ad un estraneo, ad esempio l'autista dei pullman turistici. Si tratta di un atto necessario all'espatrio del minore. In base alla normativa albanese, l'atto può essere emesso da un notaio, mentre per disincentivare un utilizzo così disinvolto dello strumento si potrebbe richiedere un atto emesso dall'Autorità giudiziaria.

Nel mese di gennaio 2016 è stato istituito un tavolo straordinario, cui partecipano i Prefetti della Regione Emilia-Romagna, rappresentanti delle Questure e dei Tribunali per i minori territorialmente competenti, che ha consentito di realizzare numerosi progetti di rimpatrio assistito con sostegno in patria dei giovani, soluzione auspicabile nell'attesa di specifici accordi bilaterali con l'Albania.

Sono peraltro in corso incontri con le autorità albanesi, per approfondire il tema alla ricerca di una soluzione condivisa. Si sono già tenuti due incontri, uno a Roma e uno a Tirana, fra il Ministero dell'Interno e quello del Lavoro italiani, da un lato, e il Ministero dell'Interno albanese, dall'altro, nel corso dei quali sono state illustrate, da parte albanese, alcune prime misure in via di adozione per arginare il fenomeno.

I dati sui minori stranieri non accompagnati in Italia

FUNZIONI DI MONITORAGGIO SPETTANTI AL MINISTERO DEL LAVORO

I principali dati sulla presenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia sono fomiti dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale spettano, ai sensi del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535**8, del **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**9 e della **legge n. 47 del 2017,** specifici compiti di monitoraggio e censimento. A tal fine, la Direzione generale provvede alla alimentazione di una banca dati che include tutte le informazioni relative ad anagrafica, accoglienza e presa in carico dei MSNA, trasmesse da pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi ed enti – in particolare quelli che svolgono attività sanitaria o di assistenza – venuti "a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato" 10.

Nell'ambito delle competenze assegnate, e in particolare secondo quanto previsto dalla legge n. 47 del 2017, la Direzione generale ha inoltre sviluppato il Sistema Informativo Minori (SIM), che consente di monitorare la presenza dei MSNA, seguime gli spostamenti in Italia e gestire i dati relativi alla loro anagrafica, al loro *status* e al loro collocamento.

La medesima Direzione generale, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro, pubblica mensilmente *report* statistici sui dati dei MSNA e, con cadenza quadrimestrale, *report* di monitoraggio che analizzano le principali caratteristiche dei minori non accompagnati presenti nel territorio italiano, prestando particolare attenzione all'evoluzione del fenomeno in termini quantitativi e qualitativi, attraverso il confronto per i diversi indicatori di analisi con i dati dei periodi precedenti¹¹.

ULTERIORI DATI: MINISTERO DELL'INTERNO E ANCI

Ulteriori dati sui MSNA, concernenti gli sbarchi, i permessi di soggiomo e le domande di protezione internazionale, sono forniti dal Ministero dell'Interno, mentre l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) promuove ogni due anni un'indagine in tutti i comuni impegnati nella tutela e nell'accoglienza dei MSNA Non esiste invece ad oggi una rilevazione statistica nazionale sui MSNA iscritti nelle scuole italiane; 12 si deve però notare che tale rilevazione è in programma presso il Ministero

⁸ Art. 2, lettera i, e art. 5.

accompagnati.aspx.

⁹ Art. 19, comma 5.

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx. Le segnalazioni non riguardano i minori che hanno presentato domanda di asilo e i minori stranieri non accompagnati comunitari.

Www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-

¹² E. COLUSSI, V. ONGINI, "Quadro generale sugli alunni con cittadinanza non italiana", in Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali. Rapporto nazionale a.s. 2014/2015, Milano, 2016, p. 35.

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e che significative indagini territoriali sono state svolte in Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna.

L'importanza della rilevazione dei dati sui MSNA, anche al fine di una più efficace gestione del fenomeno, è stata evidenziata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in un documento del 2015: "fatta eccezione per i dati raccolti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, non esiste un sistema unico di raccolta ed elaborazione dei dati relativi non solo agli arrivi, alle presenze e agli allontanamenti, ma anche al profilo e alle specificità personali o alle condizioni dei singoli minorenni. Una mancanza che impedisce le necessarie pianificazioni e la conseguente realizzazione e valutazione delle misure atte ad assicurare la loro effettiva tutela e protezione nonché la sostenibilità e la continuità delle misure già intraprese¹³".

Il censimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

AL 31 MAGGIO 2017 RISULTANO CENSITI 16.348 MSNA

Secondo l'ultimo *report* mensile sui MSNA in Italia elaborato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, al 31 maggio 2017 risultano censiti 16.348 MSNA¹⁴: 15.225 di genere maschile e 1.123 di genere femminile, con un'evidente prevalenza della componente maschile (93,1%)¹⁵. A costoro si devono aggiungere i MSNA "irreperibili"¹⁶, ossia quanti si sono allontanati dalle strutture di accoglienza, che alla data citata risultano 5.190¹⁷.

Nel confrontare i dati degli ultimi tre anni – 2014, 2015 e 2016 – si nota un notevole incremento nel numero di MSNA presenti in Italia: nel 2014 i MSNA registrati allo sbarco sono stati 13.026 (secondo i dati del Ministero del lavoro, al 31 dicembre 2014: presenti 10.536, irreperibili 3.707), nel 2015 sono stati 12.360 (secondo i dati del Ministero del lavoro, al 31 dicembre 2015: presenti 11.921) e nel 2016 sono stati 25.846 (secondo i dati del Ministero del lavoro, al 31 dicembre 2016: presenti 17.373, irreperibili 6.561), con percentuali sostanzialmente simili riguardo al genere e alle fasce di età.

MSNA registrati allo sbarco			
2014	2015	2016	
13.026	12.360	25.846	

¹³ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati. Documento di proposta, Roma, 2015, p. 21.

¹⁴ Alla data del 31 dicembre 2016 i MSNA censiti risultavano 17.373 e gli irreperibili 6.561. Il minor numero registrato nei primi quattro mesi del 2017, oltre agli elementi variabili del fenomeno, si deve al fatto che, in modo fittizio, il compimento degli anni – e quindi della maggiore età – di molti MSNA è stabilito al 1 gennaio.

¹⁵ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 1.

¹⁶ Come indicato nei *report*, per irreperibili si intendono i MSNA per i quali è stato segnalato dalle autorità competenti un allontanamento alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

¹⁷ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 3.

DICTOID	IZIONE		OFNEDE
DISTRIBL	I/ICINI-	PFR	GENERE

GENERE	PRESENTI E CENSITI	%
MASCHILE	15.225	93,1
FEMMINILE	1.123	6,9
TOTALE	16.348	100

In termini percentuali, le presenze dei MSNA al 31 dicembre 2016 costituiscono il 45,7% in più rispetto a quelle registrate al 31 dicembre 2015...

Sulle motivazioni che hanno condotto in Italia questa particolare categoria di migranti, si riporta quanto affermato dal documento, già citato, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: "Sono diverse e numerose le ragioni che portano un bambino o un adolescente a diventare non accompagnato o a essere separato dalla propria famiglia: la persecuzione o la discriminazione nei suoi confronti o nei confronti dei suoi genitori, i conflitti internazionali e le guerre civili, la ricerca di migliori opportunità economiche e il traffico di esseri umani che può assumere varie forme, inclusa la vendita da parte dei suoi genitori".

L'età dei MSNA

LA MAGGIOR PARTE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SONO VICINO ALLA MAGGIORE ETÀ

Riguardo all'età dei MSNA, al 31 maggio 2017 quanti hanno compiuto 17 anni sono 9.865, quelli che hanno compiuto 15 e 16 anni sono rispettivamente 1.486 e 3.868, mentre i MSNA con un'età compresa fra 7 e 14 anni sono 1.068 e quelli con un'età compresa fra 0 e 6 anni sono 61¹⁹.

DISTRIBUZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE D'ETÀ	PRESENTI E CENSITI	%
17 ANNI	9.865	60,3
16 ANNI	3.868	23,7
15 ANNI	1.486	9,1
7-14 ANNI	1.068	6,5
0-6 ANNI	61	0,4
TOTALE	16.348	100

Come evidente, la percentuale di coloro che sono in prossimità di raggiungere la maggiore età risulta nettamente superiore rispetto alle altre; ciò comporta anzitutto che i tempi per un'adeguata formazione e il raggiungimento di un'autonomia lavorativa (senza parlare della salute psico-fisica e della ricostruzione del contesto affettivo e sociale) siano per questi MSNA estremamente accelerati.

I paesi di provenienza dei MSNA

¹⁸ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Verso un sistema di tutela cit., p. 15.

¹⁹ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio, p. 1.

Riguardo ai paesi di provenienza dei MSNA, al 31 maggio 2017 per numeri risulta al primo posto il Gambia (2.221 presenze)²⁰, seguito da Egitto (2.123), Albania (1.662), Guinea (1.402), Nigeria (1.330), Costa d'Avorio (1.100), Bangladesh (1.016), Eritrea (891), Senegal (821), Mali (804), Somalia (605), Ghana (327), Pakistan (322), Afghanistan (318), Kosovo (261) e Marocco (230), che rappresentano le nazionalità con oltre 200 presenze.

A questi paesi, con numeri inferiori, seguono Sierra Leone, Tunisia, Sudan, Etiopia, Camerun, Burkina Faso, Algeria, Guinea Bissau, Benin, Siria, Togo, Iraq, Liberia, Brasile, Congo, Ciad, Ucraina, Niger Moldova e altri non indicati²¹.

Se si considerano i paesi di provenienza in termini numerici, durante gli anni 2014-2016 permane la preminenza dell'Egitto, seguito – con posizioni variabili – dai medesimi paesi citati sopra. Si può comunque notare un crescente aumento nel 2016 di MSNA provenienti da Gambia, Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio, Mali e Senegal rispetto agli anni precedenti.

²⁰ Nel *report* del riportante i dati al 30 aprile 2017 del Ministero del Lavoro (pag. 7), un approfondimento è dedicato al fenomeno migratorio dal Gambia, in notevole aumento.

²¹ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 2.

CITTADINANZA PRESENTI E CENSITI **GAMBIA** 13,6 2.221 **EGITTO** 2.123 13.0 ALBANIA 1.662 10.2 **GUINEA** 1.402 8,6 **NIGERIA** 1.330 8,1 COSTA D'AVORIO 1.100 6.7 BANGLADESH 1.016 6.2 **ERITREA** 891 5,5 SENEGAL 821 5,0 MALI 804 4,9 SOMALIA 605 3.7 **GHANA** 327 2.0 **PAKISTAN** 322 2,0 **AFGHANISTAN** 318 1,9 KOSOVO 261 1,6 MAROCCO 230 1,4 SIERRA LEONE 88 0.5 TUNISIA 78 SUDAN 75 74 **ETIOPIA** 0,5 CAMERUN 70 0,4 **BURKINA FASO** 70 0,4 **ALGERIA** 67 0.4 **GUINEA BISSAU** 51 0,3 BENIN 40 0.2 SIRIA 39 0.2 **TOGO** 24 IRAQ 21 0,1 LIBERIA 17 0,1 BRASILE 16 0.1 CONGO 15 0,1 CIAD 15 0,1 **UCRAINA** 15 0.1 NIGER 14 0.1 **MOLDOVA** 14 0,1

RIPARTIZIONE DEI MINORI PER CITTADINANZA

Gli sbarchi

ALTRE

TOTALE

Riguardo ai MSNA sbarcati sulle coste italiane, risultano 8.312 alla data del 31 maggio 2017, la maggioranza originari dell'Eritrea (1.218), del Gambia (1.196), dell'Egitto (1.150), della Somalia (714), della Guinea (631), della Costa d'Avorio (583), della Nigeria (519), del Mali (403) e del Senagal (384). Nel 2016, in totale, risultano sbarcati 25.846 MSNA, su un totale di 28.223 minori.

112

16.348

La dislocazione in Italia dei MSNA

QUASI LA METÀ DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SONO IN SICILIA

In termini di dislocazione geografica sul territorio italiano, i MSNA sono ospitati primariamente in Sicilia (6.289), regione seguita da Calabria (1.478), Emilia-Romagna (1.103), Lombardia (1.063), Lazio (909), Campania (824), Sardegna (816), Puglia (806), Friuli Venezia Giulia (590), Toscana (588) e Piemonte (493), mentre le altre regioni registrano numeri

inferiori²².

RIPARTIZIONE DEI MINORI PER REGIONE DI ACCOGLIENZA

REGIONE	PRESENTI E CENSITI	%
SICILIA	6.289	38,5
CALABRIA	1.478	9,0
EMILIA ROMAGNA	1.103	6,7
LOMBARDIA	1.063	6,5
LAZIO	909	5,6
CAMPANIA	824	5,0
SARDEGNA	816	5,0
PUGLIA	806	4,9
FRIULI VENEZIA GIULIA	590	3,6
TOSCANA	588	3,6
PIEMONTE	493	3,0
VENETO	328	2,0
BASILICATA	251	1,5
LIGURIA	240	1,5
MARCHE	190	1,2
MOLISE	109	0,7
ABRUZZO	104	0,6
PROV. AUT. DI BOLZANO	95	0,6
PROV. AUT. DI TRENTO	51	0,3
UMBRIA	18	0,1
VAL D'AOSTA	3	0,0
TOTALE	16.348	100

Come indicato nell'ultimo *report* di monitoraggio pubblicato dal Ministero del Lavoro con cadenza quadrimestrale, aggiornato al 30 aprile 2017, i minori africani di provenienza sub-sahariana (Ghana, Somalia, Senegal, Mali, Costa d'Avorio, Guinea, Nigeria, Gambia) risultano presenti prevalentemente in Sicilia, i MSNA afgani, pakistani e kosovari sono concentrati in Friuli-Venezia Giulia (poco meno del 60% dei primi e circa il 40% dei secondi e terzi). Il Lazio accoglie circa il 30% di minori egiziani, mentre l'Emilia-Romagna e la Toscana sono le regioni che ospitano la maggiore parte dei MSNA di nazionalità albanese. I minori bangladesi, infine, mostrano una distribuzione più uniforme sulle Regioni del territorio italiano (con una prevalenza in Sicilia e, in misura minore, in Sardegna)²³.

Anche riguardo alla distribuzione regionale, aumentata come valore assoluto in tutte le Regioni, non si registrano consistenti differenze, in termini percentuali, fra il biennio 2014-15 e il 2016. La Sicilia resta la regione con il maggior numero di MSNA mentre, fra le altre, quella che registra maggiori cambiamenti è la Sardegna, con 54 presenze nel dicembre 2014²⁴, 220 nel dicembre 2015²⁵, 752 nel dicembre 2016²⁶ e 845 ad aprile 2017²⁷.

²² Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 3.

²³ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 aprile 2017, p. 10.

²⁴ Ministero del Lavoro, Report nazionale minori stranieri non accompagnati (MSNA). Aggiornato al 31 dicembre 2014, p. 4.

²⁵ Ministero del Lavoro, Report nazionale minori stranieri non accompagnati (MSNA). Dati al 31 dicembre 2015, p. 4.

²⁶ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 dicembre 2016, p. 3.

Le strutture di accoglienza

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SONO QUASI TUTTI OSPITATI NELLE STRUTTURE

Secondo i rilevamenti del Ministero del lavoro, nel 2016 il 92,5% dei MSNA erano accolti presso strutture di accoglienza, il 4% presso privati mentre per il restante 3,5%-615 minori – il dato risultava non pervenuto. Riguardo ai primi MSNA, 13.194 (pari al 75,9% del totale) risiedevano in strutture autorizzate/accreditate, 2.876 (16,6%) in strutture non autorizzate/non accreditate.

Nel medesimo anno, le strutture di accoglienza con MSNA censite nella banca dati del Ministero del lavoro erano 1.584, con una distribuzione diversificata sul territorio nazionale e una prevalenza nelle regioni Sicilia (389), Lombardia (152), Campania (142), Lazio (106), Piemonte (106), Emilia Romagna (101) e Puglia (100); 155 strutture risultavano non autorizzate/non accreditate²⁸.

In riferimento ai centri governativi di prima accoglienza finanziati dal FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione), al 31 dicembre 2016 essi risultavano 20, dislocati in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria, per un totale di 1000 posti²⁹.

L'accoglienza SPRAR

L'ACCOGLIENZA NEGLI SPRAR INSUFFICIENTE

In tema di accoglienza nello SPRAR, ad aprile 2017 la disponibilità per i MSNA ammonta a 2.007 posti e i posti occupati risultano 1.926, secondo la seguente suddivisione regionale: Sicilia (584), Emilia Romagna (288), Puglia (203), Calabria (197) e Lombardia (113)³⁰.

Le richieste di asilo dei MSNA

Nel 2017, fino al 24 marzo, sono state inoltrate 2.121 richieste di asilo da parte dei MSNA presenti in Italia: 1.987 da MSNA di genere maschile, 134 da MSNA di genere femminile. La più parte delle domande – 2.101 – sono state inoltrate da MSNA compresi nella fascia di età 14-17 anni, provenienti soprattutto da Gambia (517), Nigeria (286), Bangladesh (285), Guinea (222), Senegal (164), Costa d'Avorio (162) e Mali (125).

Al 24 marzo 2017, gli esiti delle Commissioni sono stati 1.421: 76 MSNA hanno ottenuto lo *status* di rifugiato, 49 la protezione sussidiaria, 969 la protezione umanitaria, 303 sono stati "non riconosciuti" (per esito negativo, assenza o inammissibilità) e 22 sono risultati irreperibili; le richieste di

²⁷ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 aprile 2017, t. 8.

²⁸ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 31 dicembre 2016,

pp. 9-10.

²⁹ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 aprile 2017, p. 14.

³⁰ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 aprile 2017, p. 13.

asilo in attesa di esito sono, alla medesima data, 4.683³¹.

I MSNA irreperibili

RESTA
SIGNIFICATIVO IL
NUMERO DI MINORI
STRANIERI
IRREPERIBILI

Alla data del 31 maggio 2017, come già accennato, i MSNA irreperibili risultano essere 5.190, la maggior parte provenienti da Egitto (1.002), Eritrea (863), Somalia (853), Afghanistan (529), Guinea (274), Nigeria (225), Costa d'Avorio (207), Gambia (169), Bosnia-Erzegovina (151) e Mali (108)³².

RIPARTIZIONE DEI MINORI IRREPERIBILI PER CITTADINANZA

CITTADINANZA	IRREPERIBILI	%
EGITTO	1.002	19,3
ERITREA	863	16,6
SOMALIA	853	16,4
AFGHANISTAN	529	10,2
GUINEA	274	5,3
NIGERIA	225	4,3
COSTA D'AVORIO	207	4,0
GAMBIA	169	3,3
BOSNIA-ERZEGOVINA	151	2,9
MALI	108	2,1
PAKISTAN	87	1,7
ALBANIA	82	1,6
MAROCCO	80	1,5
SENEGAL	66	1,3
SERBIA	56	1,1
SUDAN	54	1,0
BANGLADESH	52	1,0
ETIOPIA	50	1,0
TUNISIA	41	0,8
ALTRE	241	4,6
TOTALE	5.190	100

Le ragioni dell'allontanamento dai centri di accoglienza possono essere molteplici, spesso collegate ai differenti progetti migratori dei MSNA: l'obiettivo di raggiungere altri paesi europei, nella convinzione che spostamenti irregolari siano più rapidi delle procedure necessarie per attuare un trasferimento secondo le norme; il raccordo con reti di connazionali o altri per il conseguimento di un impiego lavorativo (non necessariamente in settori illegali); il reclutamento da parte della criminalità organizzata; la tratta.

Nel corso della sua audizione del 7 marzo 2017, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha dichiarato che "dal 2012, la ricerca dei minori allontanatisi sia italiani sia stranieri dal loro domicilio avviene secondo procedure uniformi sul territorio nazionale, adottate dalle prefetture in attuazione delle linee guida diramate dal commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Le attività di

³¹ Dati Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

³² Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 3.

rintraccio, che naturalmente vedono un attivo coinvolgimento degli organi di Polizia sul territorio, consentono di ottenere significativi risultati. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come il numero dei soggetti ritrovati arrivi nel tempo a circa l'80 per cento del totale".

Le MSNA

IL TOTALE DELLE MSNA PRESENTI IN ITALIA RISULTA ESIGUO RISPETTO ALLA COMPONENTE MASCHILE

Dal mese di novembre 2016 i *report* mensili del Ministero del lavoro includono uno specifico *focus* sulle minori straniere non accompagnate e una sezione specifica è presente anche nell'ultimo *Report* di monitoraggio, già citato.

Come si è visto, le MSNA censite alla data del 31 maggio 2017 sono 1.123, con una prevalenza di diciassettenni (573), sedicenni (269) e quindicenni (160). Risulta comunque significativo il numero delle MSNA nella fascia di età 7-14 anni (102), mentre nella fascia 0-6 anni troviamo censite 19 MSNA³³

DISTRIBUZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE D'ETÀ	PRESENTI E CENSITE	%
17 ANNI	573	51,5
16 ANNI	269	23.6
15 ANNI	160	8.9
7-14 ANNI	102	14,2
0-6 ANNI	19	1,7
TOTALE	1.123	100

Il totale delle MSNA presenti in Italia risulta esiguo rispetto alla componente maschile, tuttavia nel 2016 si nota un aumento di due punti percentuali rispetto al totale dei MSNA presenti al 31 dicembre 2015 (dal 4,6% al 6,7%) e il raddoppio del numero complessivo delle presenze rispetto al medesimo anno (da 550 a 1.165)³⁴.

I principali paesi di provenienza delle MSNA, al 31 maggio 2017, sono Nigeria (528), Eritrea (149), Albania (97), Costa d'Avorio (70) e Somalia (65).³⁵

³³ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 4.

³⁴ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 31 dicembre 2016, p. 6.

³⁵ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 4.

CITTADINANZA PRESENTI E CENSITE %			
CITTADINANZA	PRESENTI E CENSITE	%	
NIGERIA	528	47,0	
ERITREA	149	13,3	
ALBANIA	97	8,6	
COSTA D'AVORIO	70	6,2	
SOMALIA	65	5,8	
MAROCCO	30	2,7	
GAMBIA	26	2,3	
GUINEA	21	1,9	
GHANA	13	1,2	
MALI	10	0,9	
BRASILE	9	0,8	
ETIOPIA	8	0,7	
SIERRA LEONE	7	0,6	
UCRAINA	7	0,6	
EGITTO	6	0,5	
ALTRE	77	6,9	
TOTALE	1.123	100	

RIPARTIZIONE DELLE MINORI PER CITTADINANZA

Anche la maggioranza delle MSNA è accolta in Sicilia (581), seguita da Calabria (74), Emilia-Romagna (73), Lombardia (64), Puglia (61) e Piemonte (52) e da altre regioni con numeri inferiori.³⁶

Indagini familiari e rimpatri volontari assistiti

La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro può svolgere – in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM n. 535/1999³⁷ – ricerche sul contesto familiare dei MSNA, al fine di ottenere informazioni utili a strutturare nel modo migliore il loro percorso di accoglienza e integrazione in Italia o altrimenti per valutare l'opportunità di un rimpatrio volontario assistito, con relativo progetto di reintegrazione. Per tali attività la suddetta Direzione generale dal 2008 si avvale soprattutto della collaborazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

426 INDAGINI FAMILIARI Secondo quanto riportato nell'ultimo *report* di monitoraggio, più volte citato, in base alle richieste pervenute alla Direzione generale da parte dei servizi sociali degli enti locali interessati dall'accoglienza di MSNA, nel 2016 sono state svolte 426 indagini familiari, che hanno riguardato soprattutto minori provenienti da Albania (218), Kosovo (60), Pakistan (31), Gambia (22), Nigeria (20) e Bangladesh (19). Tali indagini hanno interessato in particolare alcuni paesi europei (Belgio, Francia, Germania e Regno Unito) e africani (soprattutto Gambia e Nigeria)³⁸.

Riguardo invece alla provenienza delle richieste di

³⁶ Ministero del Lavoro, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 maggio 2017, p. 4. ³⁷ Art. 2, comma 2, lettera f.

³⁸ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 31 dicembre 2016, pp. 14-15.

indagini familiari, esse sono state inoltrate prevalentemente da Emilia Romagna (185), Veneto (63), Lazio (38), Liguria (38), Toscana (28), Lombardia (27) e Marche (17)³⁹.

Nel primo quadrimestre del 2017 è stato richiesto all'OIM di svolgere 96 indagini familiari. Le richieste di indagine hanno riguardato principalmente minori di origine albanese, nigeriana, kosovara, gambiana ed eritrea.

Le Regioni da cui è provenuto il maggior numero di richieste di indagini familiari avviate nel 2017 sono l'Emilia Romagna (32), il Veneto (15), le Marche (11), la Sicilia (11) e il Lazio (11)⁴⁰.

IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO RIGUARDA POCHI CASI La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è inoltre competente in merito ai provvedimenti di rimpatrio volontario assistito dei MSNA, per i quali sono considerati la manifesta ed espressa volontà del minore e altri elementi (la situazione familiare del paese di origine, l'assenso del tutore in Italia, etc.). Nel 2016 sono stati attuati 9 rimpatri di questo tipo, per 5 minori albanesi e 4 minori egiziani⁴¹.

³⁹ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 31 dicembre 2016, p.

⁴⁰ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 aprile 2017, p. 17.

⁴¹ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 31 dicembre 2016, p. 15.

Il sistema di prima e di seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati

I minori non accompagnati rappresentano probabilmente il punto cruciale del sistema di accoglienza, sia per l'entità del fenomeno - circa 15.000 presenze ad oggi e con flussi di arrivi in incremento nel tempo (12.360 nel 2015 e 25.846 nel 2016) – sia per la carenza centri dedicati ad una categoria vulnerabile per definizione.

Il sistema inizialmente riservava in via esclusiva agli enti locali la gestione del minore non accompagnato con un contributo economico corrisposto dal Ministero del lavoro.

Negli ultimi anni notevoli sforzi sono stati impiegati nei tentativi di strutturazione del sistema di prima e di seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

Per i richiedenti asilo, in particolare, in presenza dell'esponenziale aumento del fenomeno e pur sotto la vigenza di una normativa non più rispondente alle necessità attuali (legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e relativi regolamenti, legge 4 maggio 1983, n. 184, e le legislazioni regionali in materia), si è proceduto con la predisposizione di strutture di prima accoglienza situate nelle aree di sbarchi, in cui i minori non accompagnati avrebbero dovuto permanere per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di identificazione e dell'eventuale accertamento dell'età (per un periodo non superiore a 60 giorni⁴²).

LE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA Sono considerate strutture di prima accoglienza:

- i centri governativi di prima accoglienza finanziati con risorse a valere sul Fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, per complessivi 1.000 posti);
- i "CAS minori", ossia le strutture ricettive temporanee attivate dai Prefetti sulla base dell'art. 19, comma 3-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 (attualmente, per complessivi 1226 posti);
- le strutture di prima accoglienza accreditate e autorizzate dai Comune o dalle Regioni competenti;
- le strutture a carattere emergenziale e provvisorio⁴³.

LE STRUTTURE DI SECONDA Successivamente, i minori dovrebbero essere indirizzati

⁴² Ora 30, in base alla previsione dell'art. 4 della legge Zampa.

⁴³ Sottraendo al dato delle presenze nelle strutture di prima accoglienza (4.167 al 30 aprile), il dato dei soggetti ospitati dalle strutture governative (1.000 strutture FAMI e 1.226 Cas per minori), nelle strutture comunali e in quelle di emergenza sono ospitati 1.941 MSNA

ACCOGLIENZA

direttamente verso la rete SPRAR e/o in mancanza di posti disponibili nella rete SPRAR, nelle comunità alloggio per minori, attivate dagli enti locali (art. 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015).

Sono considerate strutture di seconda accoglienza:

- strutture afferenti alla rete SPRAR (1.926 presenze);
- strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale (8.562 presenze).
- strutture FAMI di seconda accoglienza (195 presenze).

Quando in sede della già citata Conferenza unificata si è convenuto di superare l'approccio emergenziale e straordinario a favore di un assetto unitario del sistema di accoglienza, il Ministro dell'interno pro tempore, per dare concreta attuazione ed efficienza al nuovo disegno, con proprio decreto del 29 luglio 2014, ha istituito, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una Struttura di missione dedicata per il coordinamento delle attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Con il decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha previsto l'istituzione di strutture governative di accoglienza aperte a tutti i minori, richiedenti asilo e non, e la possibilità per i Prefetti, in caso di consistenti flussi, e in assenza di disponibilità dei comuni, di attivare strutture recettive temporanee, ha iniziato a prendere corpo il rinnovato contesto organizzativo che mantiene l'articolazione su due livelli di intervento, funzionalmente collegati ed interdipendenti, che di fatto accompagnano il minore in un suo percorso verso l'autonomia e l'integrazione sociale.

In particolare, la prima accoglienza consente la presa in carico del minore dal momento del suo arrivo sul territorio nazionale, fino ad un massimo di 60 giorni⁴⁴, per garantirgli servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento nei centri di secondo livello. La seconda accoglienza, prevista prioritariamente nell'ambito dello SPRAR, fomisce al minore, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la piena autonomia lavorativa, sociale e culturale.

L'accoglienza si snoda oggi attraverso un sistema binario: degli enti locali che, ai sensi di legge, continuano a mantenere, come per il minore italiano in stato di abbandono, la competenza all'accoglienza nei propri territori; del Ministero dell'interno, che ha anche acquisito dal 2015 la gestione del Fondo già iscritto nel bilancio del Ministero del lavoro, e delle Prefetture, che agiscono in parallelo per l'attivazione di centri per la primissima accoglienza, per l'ampliamento della rete SPRAR e per l'apertura di centri ricettivi straordinari.

ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

UNICA DISCIPLINA PER TUTTI I MINORI. RICHIEDENTI ASILO E NON

⁴⁴ Ora 30, in base alla previsione dell'art. 4 della legge Zampa.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI SERVIZIO Sia per le strutture di prima accoglienza che per quelle di seconda accoglienza si è intervenuto, inoltre, per la definizione della tipologia di servizi che devono essere erogati nei centri (rispettivamente tramite il **Decreto del Ministro dell'interno del 1 settembre 2016**⁴⁵ ed il **Decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2016**)⁴⁶.

UTILIZZO DEI FONDI FAMI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA Oltre alle iniziative di carattere normativo e regolamentare di cui sopra, nel corso del 2015 il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha finanziato alcuni progetti pilota che hanno giovato dell'aiuto delle risorse comunitarie⁴⁷. Attualmente con i cosiddetti fondi FAMI sono finanziate 60 strutture di accoglienza, per un totale di 1.000 posti⁴⁸.

LA DIFFICOLTÀ DI STRUTTURARE UN SISTEMA SOTTO PRESSIONE Nonostante le novità di cui sopra, la costante pressione migratoria ha compromesso fortemente i tentativi di messa a regime ordinario del sistema di accoglienza. Gli interventi nel settore, pur tenendo conto delle differenze territoriali e delle differenze tra i singoli circuiti, sono mancati di una strategia uniforme e di un approccio "olistico" al fenomeno, con il rischio di avere come risultato un aumento dei posti in accoglienza o addirittura un semplice protrarsi del periodo di permanenza nei centri.

Il passaggio tra le diverse forme di accoglienza continua ad avvenire in maniera stentata e difficoltosa con evidenti limiti nel coordinamento e nella condivisione delle prassi. Non è ancora assicurata la gradualità della presa in carico delle persone né vi è la messa in rete tra i diversi sistemi, con il risultato sia di forte stratificazione e frammentazione delle tipologie di accoglienza⁴⁹ che di scarsa attenzione agli aspetti "qualitativi" delle condizioni di accoglienza nelle strutture sopracitate, in particolare in relazione ai servizi finalizzati all'integrazione. Non da ultimo, solo di recente è stata intrapresa una capillare attività di monitoraggio sui servizi erogati nelle strutture d'accoglienza.

PRIMI SEGNALI DI UNA POSITIVA INVERSIONE DI TENDENZA?

Va segnalato con grande soddisfazione il dato che emerge nell'ultimo *report* statistico quadrimestrale del Ministero del lavoro, dal quale risulta che la quota maggioritaria dei minori stranieri inseriti nel sistema di accoglienza è ora nelle strutture di secondo tipo ("i MSNA accolti in strutture di seconda accoglienza sono 10.488 e rappresentano il

⁴⁵ Decreto del Ministro dell'Interno del 1 settembre 2016 "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati."

⁴⁶ Decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2016 "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" (GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016)

⁴⁷ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. e – "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati"

⁴⁸ In questo senso va aggiornato il dato riferito alla Commissione dal prefetto Gerarda Pantalone nella seduta del 16 marzo 2017 *redi infra pagina 62*

⁴⁹ Tale problematica si auspica, possa essere superata con la nuova legge sui minori stranieri non accompagnati (legge n. 47 del 2017).

65,8% dei minori presenti sul territorio italiano⁵⁰).

Peraltro, va segnalato che 8.562 dei MSNA ospitati nei centri di seconda accoglienza sono nelle strutture gestite dai comuni, mentre la rete governativa (SPRAR) copre "solo" 1.926 presenze (il numero è in costante aumento).

SE MANCA L'INTEGRAZIONE PREVALE IL BUSINESS L'intero impianto di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati necessita di essere ulteriormente strutturato, con particolare riguardo ai requisiti degli enti gestori dei centri di accoglienza e ai servizi finalizzati all'integrazione (quali l'insegnamento della lingua italiana, l'orientamento ai servizi territoriali, la formazione professionale ecc.). Troppo spesso l'accoglienza dei MSNA non sembra infatti essere impostata all'accompagnamento (accueil) e all'integrazione, ma piuttosto relegata al soddisfacimento dei bisogni primari, se non in alcuni casi agli aspetti di puro business.

OCCORRE STRUTTURARE LE INIZIATIVE PROPEDEUTICHE ALLA PIENA INTEGRAZIONE

Alla luce di quanto esposto, si ritiene, pertanto, doveroso procedere non solo con l'incremento della complessiva capacità ricettiva, ma con l'urgenza di modificare, in modo consistente, le modalità di gestione del fenomeno, puntando in particolare al potenziamento e alla "strutturazione" di iniziative propedeutiche alla piena integrazione. A titolo d'esempio, tali misure potrebbero riguardare l'organizzazione di Corsi di orientamento civico⁵¹ e la registrazione sistematica dei c.d. "profili delle competenze dei minori non accompagnati" in prossimità del periodo di uscita dai centri. Allo stesso tempo, dovrebbero essere affinate le attività di accompagnamento dei beneficiari nell'elaborazione di piani di inserimento lavorativo, nonché quelle finalizzate all'individuazione di possibili forme di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non da ultimo, dovrebbero essere potenziate - anche attraverso il raccordo con il sistema di formazione professionale del sistema delle Regioni, il cui coinvolgimento "strutturato" è tutt'oggi abbastanza residuale rispetto alle politiche d'accoglienza e di integrazione dei MSNA - le attività di aggiornamento professionale⁵².

LE REGIONI
HANNO
COMPETENZA
SULL'INCLUSIONE
SOCIALE DEI
MIGRANTI E SUGLI
STANDARDS DELLE
STRUTTURE NON

Va peraltro ricordato che - come confermato anche nella giurisprudenza costituzionale - mentre per gli aspetti collegati alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale la competenza statale è pienamente giustificata, la parallela politica sociale di inclusione, con specifico riferimento ai servizi sociali e dell'istruzione, rientra nelle competenze regionali [nella specie, è

⁵⁰ Ministero del Lavoro, I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Report di monitoraggio. Dati al 30 aprile 2017, p. 13.

⁵¹ Strutturati in moduli atti a fornire un quadro di base del Paese, in particolare in relazione ai seguenti argomenti: aspetti della cultura italiana; la Costituzione, diritti e doveri dei cittadini, ed Istituzioni dello Stato italiano; i servizi pubblici alla persona; il sistema educativo italiano; l'orientamento professionale/lavorativo, comprensivo della conoscenza delle norme e dei servizi per l'impiego nonché delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed informazioni di base sul Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

⁵² Attraverso le misure di cui sopra, organizzate in modo da valorizzare al massimo il periodo di accoglienza dei beneficiari nei centri di accoglienza tramite la realizzazione di iniziative propedeutiche alla piena integrazione ed in particolare all'inserimento nel tessuto lavorativo, si centrerebbe il duplice obiettivo di rispondere, da un lato alle esigenze di soggetti già presenti sul territorio nazionale, portatori di professionalità e conoscenze linguistiche, dall'altro ad un fabbisogno di manodopera straniera, particolarmente accessibile in quanto non rientrante nei classici meccanismi dei "flussi d'ingresso".

GOVERNATIVE PER L'ACCOGLIENZA DEI M.S.N.A. stata dichiarata costituzionalmente illegittima l'istituzione di un fondo per l'inclusione sociale dei migranti finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri].

Peraltro, con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, anche la definizione degli *standard* delle strutture recettive non governative è affidata alle Regioni, con il pericolo di difformi applicazioni di criteri sul piano nazionale.

Al posto di finanziamento delle misure di "mera accoglienza" dovrebbe essere elaborata una strategia d'intervento integrata, finalizzata ad assicurare il maggior coordinamento tra le iniziative in atto (a partire dal coordinamento tra attività di accoglienza⁵³ e strumenti di politiche attive di formazione e di lavoro⁵⁴) sia a livello nazionale che regionale. Proprio le Regioni, per le loro funzioni istituzionali e per la loro vicinanza territoriale, potrebbero svolgere un ruolo chiave ed emblematico nel contribuire a risolvere le maggiori criticità del settore legate a qualità dell'accoglienza, strutturazione di attività di integrazione, ma anche coordinamento complessivo del sistema⁵⁵.

AUDIZIONE DEL 16 MARZO 2017 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI, PREFETTO GERARDA PANTALONE

Per quanto riguarda le strutture di accoglienza, si riportano i dati emersi nel corso dell'audizione del **prefetto Gerarda Pantalone**, Capo del dipartimento per le libertà civili, lo scorso 16 marzo.

Al 1° marzo 2017, la situazione dei centri governativi era la seguente:

- 63 strutture di primissima accoglienza attivate con finanziamenti europei dalla struttura di missione, per complessivi 950 posti in 9 regioni. [divenuti 1000 ad aprile 2017, vedi pagina 52];
- 33 strutture recettive temporanee sempre di prima accoglienza attivate dai Prefetti sui rispettivi territori per 572 posti. [La Commissione ha peraltro acquisito il dato riferito al 31 maggio 2017, in base al quale le strutture sono salite a 64 e i posti disponibili a 1.226];
- 95 centri di seconda accoglienza per complessivi 2007 posti. [La Commissione ha peraltro acquisito il dato riferito al 31 maggio 2017, in base al quale le strutture sono salite a 104 e i posti disponibili a 2.140].

Questo perché, in tema di seconda accoglienza, alla data del 31 maggio 2017 risultano ammessi a finanziamento a valere sui fondi FAMI ulteriori progetti per un numero complessivo di ulteriori 449 posti.

Nel solco della più ampia tutela del minore si colloca il decreto del

⁵³ In capo al Ministero dell'Interno e ai Comuni.

⁵⁴ Sperimentati recentemente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (le c.d. doti)

⁵⁵ Come avviene in Spagna, e come avviene già in Italia in relazione all'accoglienza degli "adulti" il sistema delle Regioni dovrebbe essere coinvolto strutturalmente nella politica di c.d. *burdensharing*. Allo stesso tempo, le Regioni potrebbero svolgere un ruolo importante nella messa in rete tra le istanze di livello comunale e provinciale, regionale e nazionale nonché nell'attuazione delle attività di monitoraggio sui servizi

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del settembre 2016, frutto di una lunga concertazione anche con gli enti locali, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di accoglienza, i servizi da erogare, gli *standard* strutturali per i centri di prima accoglienza, ispirati a criteri selettivi e qualitativamente elevati.

La posizione del Consiglio d'Europa

AUDIZIONE DEL 31
MAGGIO 2017 DEL
RAPPRESENTANTE
SPECIALE PER LE
MIGRAZIONI E I
RIFUGIATI DEL
SEGRETARIO
GENERALE DEL
CONSIGLIO
D'EUROPA, TOMÁŠ
ROČEK

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha ricevuto in audizione il Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Tomáš Boček, il quale ha illustrato tra l'altro il Rapporto tematico sui minori migranti e rifugiati, pubblicato il 10 marzo 2017. Nel rapporto, il Rappresentante speciale sottolinea la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di affrontare la questione dei minori migranti e rifugiati, con particolare riferimento ai minori non accompagnati. Come si può notare di seguito, alcuni passi in questa direzione sono già stati intrapresi.

Con riferimento alla situazione dell'Italia, il Rappresentante sottolinea l'urgente necessità di proteggere i minori migranti non accompagnati per prevenime la scomparsa; di stabilire procedure appropriate per l'accertamento dell'età senza le quali i minori rischiano di essere trattati come adulti e finanche posti in detenzione; di adottare misure volte a migliorare le loro condizioni di vita; di accelerare le procedure finalizzate alla nomina dei tutori, senza i quali essi sono esposti a gravi rischi, come ad esempio lo sfruttamento sessuale.

Per quanto riguarda la **prima accoglienza**, il Rappresentante evidenzia che il peso dell'assistenza ai minori grava sui comuni, responsabili di tutti i minori abbandonati nei loro territori. Mentre le autorità locali ricevono 45 euro al giorno dallo Stato per ogni bambino non accompagnato, il costo reale quotidiano per ognuno di essi può raggiungere facilmente 120-150 euro e la differenza ricade sulle casse comunali. Di conseguenza, per quanto riguarda la prima accoglienza, solo un piccolo numero di comuni offie posti per minori non accompagnati nelle strutture SPRAR (attualmente 2.000 posti).

Per quanto riguarda il **sistema di tutela**, il Rappresentante sottolinea le criticità presenti fino ad affermare che "il sistema non funziona". In linea di principio, infatti, viene nominato tutore il sindaco, il quale può ritrovarsi responsabile per centinaia di minori. I ritardi nella nomina del tutore rallentano le procedure amministrative, incluse le domande di asilo e le richieste di trasferimento e di ricongiungimento familiare. Pertanto spesso i minori finiscono per aspettare più a lungo degli adulti per definire il loro *status* e sono incoraggiati ad abbandonare l'accoglienza per raggiungere la loro meta con l'aiuto di "contrabbandieri".

La legge Zampa in questo senso contiene apprezzabili novità, come la creazione di elenchi di potenziali tutori e di protocolli di tutela, nonché di corsi di formazione per i potenziali tutori. Il Rappresentante rimarca anche il positivo contributo in questo senso dell'Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Per quanto concerne il **diritto all'istruzione**, il Rappresentante sottolinea come sia necessario eliminare tutti gli ostacoli per accedere ad

una istruzione di qualità. Mentre negli *hotspot* l'accesso all'istruzione non viene garantito poiché il soggiorno dei migranti è destinato ad essere di breve durata, per quanto riguarda i centri di prima accoglienza, nelle regioni in cui si rispetta il soggiorno massimo di 60 giorni, sembra che siano organizzate solo attività didattiche semplificate; solo qualora sia chiaro che i soggiorni avranno durate più lunghe, viene fornita un'adeguata formazione educativa. Una volta in seconda accoglienza, i minori frequentano le scuole locali. Per i CAS, il Rappresentante rileva come risulti impossibile sapere se è disponibile un adeguato accesso all'istruzione per la mancanza di un valido monitoraggio dei servizi offerti.

Al compimento della maggiore età, il minore viene trasferito dalla struttura per minori in una per adulti, ma se sono arrivati in Italia a 16 o 17 anni, non possono aver ricevuto sufficienti supporti per il momento in cui sono tenuti a lasciare le strutture di accoglienza per assicurame l'effettiva integrazione nella società italiana. Più attenzione alla transizione potrebbe ridurre il rischio che essi si trovino disoccupati e senza una rete di sostegno, vulnerabili allo sfruttamento o addirittura alla radicalizzazione.

Il rappresentante ha anche fatto riferimento al **Piano d'azione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017-2019)** adottato **dai** 47 Stati membri il 19 maggio 2017 a Nicosia, durante la 127ª sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il Piano, volto ad affirontare i principali problemi individuati nel Rapporto tematico, propone misure di sostegno concreto agli Stati membri a tutti i livelli del processo migratorio, con un'attenzione particolare per i minori non accompagnati.

Il Piano si basa su tre pilastri: garantire l'accesso ai diritti e seguire **procedure a misura di minore**; fornire un'effettiva **protezione**; migliorare l'**integrazione** dei bambini destinati a restare in Europa.

Le misure da adottare per favorire la protezione dei minori rifugiati e migranti comprendono: nuove linee guida riguardanti l'accertamento dell'età e la nomina di un tutore, provvedimenti alternativi alla detenzione, l'elaborazione di un manuale per promuovere la diffusione di informazioni adattate ai minori e una formazione sulle procedure che tenga conto delle esigenze dei minori.

LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 5 APRILE 2017 A testimoniare l'attualità dell'argomento, con recente risoluzione del 5 aprile 2017, il Parlamento Europeo, nel delineare l'azione esterna dell'UE per far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti, con riguardo ai MSNA di cui evidenzia la presenza sempre più significativa tra i migranti, ricorda che essi rappresentano una categoria vulnerabile in quanto particolarmente esposta ad abusi in tutte le fasi del processo di migrazione, che sono, quindi, bisognosi di assistenza speciale e maggiore protezione umanitaria e che è necessario attribuire loro priorità nell'ambito di procedure di accoglienza caratterizzate da una maggiore osservanza degli *standards* minimi e da disposizioni più efficaci in materia di ricongiungimento familiare. Nella

citata Risoluzione, il Parlamento Europeo invita, quindi, i Paesi di accoglienza a predisporre ed attuare procedure specifiche per garantire protezione ai minori ed, in particolare, l'accesso all'istruzione promovendone l'integrazione e l'inclusione nei sistemi di insegnamento nazionali. Esprime, infine, forte preoccupazione per i numerosi casi di sparizione di migranti minori non accompagnati sollecitando, quindi, la Commissione ed i Paesi membri ad istituire una banca dati dei MSNA arrivati nei territori degli Stati membri.

COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
EUROPEA SULLA
PROTEZIONE DEI
MINORI MIGRANTI

Sempre nel mese di aprile 2017 anche l'intervento della Commissione europea, che ha indirizzato al Parlamento europeo e al Consiglio una Comunicazione sulla protezione dei minori migranti COM(2017) 211 final.

Nel documento, la Commissione annuncia che nel 2017 promuoverà l'integrazione dei minori attraverso i finanziamenti disponibili e lo scambio di buone prassi relative a un accesso non discriminatorio a servizi pubblici e programmi mirati.

In questo senso, gli Stati membri sono incoraggiati:

- a garantire ai minori, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, parità d'accesso a un'istruzione inclusiva e formale, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, e a elaborare e attuare programmi mirati di supporto;
- a garantire a tutti i minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie così come ad altri servizi pubblici fondamentali;
- a fornire supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l'età adulta (o l'uscita dal contesto assistenziale) per aiutarli ad accedere all'istruzione e alla formazione necessarie;
- a promuovere l'inclusione sociale in tutte le politiche legate all'integrazione, ad esempio accordando la priorità agli alloggi misti, non segregati, e all'istruzione inclusiva;
- ad incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale;
- a garantire che siano predisposte adeguate misure di ricerca e ricongiungimento familiare per rispondere ai bisogni dei minori che saranno rimpatriati nel loro paese d'origine.

Nella Comunicazione si dà molta enfasi al superiore interesse del minore. Può essere valutata positivamente l'esplicitazione del carattere prioritario dell'impegno alla ricollocazione – nel 2017 - dei minori non accompagnati, dalla Grecia e dall'Italia.

A questo proposito occorre aggiungere che nel mese di giugno 2017 un **comunicato stampa della Commissione europea**⁵⁶ ha precisato – sia pure con riferimento ai migranti di tutte le età, quindi anche maggiorenni che "nel 2017 il ritmo delle ricollocazioni è aumentato significativamente, con la ricollocazione di quasi 10.300 persone da gennaio, il quintuplo rispetto allo stesso periodo del 2016. Al 9 giugno 2017 il numero totale di ricollocazioni è pari a 20.869 (13.973 dalla Grecia e 6.896 dall'Italia). Considerato che quasi tutti gli Stati membri procedono alla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia, sarà possibile ricollocare tutti gli aventi diritto (attualmente circa 11.000 registrati in Grecia e circa 2.000 in Italia, mentre gli arrivi del 2016 e 2017 sono in attesa di registrazione) entro settembre 2017. In ogni caso l'obbligo giuridico di ricollocazione per gli Stati membri non terminerà dopo settembre: le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione sono applicabili a tutti coloro che arrivino in Grecia o in Italia fino al 26 settembre 2017 e i richiedenti ammissibili dovranno quindi essere ricollocati in tempi ragionevoli.

Negli ultimi mesi la Commissione ha ripetutamente invitato gli Stati membri che non hanno ancora proceduto ad alcuna ricollocazione o che rifiutano di farlo ad adoperarsi in questo senso. Nonostante i ripetuti appelli, purtroppo la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia, violando gli obblighi giuridici sanciti dalle decisioni del Consiglio e gli impegni nei confronti della Grecia, dell'Italia e di altri Stati membri, non hanno ancora intrapreso le azioni necessarie. Viste le premesse e come indicato nella precedente relazione sulla ricollocazione e sul reinsediamento, la Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione contro questi tre Stati membri".

Lo scorso 8 giugno 2017, il Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha adottato le Conclusioni sulla protezione dei minori migranti57.

Le Conclusioni evidenziano che proteggere tutti i minori migranti è una priorità in tutte le fasi della migrazione, nonché un aspetto integrato nell'approccio globale alla gestione del fenomeno migratorio; ribadiscono che gli Stati membri sono invitati a garantire il rispetto del principio del superiore interesse dei minori in tutte le politiche che li riguardano.

Il rispetto dell'interesse superiore dei minori "deve costituire un criterio fondamentale in tutte le azioni o le decisioni che li riguardano e nella valutazione dell'adeguatezza di tutte le soluzioni durature, come il reinsediamento, l'integrazione o il rimpatrio, a seconda della loro situazione e delle loro esigenze specifiche" e deve ispirare tulle le discussioni in corso "sulle proposte legislative relative alla riforma del sistema europeo comune

⁵⁷ http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/conclusioni consiglioUE 080617.pdf

⁵⁶ Strasburgo, 13 giugno 2017: Agenda europea sulla migrazione: la Commissione esorta tutte le parti a sostenere i progressi e a compiere ulteriori sforzi, consultabile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_it.htm.

di asilo".

Tra i temi affrontati nel documento vi sono la protezione dei minori da violenze, sfruttamento e tratta di esseri umani e l'accertamento rapido e affidabile dell'età, nonché la sensibilizzazione delle comunità locali sul tema della protezione.

In particolare, per quanto riguarda il tema della tratta, le Conclusioni ribadiscono la necessità di "affrontare le cause profonde della migrazione e la lotta contro i responsabili del traffico e della tratta di esseri umani in modo che i minori migranti, inclusi i minori non accompagnati, non si spostino irregolarmente in Europa, rischiando la propria vita durante tali spostamenti".

I minori vittime di tratta

QUASI TRE MILIONI DI VITTIME DI TRATTA A LIVELLO MONDIALE

L'ONU ha stimato che le vittime di tratta a livello mondiale sono quasi tre milioni, per lo più donne e bambini, e che i guadagni annuali dei trafficanti superano i 35 miliardi di dollari. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i minori "trafficati" sono più di un milione ogni anno.

A gennaio 2016, l'Europol ha lanciato l'allarme relativo alla scomparsa di più di 10.000 minori stranieri non accompagnati, arrivati sul territorio europeo durante il 2015.

IN ITALIA, SPESSO SI TRATTA DI MINORI IN TRANSITO ED È DIFFICILE DISPORRE DI UN DATO CERTO Quello della tratta è un fenomeno estremamente complesso, qui ovviamente richiamato in quanto spesso coinvolge minori stranieri non accompagnati. Nel caso italiano, molti minori sono in semplice transito nel nostro Paese e quindi si spostano da una città all'altra. Ciò non consente l'emersione e il tracciamento reale del fenomeno, del quale, a causa della natura sommersa che lo caratterizza, risulta difficile fornire stime precise.

Tra le potenziali forme di sfruttamento che possono coinvolgere i minori, oltre a quello sessuale e lavorativo, vi è anche l'accattonaggio, lo sfruttamento in attività illegali, le adozioni illegali, l'asportazione di organi e i matrimoni forzati.

Dal dossier "Piccoli schiavi invisibili – I minori vittime di tratta e sfruttamento: chi sono, da dove vengono e chi lucra su di loro" di **Save the Children** (2016), risulta che nel mondo vi siano 168 milioni di bambini e adolescenti costretti a lavorare, tra cui 85 milioni svolgono lavori altamente rischiosi per la salute e la sicurezza, mentre circa 5,5 milioni sono vittime di schiavitù e forme di grave sfruttamento e 2 milioni vengono sfruttati sessualmente.

IN ITALIA LE
PERSONE INSERITE
IN PROGRAMMI DI
PROTEZIONE SONO
1.125 E IL 7% DI
LORO HA MENO DI 18
ANNI.

Nel contesto europeo, si stimano in totale 1.243.400 vittime di schiavitù e grave sfruttamento. Una vittima di tratta su cinque è un bambino o un adolescente. Secondo i dati riportati nella *Relazione della Commissione europea sui progressi raggiunti nella lotta al traffico di persone del 2016*, su 15.846 vittime di tratta accertate o presunte tali in Europa, il 15% è un minore e in Italia, dove le persone inserite in programmi di protezione sono 1.125, il 7% di loro ha meno di 18 anni.

IL TEMA DELLA PROSTITUZIONE MINORILE Nel nostro Paese il profilo dei minori vittima di tratta e sfruttamento vede una presenza significativa di ragazze nigeriane, rumene e di altri Paesi dell'Est Europa, sempre più giovani, costrette alla prostituzione su strada o in luoghi chiusi. Save the Children ha inoltre intercettato gruppi di minori egiziani, bengalesi e albanesi inseriti nei circuiti dello sfruttamento lavorativo e nei mercati del lavoro nero, costretti a fomire prestazioni sessuali, spacciare droga o commettere altre attività illegali. Come accennato, a destare particolare preoccupazione sono i minori "in transito", tra i quali spiccano eritrei e somali i quali, una volta sbarcati sulle nostre coste, in assenza di sistemi di transito legali e protetti, si allontanano dai

centri di accoglienza e si rendono invisibili alle istituzioni nella speranza di raggiungere il Nord Europa, divenendo facili prede degli sfruttatori.

LA NORMATIVA ITALIANA Per quanto riguarda la normativa italiana, essa è sostanzialmente volta a favorire l'adozione di misure idonee per procedere ad una corretta identificazione dei minori che siano o siano stati vittime di tratta, affinché vengano accolti in strutture adeguate ai fini della loro protezione e tutela specifica, riconoscendo loro il diritto ad ottenere lo speciale permesso di soggiorno *ex* art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Si segnala a tal proposito il **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,** che recepisce la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. All'articolo 4, il decreto stabilisce che i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta debbano essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.

Il comma 2, inoltre, demanda ad un successivo D.P.C.M. il compito di stabilire i meccanismi attraverso i quali si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore⁵⁸. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore.

LA LEGGE ZAMPA
ACCORDA UNA
TUTELA CHE VA
ANCHE OLTRE IL
COMPIMENTO DELLA
MAGGIORE ETÀ

Tra le novità normative più rilevanti si segnala la legge n. 47 del 7 aprile 2017 (c.d. legge Zampa), recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ed in particolare l'articolo 17 che riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta. Con una novella all'art. 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003, che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta, si prevede una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza, che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, attraverso la previsione di soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2). Per

Come detto anche in altra parte della relazione, il 6 gennaio 2017 è entrato in vigore il **D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234**, che, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, reca la definizione di tali meccanismi. Sono in particolare disciplinati la procedura di identificazione ed accertamento dell'età nonché per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età. E' altresì richiamato il principio della presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età. L'addove sussistano ragionevoli dubbi sull'età del minore e questa non sia accertabile attraverso idonei documenti identificativi o attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche, le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età, che consiste in un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, condotta presso una struttura sanitaria pubblica. La procedura per l'accertamento dell'età potrà essere avviata solo dopo che il minore sia stato adeguatamente informato, anche attraverso l'ausilio di un mediatore culturale, sugli esami a cui verrà sottoposto e sull'eventuale diritto di opporvisi.

le finalità del comma 2, il comma 3 autorizza la spesa di 154.080 euro all'anno a decorrere dal 2017.

Integrazione socio-lavorativa dei MSNA: il sistema delle doti nel modello Percorsi

L'INTEGRAZIONE
SOCIALE E
LAVORATIVA COME
COROLLARIO DELLA
PROTEZIONE DEL
MINORE

Il superiore interesse del minore ispira anche la strategia di integrazione, che comprende l'istruzione, la formazione professionale e altre forme di sostegno educativo (valorizzazione della lingua d'origine, riconoscimento delle competenze e dei titoli di studio conseguiti). I MSNA sono per definizione dei soggetti fragili, facili prede per l'illegalità. Accompagnare il minore verso una collocazione lavorativa sicura ed adeguata alle sue risorse personali è quindi un elemento decisivo della politica di protezione di questa fascia di immigrati.

In questa sezione ci si occupa dell'integrazione socio-lavorativa, che coinvolge, in particolar modo, i minori non accompagnati in transizione verso l'età adulta e i migranti giovani (fino a 23 anni) che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati. La caratteristica principale di questi progetti di integrazione è legata alla vicinanza dei beneficiari alla maggiore età, per cui si cerca di consentire, in breve tempo, un inserimento dei giovani in percorsi sia scolastici che professionali in grado di accompagnarli all'autonomia. Ovviamente, il dato formale del superamento della maggiore età non comporta il venir meno delle esigenze di integrazione, per cui – come già sopra accennato – è in atto lo sforzo di estendere anche agli anni successivi al diciottesimo i progetti di integrazione, per consentire o almeno favorire la transizione verso l'età adulta.

L'esperienza dei Percorsi del 2012

IL PROGETTO
"PERCORSI"

La prima esperienza istituzionalizzata di strategia positiva di integrazione è riportabile all'esperienza dei "Percorsi" del 2012. La Direzione generale del Ministero del lavoro, al fine di supportare i comuni, ha promosso la realizzazione sull'intero territorio nazionale di interventi di inclusione socio-lavorativa che consentissero la conversione del permesso per minore età in favore di MSNA in fase di transizione verso l'età adulta (17 anni) e di giovani migranti che, accolti in Italia come minori stranieri non accompagnati, avessero compiuto la maggiore età nel biennio 2011-2012.

Tra giugno e agosto 2012 sono stati emanati per tutte le Regioni due avvisi pubblici per "l'inserimento socio-lavorativo di minori stranieri non accompagnati e giovani migranti (neomaggiorenni)".

Il modello "Percorsi" era pensato per i MSNA ospitati nelle varie comunità e che stavano per compiere la maggiore età senza aver avuto il tempo necessario per maturare i 2 anni di integrazione sociale richiesti dalla normativa (art. 32, comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998) per la conversione del permesso di soggiorno. La Direzione generale del Ministero del lavoro ha tentato di realizzare questa strategia con risorse che

fossero aggiuntive per i comuni ospitanti.

LA "DOTE"

In collaborazione con "Italia Lavoro" la Direzione generale ha messo a punto il modello della dote, già sviluppato da Italia Lavoro come strumento di tutela del lavoro per altre categorie e ritenuto idoneo a favorire l'integrazione socio-lavorativa anche dei minori stranieri non accompagnati.

La "dote individuale" consiste in una dotazione monetaria attraverso la quale viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di politica attiva di sostegno, creando una filiera di servizi a costi standardizzati a livello nazionale, come verrà meglio spiegato più avanti. I bandi prevedevano il finanziamento di due tipologie di "doti individuali":

- la "dote qualificazione" per la realizzazione di un piano di intervento personalizzato destinato alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze;
- la "dote occupazione", destinata alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al progetto sperimentale - provenienti sia dal Fondo sociale europeo (FSE) che da fondi nazionali - era pari a circa 5,5 milioni di euro, con i quali sono state finanziate complessivamente 1.126 individuali. L'ammontare di doti una qualificazione era pari a 3.000 euro, di cui 1.000 per il destinatario per lo svolgimento dello stage; la dote occupazione ammontava invece a 5.000 euro, di cui 1.500 destinati direttamente al partecipante, per retribuire un tirocinio di 3 mesi, e 3.500 per l'ente attuatore, per offrire dei servizi formativi.

La maggior parte delle doti utilizzate sono state "doti occupazione", perché per i destinatari tra i 18 ed i 19 anni il tirocinio è risultato più attraente e utile. La dote qualificazione è stata utilizzata in misura minore, essendo più congeniale per beneficiari più piccoli, con davanti un tempo maggiore di permanenza nelle comunità.

IL PIANO DI INTERVENTO Il meccanismo della dote finanzia un paniere di risorse dedicate alla

Italia Lavoro è una società per azioni totalmente partecipata del Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È stata istituita nel 1997 per svuotare il bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) presso gli enti locali e creare occupazione su tutto il territorio nazionale. Opera per legge come Agenzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre Amministrazioni centrali per promuovere e gestire azioni su politiche del lavoro, occupazione ed inclusione sociale.

PERSONALIZZATO

persona a fronte di un piano di intervento personalizzato (PIP). Le prestazioni fornite vengono valutate economicamente con un costo standard, nel senso che le ore effettivamente svolte per l'erogazione dei servizi di politica attiva sono ricondotte ad un costo prestabilito e standardizzato a livello nazionale, uguale a 32,25 euro l'ora.

Per l'attuazione dei progetti si era voluto costituire un partenariato con numerosi soggetti: comuni, comunità, associazioni, centri per l'impiego, agenzie di lavoro e ogni ente che potesse essere funzionale all'integrazione sociolavorativa dei MSNA; la presenza del comune era però obbligatoria.

Come premesso, la risorsa economica della dote è stata pensata come una risorsa aggiuntiva per i comuni, destinata a coprire i costi dei servizi offerti ai MSNA, oltre che essere legata alla persona, beneficiaria di una sorta di paniere di servizi personalizzati, quali orientamento e *coaching*, nonché di risorse monetarie. Nel 2012 ogni comune poteva presentare un numero massimo di proposte pari a 30 doti (30 PIP individuali).

Secondo i dati del Ministero e di Italia Lavoro, gli avvisi pubblici del 2012 hanno finanziato 51 progetti e coinvolto complessivamente 1.138 minori e giovani migranti, di cui 94% maschi e prossima alla maggiore età: i 17enni rappresentano oltre la metà dei MSNA; a seguire, i 16enni (un quarto del totale di riferimento) e i 15enni (circa il 10%).

Il sistema dotale è stato generalmente apprezzato sul territorio nazionale. L'idea di una "dote" ad personam è sembrata uno strumento idoneo a garantire un percorso completo di integrazione socio-occupazionale, spostando l'attenzione sulle esigenze specifiche del destinatario e stimolando i servizi a pianificare i percorsi di integrazione e accompagnamento verso la maggiore età con nuove modalità di programmazione, operative e rendicontative.

L'esperienza dei Percorsi del 2016

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, la citata Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro ha avviato un percorso di programmazione integrata con le Regioni. Lo scopo è di mettere in sinergia le azioni che il Ministero svolge a livello nazionale e le azioni regionali.

Nel 2015 erano stati presentati i Piani regionali integrati per la definizione dei servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata, nella prospettiva della facilitazione dell'accesso ai servizi ed attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private.

Prima di avviare la nuova programmazione 2014-2020, la Direzione generale ha valuto sottoscrivere degli accordi con le Regioni per creare una sinergia fra le azioni nazionali e le azioni che ogni Regione realizza per l'integrazione socio-lavorativa dei migranti, in particolare per la programmazione delle risorse in complementarietà (FAMI, altri fondi regionali e nazionali).

IL MODELLO
PERCORSI NEL 2016

Il 19 aprile 2016, al fine di rafforzare la logica sistemica degli interventi attraverso il concorso di ulteriori risorse provenienti dalla programmazione nazionale e regionale, sono stati emanati una serie di avvisi tra cui quello per finanziare il Modello Percorsi, azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Il 13 ottobre 2016 è stato, quindi, pubblicato l'avviso per il finanziamento di 960 percorsi integrati di politica attiva per MSNA e giovani migranti. Le risorse finanziarie complessive a disposizione erano pari a 4,8 milioni.

L'avviso del 2016 è stato redatto tenendo conto delle criticità emerse nella sperimentazione del modello Percorsi del 2012.

La principale criticità emersa durante la sperimentazione della dote per MSNA era soprattutto legata all'obbligatorietà della costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo del Partenariato (ATS). La costituzione di questo raggruppamento associativo richiedeva spesso tempi molto lunghi per le delibere comunali, causando ritardi di stampo burocratico a fronte di un fenomeno molto dinamico, in cui uno dei fattori di rischio è la volatilità dei minori. Per molti dei minori per cui era stata attivata una dote le comunità hanno dovuto trovare un'alternativa per ottenere la conversione del permesso di soggiorno e in altri casi alcuni giovani sono dovuti andare altrove.

LA DOTE
INDIVIDUALE VIENE
CONFERMATA
ANCHE NEL 2016

Anche stavolta i percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della "dote individuale", con la quale, insieme ad una dotazione monetaria, viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia (formazione "on the job", tirocinio), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati (PIP). I destinatari sono

minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta, che al momento dell'avvio del tirocinio abbiano compiuto il 16esimo anno d'età e che siano in condizione d'inoccupazione o disoccupazione e giovani migranti, entrati come minori non accompagnati, che non abbiano compiuto 23 anni d'età alla data di avvio del tirocinio, compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o internazionale, in condizione d'inoccupazione o disoccupazione.

A differenza dell'avviso del 2012, l'avviso del 2016 prevede che i soggetti proponenti siano individuati in soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del **decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), Titolo II – Capo I e in soggetti pubblici e/o privati accreditati dalle Regioni all'erogazione dei servizi per l'impiego e del lavoro. I destinatari avrebbero beneficiato di **percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo** di durata complessivamente non superiore agli 8 mesi, con un periodo di tirocinio di durata pari a 5 mesi.

6095 MINORI INTERESSATI NEL 2016, CONTRO I 1138 DEL 2012

L'avviso si è chiuso il 31 dicembre 2016 con un numero totale di domande pervenute pari a **316**, da parte di altrettanti enti proponenti, per un totale di **6.905** potenziali tirocini.

Alla data del 29 maggio 2017 la situazione è di:

- 837 tirocini in corso
- 82 tirocini terminati
- 71 cessati nel primo mese

Tra le innovazioni da segnalare, il fatto che la fascia d'età si è ampliata e che i destinatari sono adesso fra i 16 ed i 23 anni. I giovani fino ai 23 anni sono coloro che beneficiano del prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. Chi è in prosieguo amministrativo vive nelle comunità e pertanto può avere gli stessi diritti dei minori e in particolare, per quello che qui rileva, può beneficiare della dote per l'accompagnamento all'autonomia dopo l'uscita dalle comunità.

A differenza del precedente, l'avviso del 2016 prevede solo la dote occupazione, in quanto l'esperienza ha confermato l'utilità del tirocinio, sia economicamente che professionalmente. Sotto il profilo del beneficio economico, dei 5.000 euro di dote occupazione, 2.500 euro sono per il destinatario per un tirocinio di 5 mesi, pagati in tranche di 500 euro al mese direttamente da Anpal/Italia Lavoro. Della somma restante, 2.000 euro

vanno al soggetto proponente, che li utilizza per offrire la filiera dei servizi prevista nell'avviso, e 500 euro sono per l'impresa che mette a disposizione un tutor aziendale che accompagna il destinatario durante il tirocinio. La filiera dei servizi è determinata nell'avviso: si tratta di servizi in cui il rapporto è a uno a uno, ovvero un'ora di servizio ad una persona sola, e a cui viene applicato il costo standard a livello nazionale.

LA DOTE È (ANCHE) UNA RISORSA AGGIUNTIVA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI Come accennato, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione considera la dote una risorsa aggiuntiva, volta ad accompagnare il giovane verso l'autonomia dopo l'uscita dalle comunità di accoglienza ed utile per l'inserimento nel mercato del lavoro. Questo dato è stato riscontrato dalla visita della missione del Gruppo di lavoro MNSA della Commissione a Verona presso l'Istituto dell'Opera Don Calabria, dove è stata confermata l'utilità della dote del Ministero del lavoro in termini di integrazione socio-lavorativa dei MSNA e dei giovani migranti che hanno avuto così accesso a corsi professionali e a tirocini, di cui circa il 60% si è trasformato in occupazione.

Tuttavia, le pur limitate risorse a disposizione risultano essere efficaci laddove esiste un territorio in cui operano comunità con pregressa esperienza nella gestione di minori e di adolescenti in difficoltà, in cui sono presenti servizi integrati e specializzati (si pensi al prestare garanzia per l'affitto di case), nonché risorse pubbliche e private ed una certa mobilità nel mercato del lavoro. In questi casi, ovviamente più ricorrenti nel centronord del Paese, la dote centra con più facilità il suo obiettivo nel sostegno all'integrazione socio-lavorativa e quindi all'autonomia.

CRITICITÀ DELLA
DOTE NEI TERRITORI
CON MAGGIORI
DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE

Le criticità della dote emergono invece nei territori con maggiori difficoltà economiche, con poche risorse investite nel sociale e dove sono presenti un numero maggiore di MSNA Si evidenzia come nelle Regioni del Sud la presenza dei MSNA costituisca un elemento di criticità all'interno di realtà con delle difficoltà intrinseche

Inoltre, per poter essere efficace, la dote necessita di alcuni requisiti minimi da parte dei destinatari, fra questi almeno la conoscenza della lingua italiana per far sì che i tirocini vadano a buon fine. Questa è una delle criticità emerse durante la sperimentazione della dote nel 2012. Secondo i dati del Ministero del lavoro, le domande presentate nell'avviso del 2016 provengono per quasi il 50% dalla Sicilia, riguardano beneficiari che sono da poco in Italia (dai 5 ai 7 mesi), e presentano dei piani di intervento personalizzati per destinatari che sono prossimi alla maggior età e che non hanno ancora avuto un livello minimo di integrazione socio-linguistica che

renderebbe la dote funzionale alla fuoriuscita dalle comunità e ad una spinta verso l'autonomia e l'inserimento socio-lavorativo.

Lo strumento della dote rappresenta su tutto il territorio nazionale - ma soprattutto nei territori più in difficoltà - una forma di capitale sociale, ossia una risorsa importante non solo per i MSNA. La dote permette di alleviare gli oneri degli enti locali e favorisce la creazione di servizi funzionali all'integrazione, innescando un meccanismo virtuoso.

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione riguarda l'età di arrivo in Italia del minore. La possibilità di integrazione socio-lavorativa, infatti, varia enormemente in base agli anni a disposizione prima del compimento della maggiore età. Questo implica la necessità di un intervento mirato che tenga conto delle diverse fasce di età. Il minore ultra sedicenne ha il problema immediato della conversione del permesso di soggiorno; per questo motivo le comunità interessate presentano progetti per la dote per beneficiari giunti in Italia da poco. Se questo di per sé è un elemento positivo, nel tempo che il comune impiega per trovare un alloggio al minore, provare ad inserirlo in una scuola, avviare la pratica amministrativa, nominare un tutore, il potenziale destinatario ha spesso già compiuto 18 anni, con la conseguenza che l'investimento sul minore da formare si trasforma in un finanziamento per un soggetto che, comunque, è destinato a finire nell'accoglienza per adulti, almeno nell'ambito dei canali ufficiali. È pertanto auspicabile avviare un ragionamento che distingua le problematiche formative dei MSNA per fasce di età.

Un altro elemento di novità nell'avviso del 2016 è l'avviso a sportello, che consiste nel non imporre un partenariato con l'ente locale. I soggetti attuatori (appartenenti al cosiddetto "privato sociale") possono autonomamente proporre i progetti, attivare la dote ed erogare i servizi. Nel caso di un minore, la presenza del comune resta obbligatoria. A differenza del 2012, si prevede comunque una forma semplificata, perché attualmente la necessaria presenza del comune è limitata alla presentazione del piano di intervento personalizzato (PIP), mentre nella programmazione 2012-2014, la presenza del comune era obbligatoria sia in qualità di soggetto capofila del partenariato che come semplice partner. Nella formula attuale il comune che ha la presa in carico del minore dovrebbe limitarsi a sorvegliare i soggetti proponenti che si occupano del piano di integrazione socio-lavorativa del minore.

L'introduzione dei soggetti proponenti nel nuovo sistema ha reso le procedure più veloci e snelle. Secondo i dati del Ministero del lavoro sono arrivate 1.600 richieste a fronte delle 960 finanziate e in soli 3 mesi l'attivazione a sportello ha velocizzato i tempi della procedura di attuazione dei percorsi. Questo vuol dire che la scelta dello strumento dello sportello è stata adeguata per lo snellimento degli aspetti burocratici, accelerando gli effetti e i benefici della dote sia per il territorio che per i suoi destinatari.

Valutazioni

Le politiche intraprese dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro paiono andare nella direzione giusta per l'integrazione socio-lavorativa dei MSNA e, in generale, di tutti i soggetti vulnerabili richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale. Anche se il periodo di sostegno garantito dalla dote risulta essere breve per l'acquisizione di un'autonomia personale, questa azione ha comunque creato degli strumenti specifici di sostegno all'indipendenza dei MSNA ed una convergenza istituzionale a più livelli, molto utile nell'integrare nel mercato del lavoro quei soggetti che per un motivo o per un altro si trovano nel nostro Paese.

Inoltre, anche se non vi è ad oggi un'analisi approfondita che evidenzi la portata e l'importanza dell'afflusso di risorse economiche nei terrori interessati, sembrerebbe che questa possa avere comunque un rilievo importante in una fase di crisi economica e di alta disoccupazione. Le maggiori risorse per gli enti locali connesse all'attivazione delle doti potrebbero rendere più efficaci tutti gli sforzi per l'integrazione socio-lavorativa dei beneficiari, soprattutto per quei soggetti appena passati alla maggiore età e che escono dalle comunità. Questo vale al Nord, dove la rete di sostegno è più sviluppata, come al Sud, dove la dote risulta spesso decisiva a fironte di risorse proprie limitate.

Tra le maggiori criticità vanno annotate quelle relative :

- √ alla conversione del permesso di soggiorno (per i minori in procinto di passare alla maggiore età) di cui si è sopra ampiamente detto;
- ✓ all'alloggio non sempre facilmente reperibile al momento del compimento della maggiore età;
- √ all'adempimento dell'obbligo scolastico e all'accesso ad un tirocinio;
- ✓ all'assenza di un'armonizzazione normativa in materia di tirocinio.

Per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico, la legge nazionale e le normative regionali prevedono che un minore debba aver adempiuto all'obbligo scolastico-formativo prima di poter prendere parte ad un tirocinio. Tuttavia, per un MSNA che arriva in Italia, in ipotesi, a 17 anni e 4 mesi, è difficile rispettare tale obbligo, che si tramuta in un ostacolo invalicabile. In molti territori, non accedere al tirocinio equivale all'esclusione dall'unica opportunità disponibile di integrazione lavorativa. Più specificamente, perdere la possibilità di accedere alla dote rappresenta la perdita dell'unica risorsa economica su cui fare affidamento (anche se per un breve periodo) e che garantirebbe la conversione del permesso di soggiomo, fondamentale per sfuggire all'esclusione sociale e all'illegalità. Nell'ottica di un inserimento socio-lavorativo efficace, potrebbero risultare auspicabili forme di alternanza scuola/formazione e lavoro.

PROPOSTA DI
FAVORIRE FORME DI
ALTERNANZA
SCUOLA/FORMAZIONE
E LAVORO
I PRINCIPALI
OBIETTIVI:
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA,
SOCIALE E
LAVORATIVA E LA
RICERCA DI UN
ALLOGGIO STABILE

Numerosi problemi necessitano ancora di una soluzione per l'accompagnamento all'autonomia di un minore straniero non accompagnato. I nodi da affirontare sono molteplici: l'integrazione scolastica, l'integrazione sociale, l'integrazione lavorativa e la ricerca di un alloggio stabile.

Rispetto all'obbligo scolastico, è chiaro che per i minori più piccoli l'opportunità di inserirsi in un contesto scolastico e poi lavorativo sembra più percorribile. Per i ragazzi prossimi alla maggiore età e oltretutto giunti da poco nel nostro Paese sembrerebbe invece più opportuno un inserimento mirato in corsi di lingua e professionali e magari collegare i tirocini/stage in aziende sensibili/solidali (albo di aziende sociali). In questi casi, servirebbe anche un periodo transitorio più lungo di sostegno economico all'autonomia, che possa integrare la dote del Ministero del lavoro.

LA QUESTIONE ALLOGGIATIVA A questo si collega la questione alloggiativa. È esperienza comune che l'affitto di una casa sia difficile per un giovane, tanto più per un giovane straniero che non ha la famiglia in loco, non ha molto denaro e spesso neanche un lavoro stabile. Pertanto, occorre un intervento di sostegno, posto che, una volta fuori dalle comunità, i neo-maggiorenni riescono a garantirsi un alloggio solo se vi è un parente o un connazionale con cui dividere la casa oppure se vi è un intervento della comunità (come si è visto a Verona, dove i responsabili dell'accoglienza per minori garantiscono i contratti di affitto dei giovani divenuti maggiorenni) o delle istituzioni locali (come nel caso del comune di Torino).

I sopralluoghi nei centri

LE VISITE NEI
CENTRI DI
ACCOGLIENZA PER
MSNA

Al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti, delegazioni della Commissione hanno svolto alcuni sopralluoghi presso strutture di accoglienza dei minori.

Fin dalle prime missioni, sono emerse le difficoltà di assicurare un coerente e soddisfacente percorso di accoglienza.

Le differenze tra un centro certamente orientato a logiche di accoglienza e integrazione e strutture invece assolutamente lontane da questo obiettivo sono venute in tutta evidenza nella missione che ha avuto luogo il 3 luglio 2015 in provincia di Catania.

La visita alla Cooperativa Sociale Garcia Marianella, peraltro preavvertita del sopralluogo della Commissione, ha fornito l'impressione di una struttura ben organizzata e gestita in modo efficiente sia con riguardo alla logistica, sia con riguardo alla presenza di figure professionali inserite nel progetto educativo.

Viceversa, i sopralluoghi effettuati senza preavviso a due case alloggio site in Giarre e ad un centro ubicato in località Nunziata di Mascali hanno evidenziato gravissime carenze igienico-sanitarie, strutturali e di natura burocratico-amministrativa, oltre ad una totale assenza di servizi alla persona secondo *standards* qualitativi accettabili e finanche senza assicurare ad un minore egiziano di 13-14 anni d'età, ospite da oltre un anno, la regolare frequentazione della scuola dell'obbligo.

Degli esiti di tale sopralluogo sono state debitamente informate le competenti autorità e i centri sono stati successivamente chiusi.

IL CENTRO DON CALABRIA DI VERONA Il 2 marzo 2017è stato visitato l'Istituto dell'Opera Don Calabria di Verona, gestito da una Congregazione religiosa ("Poveri Servi della Divina Provvidenza") operante in diverse zone del mondo. Il centro di Verona, la sede centrale, si occupa della gestione di attività residenziali e diurne per l'accoglienza, il recupero, l'educazione e la riabilitazione di detenuti, giovani, minorenni, disabili ed immigrati.

L'Opera è accreditata come ente nazionale di formazione professionale e l'area sociale e formativa è il riferimento per i servizi rivolti ai minorenni e ai giovani.

In un territorio che consente – rispetto ad altri – maggiori possibilità di inserimento lavorativo, sono stati

siglati protocolli d'intesa e di collaborazione con le associazioni di categoria per le attività di formazione, accompagnamento, tutoraggio che consentono, ogni anno, di realizzare circa 120 percorsi rivolti all'integrazione sociolavorativa.

L'Istituto partecipa al progetto SPRAR dal 2014 e nel 2016 ha accolto 85 ragazzi, dei quali 30 di nazionalità somala ed eritrea, che si sono allontanati volontariamente a causa della lunga attesa per la procedura di *relocation*, cui ambivano.

Il direttore del centro, Alessandro Padovani e l'Assessore comunale ai servizi sociali, Anna Leso, hanno comunque esposto difficoltà e criticità legate alla lentezza degli *iter* amministrativi, con particolare riferimento alle nomina del tutore, alle modalità di rilascio del permesso di soggiorno, al rilascio dei documenti e del codice fiscale e all'accesso ai servizi di assistenza psicologica.

Un tema particolare che è stato sollevato è quello del divieto di tesseramento da parte delle società sportive, in particolare quelle affilate alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Norme di tutela prevedono che i minori stranieri possano essere tesserati solo qualora un esercente la patria potestà risieda con il medesimo in Italia. Per i MSNA questa norma genera però un effetto paradosso, precludendo una possibilità di integrazione ludica, sociale e anche lavorativa, a seconda delle capacità.

Particolarmente apprezzati sono risultati i progetti di integrazione che riguardano i giovani che raggiungono la maggiore età. Vengono messe in campo misure di accompagnamento attraverso il collocamento in appartamenti autogestiti e l'assegnazione di "doti" conseguite attraverso la partecipazione ai bandi del Ministero del Lavoro. Anche il Comune si fa carico, con fondi propri, dei giovani neo-maggiorenni, erogando un contributo di 500 euro mensili per condurli all'autonomia.

La Commissione, nelle giornate del 3-4 maggio 2017, ha effettuato un'ispezione di strutture per minori ubicate nei comuni di Pozzallo (RG), Noto (SR) e Catania.

A Pozzallo è stata visitata la Casa dell'accoglienza, struttura aperta dal settembre 2016 e autorizzata all'accoglienza di 25 minori di sesso maschile. Sono state rilevate alcune carenze nella "personalizzazione" delle zone adibite alle varie attività quotidiane, che rendono il

IL SOPRALLUOGO NEI COMUNI DI POZZALLO, NOTO E CATANIA

Pozzallo

complesso poco "coinvolgente" per la tipologia di persone ospitate.

Mentre le attività scolastiche di alfabetizzazione sono risultate correttamente eseguite e affiancate da percorsi didattici strutturati presso gli istituti scolastici di zona, l'organizzazione delle attività educative accessorie è apparsa contraddistinta da una certa approssimazione negli obiettivi complessivi.

Il centro appare idoneo ad assicurare le esigenze dei minori che – nel quadro della legge - dovrebbero permanere in questa tipologia di struttura per non più di 30 giorni, mentre rivela le sue carenze per un'accoglienza più protratta nel tempo.

Nel comune di Noto è stata visitata una struttura gestita dalla stessa cooperativa di Pozzallo, dedicata all'accoglienza di 25 minori di sesso femminile.

La struttura, anch'essa aperta da settembre 2016, è stata ricavata attraverso la riconversione di un immobile precedentemente destinato a finalità alberghiere. La zona ove si trova l'immobile insite in un'area caratterizzata da insediamenti abusivi e dalla presenza di una forte comunità di seminomadi (c.d. "camminanti"), con potenziali ricadute negative sull'inserimento sociale delle ragazze ospitate.

Erano presenti ragazze in stato avanzato di gravidanza.

L'incontro con le giovani presenti nel centro ha fatto emergere, in maniera veemente, la forte volontà di abbandonare il centro, ove si trovano ormai da svariati mesi (contrariamente alla previsione normativa di soli 30 giorni), con la richiesta di essere avviate verso attività lavorative.

Le poche attività svolte nel centro sono apparse meramente riempitive e non volte alla crescita e sviluppo delle capacità relazionali delle minori.

Durante la visita sono state intervistate due ragazze, di origine somala, isolatesi nella loro camera a causa delle differenze culturali con la maggioranza nigeriana. A causa della grave malattia di una delle ragazze, sono state avanzate delle segnalazioni per lo spostamento in centri più idonei a possibilità di cura.

Nel comune di Catania è stato visitato il centro gestito dal Consorzio "Il Nodo", citato come centro di eccellenza anche dalla Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, dott.ssa Filomena Albano.

Nото

CATANIA

Il centro, aperto fin dal 2010, è autorizzato all'accoglienza di 25 minori di sesso maschile. L'immobile, originariamente edificato come privata abitazione e successivamente acquisito dalla Curia per le esigenze di un ordine di suore, è stato poi riconvertito per l'accoglienza dei minori. La struttura, estremamente pregevole nel suo complesso, è dotata di ampie volumetrie e spazi verdi circostanti, pur essendo inserita nell'ambito cittadino.

Le possibilità offerte dagli spazi del complesso vengono ampiamente sfruttate a favore dei minori ospitati che possono beneficiare di ampie camere utilizzate da 3/4 persone, idonei locali mensa, aule studio, palestra e di un orto, di rilevanti dimensioni, ove applicare i concetti di agricoltura sostenibile, secondo un progetto educativo specifico. Il ricorso all'agricoltura sostenibile è anche volto ad evitare il fenomeno del caporalato, spesso presente nelle zone del Meridione.

Il raccolto delle attività agricole è destinato nel tempo a fornire materia prima ad un ristorante biologico, che dovrebbe essere aperto proprio nel centro di accoglienza, fornendo esperienza formativa e lavorativa ai giovani ospitati.

LA VISITA NEI CENTRI DELLA CITTÀ DI ROMA

La Commissione ha eseguito, nella giornata del 13 giugno 2017, un'ispezione di due centri siti nel comune di Roma

In particolare sono stati visitati il centro "VILLA SPADA" e "LA MARGHERITA".

Il centro Villa Spada, denominato anche "Scuola di volo", rappresenta l'unico centro di primissima accoglienza del comune di Roma, realizzato in una struttura precedentemente adibita a centro per minori nell'area nord della città di Roma. Sono previsti servizi di benvenuto, accoglienza, ristoro, conoscenza del minore, accertamento ed identificazione, trasferimento e dimissioni al termine delle 96 ore di permanenza, in linea di massima.

Dal 2015 è stato siglato uno specifico protocollo di intesa con la Questura di Roma e Roma Capitale, che prevede che, ai fini identificativi e di accertamento dell'età, il minore possa essere appunto trattenuto per un termine non superiore alle 96 ore. Accertata la minore età, l'ospite deve essere avviato presso altro centro di prima accoglienza; se invece risulti la maggiore età, viene inoltrata a carico dell'ospite denuncia per falsa attestazione di identità e

qualità personali (art. 495 c.p.).

Nella pratica, il minore condotto presso il Centro vi permane, così come riferito dagli operatori, per un tempo generalmente superiore, di media pari a 5 giorni, talvolta anche raggiungendo il mese di permanenza. La struttura si presenta come un centro detentivo, circondata da alte mura e cancellate che, tuttavia, così come riferito dagli operatori, vengono scavalcate dagli ospiti con grande facilità, soprattutto dai Rom, la cui percentuale di allontanamento dal centro è pari pressoché al 100%. Gli allontanamenti creano anche problemi di natura contabile.

Il centro dispone di 30 posti, risultati tutti coperti.

La Polizia locale di Roma Capitale ha un ufficio all'interno della struttura, per svolgere funzioni di identificazione ed accertamento dell'età, ma non di guardiania o vigilanza.

Gli stessi operatori hanno specificato che, al momento dell'ingresso nel Centro, ai minori che ne facciano richiesta vengono presi in custodia i telefoni cellulari ed atri effetti personali. Sul punto sono emerse delle contraddizioni. Secondo altre versioni il prelievo del telefono cellulare non sarebbe condizionato alla richiesta del titolare. In base alle informazioni assunte sarebbe comunque consentito agli ospiti di comunicare con le famiglie di origine anche tramite linea fissa messa a disposizione dal centro.

Gli spazi interni destinati alle attività comuni sono minimi, in sostanza il refettorio ed un ambiente per attività didattico-ricreative. Pressoché assente il materiale destinato a tali attività. Di fatto sono assenti spazi esterni destinati ad attività ludico-ricreative.

Si è avuta l'impressione, in qualche modo confermata dagli operatori, che non venga svolta sostanzialmente alcuna attività di integrazione, verosimilmente anche in considerazione del breve tempo di permanenza del minore presso il centro.

Durante la permanenza presso il centro, i minori non possono uscire se non accompagnati da un operatore. Di fatto, stante la carenza di personale, le uscite fuori dal centro avvengono raramente.

La struttura non è apparsa del tutto idonea ad ospitare minori con caratteristiche di particolare vulnerabilità – soggetti portatori di problemi sanitari e minori vittime di tratta – nonché ragazze. Durante la permanenza presso il centro, l'isolamento dei soggetti con particolari problemi viene garantito presso il fabbricato destinato alle ragazze, ove non presenti. In sostanza, le modalità di isolamento vengono stabilite al momento.

La struttura di accoglienza "La Margherita" è gestita dalla ERICHES 29, oggetto di indagini nel noto caso di Mafia Capitale, conseguentemente posta sotto amministrazione giudiziaria.

La struttura è convenzionata con il Comune di Roma ed è operativa dall'ottobre 2014. L'attuale gestione è garantita dalla cooperativa Eriches che ha aderito ad un bando del comune di Roma dal 1 gennaio 2017 per la durata di 4 anni, con un costo giornaliero per il comune di 98 euro per minore.

La struttura accoglie 11 minori, che - dopo le 14.00 e successivamente al compimento del 16 anno - possono uscire dalla struttura.

All'atto del sopralluogo della Commissione, presso il centro erano presenti anche tre operatori dell'ONG Medici senza Frontiere.

La permanenza media è di circa un mese/un mese e mezzo, dopo il quale i minori vengono avviati alla struttura di seconda accoglienza ritenuta per loro più idonea.

Del tutto carente è risultato il materiale destinato allo svolgimento di attività didattico-ludico-ricreative.

La cucina è nuova, razionalmente organizzata ed ordinata. La struttura dispone di un cuoco che si presta a cucinare anche in orari compatibili con il Ramadan osservato dagli ospiti. Lo stabile dispone di linea WIFI.

I capi di abbigliamento provengono esclusivamente da donazioni di organizzazioni caritatevoli e benefattori. Sul punto la fornitura appare inadeguata, considerato anche il corrispettivo non irrilevante pagato dal Comune per l'accoglienza giornaliera.

I minori riceverebbero regolarmente l'abbonamento mensile del trasporto e, con cadenza mensile, la scheda telefonica internazionale dell'importo di 5 euro, ritenuta insufficiente in quanto non consentirebbe di contattare regolarmente le famiglie.

La mattina, tre volte alla settimana, gli ospiti frequentano un corso di alfabetizzazione della durata di trenta giorni gestito da "Scuola Civico Zero".

Agli ospiti, conformemente alle previsioni del capitolato (così viene riferito dagli operatoti), non è consentito cucinare né fare attività che comportino l'utilizzo di arnesi taglienti o potenzialmente pericolosi.

Per ogni minore viene immediatamente richiesta l'apertura della tutela e generalmente il Tribunale per i minorenni di Roma provvede alla nomina del tutore nel termine di 30/40 giorni.

Il responsabile della struttura ha espresso viva preoccupazione relativamente a quei minori che, accolti presso la struttura in periodo prossimo al raggiungimento della maggiore età, non riescono ad ottenere un permesso di soggiorno prima del compimento del diciottesimo anno (la conversione del permesso per minore età può essere richiesta solo dopo il raggiungimento della maggiore età e comporta un onere economico spesso insostenibile per il giovane). Per tali soggetti è inevitabile l'allontanamento dal centro, senza una valida alternativa.

Considerazioni conclusive

NUOVI STRUMENTI PER LA POLITICA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Come richiamato nelle premesse della presente relazione, in questa legislatura si sono registrati notevoli passi in avanti, non solo nella consapevolezza della questione, ma anche nella definizione di regole e strumenti appropriati per affrontare il delicato tema dei minori stranieri non accompagnati.

POTENZIAMENTO
DELLA
STRUTTURAZIONE
DEL SISTEMA DI
ACCOGLIENZA

Allo stesso tempo, anche alla luce della rilevante crescita del fenomeno, sono stati impiegati importanti tentativi di potenziamento e di strutturazione del sistema di prima e di seconda accoglienza.

Difatti, il nuovo sistema di accoglienza relativo ai MSNA - tenendo conto della sperimentazione espletata dal Ministero dell'Interno nell'ambito dell'approvazione dei progetti del Fondo FAMI - ha contribuito in aggiunta ad armonizzare le condizioni d'accoglienza, tentando di superare la frammentazione sul territorio e l'approccio emergenziale.

Non da ultimo, gli sforzi intrapresi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione agli aspetti dell'integrazione socio-lavorativa dei MSNA, sembrano andare nella giusta direzione, considerando la crescente attenzione relativa agli aspetti e alle azioni d'integrazione (e non di "isolata" accoglienza).

Ciò premesso, allo stato attuale, permangono diverse problematiche di seguito meglio sintetizzate.

LA DIFFORMITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- 1. La principale criticità riscontrata nel periodo d'indagine è legata ad un'applicazione difforme delle varie disposizioni nelle diverse realtà territoriali e giurisdizionali, in un contesto già di per sé disorganico e poco conforme alle reali necessità ed esigenze di tutela dei MSNA Le questioni vengono sollevate in riferimento a:
 - le procedure per la determinazione dell'età;
 - il rilascio del permesso di soggiorno per minore età;
 - l'applicazione dell'istituto della tutela (in relazione ai tempi della nomina del tutore, alla mancata applicazione della norma che stabilisce poteri tutelari temporanei, ecc.);
 - la frammentazione delle competenze fra le autorità giudiziarie (in relazione, ad esempio alla nomina del

LA "LEGGE ZAMPA"

tutore ed alla ratifica delle misure di accoglienza.

Molte delle difficoltà di cui sopra dovrebbero essere superate dall'applicazione della legislazione (in particolare, ma non solo, dalla legge n. 47 del 2017 c.d. legge Zampa), con i miglioramenti che si propone di raggiungere. Ad oggi, il sistema è da considerarsi in fase transitoria con l'impostazione teorica dell'impianto normativa, che trova tuttora diversi ostacoli nella sua realizzazione pratica. Inoltre, occorre portare a compimento alcuni obiettivi di fondo. Ad esempio, in relazione dell'istituto di tutela, si rende necessario precisare maggiormente le funzioni del tutore (il cui ruolo è essenziale, ad esempio, nell'ambito delle procedure di valutazione del superiore interesse del minore), delineare e armonizzare i criteri di selezione dei tutori che verranno iscritti negli elenchi istituiti presso ogni Tribunale per i minorenni, nonché predisporre ed uniformare i percorsi formativi di cui saranno titolari i Garanti regionali.

Allo stesso tempo, occorre armonizzare le procedure per la determinazione dell'età. Vi sono, infatti, due diversi strumenti giuridici in vigore: il DPCM n. 234 del 2016 (adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto n. 24 del 2014), che introduce una procedura puntuale e rispettosa di idonei principi e standard (con un'applicabilità tuttavia limitata ai soli minori non accompagnati vittime di tratta) e la già menzionata legge n. 47 del 2017, che all'art. 5 disciplina una procedura di accertamento dell'età applicabile a tutti i MSNA.

Al fine di vedere applicata su tutto il territorio nazionale la stessa procedura ed i medesimi standard, risulta di conseguenza opportuno uniformare modalità e standard di garanzia e protezione, integrando la legge n. 47 del 2017 con gli aspetti innovativi e di garanzia previsti nel DPCM n. 234 del 2016.

LE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DEI COMUNI Non si può non sottolineare che la legge n. 47 del 2017 non ha potuto affrontare il tema finanziario, che per quanto qui rileva investe in particolare i bilanci comunali. Come spiegato, per i minori che non possono essere ospitati presso le strutture governative, resta ferma la competenza comunale, che si avvale del finanziamento governativo pari a 45 euro al giorno per minore. Spesso si tratta di una somma che per i comuni

risulta insufficiente, con le conseguenti difficoltà di reperimento di risorse aggiuntive all'interno del bilancio dell'ente locale.

In questo senso, va tenuto presente ancora una volta l'assenza di una governance coerente del modello di accoglienza: se è vero, come appena ricordato, che i Comuni hanno una competenza su tutti i minori rinvenuti sul loro territorio, è altrettanto vero che gli standards di accoglienza sono stabiliti a livello regionale.

Le strutture di accoglienza devono attenersi a quanto previsto dai regolamenti regionali che a livello nazionale possono determinare diversi standards in merito ai requisiti strutturali, ai servizi erogati e al personale impiegato, tanto in termini di profili professionali che di monte ore settimanale. Tutto ciò contribuisce a determinare le tariffe che devono essere corrisposte dagli enti locali e che possono superare di gran lunga i 45 riconosciuti dallo Stato.

La presenza eterogenea di minori stranieri non accompagnati sui diversi territori può generare un carico maggiore per alcuni comuni, che evidentemente possono trovarsi in grandi difficoltà economiche e di fatto impossibilitati a prevedere voci di bilancio sufficienti a coprire i costi dell'accoglienza. Per questo molte Regioni stanno provvedendo a modificare i loro regolamenti.

LA NECESSITÀ DI UNA DEFINIZIONE UNIFORME DI CRITERI STRUTTURALI E GESTIONALI Sarebbe dunque opportuno, alla luce di quanto fin qui esposto, promuovere un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali (di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) per uniformare in tutto il territorio nazionale gli standards strutturali e gestionali delle strutture e delle misure di accoglienza. Tali standards non dovrebbero ovviamente essere fissati al di sotto del livello garantito ai minori italiani, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore, e dovrebbero essere accompagnati dalla previsione di idonee e adeguate coperture finanziarie.

La presenza di un'accoglienza diversificata per minori italiani e minori stranieri non accompagnati, determinata da rette altamente difformi, può risultare discriminatoria.

2. In aggiunta alle problematiche di cui sopra,

OCCORRE QUALIFICARE GLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI altrettanto importante è il tema delle condizioni e qualità di accoglienza dei MSNA, a partire dalla garanzia del superiore interesse del minore.

A proposito di quest'ultimo aspetto, nonostante la legislazione nazionale in materia ne riconosca l'importanza - e lo richiami sistematicamente - non risultano tuttora regolate del tutto le procedure e i meccanismi finalizzati alla reale applicazione di tale principio nell'indirizzare ogni azione e decisione che riguardi un minore.

A tal fine, andrebbero maggiormente valorizzate alcune buone prassi, sperimentate nell'ambito delle attività di rafforzamento e consolidamento del sistema di prima accoglienza dedicato ai MSNA, svolta dal Ministero dell'Interno, dall'UNHCR e da altre agenzie. Nell'ambito di tale attività sono state elaborate delle specifiche linee guida in materia, che si auspica possano essere usate sia nella fase di prima che di seconda accoglienza.

Per quanto riguarda il sistema d'accoglienza è da rilevare, inoltre, che l'impianto normativo trova tuttora diversi ostacoli nella sua realizzazione pratica.

In particolare, i posti effettivamente disponibili per i MSNA sono abbondantemente al di sotto delle esigenze sia in prima che, specialmente, in seconda accoglienza. Ciò comporta conseguenze preoccupanti sia sotto il profilo dell'efficacia degli interventi che della idonea protezione dei MSNA.

In altre parole, il passaggio tra le diverse forme di accoglienza continua ad avvenire in maniera difficoltosa con evidenti limiti nel coordinamento e nella condivisione delle prassi. Non è ancora assicurata la gradualità della presa in carico delle persone, né la effettiva messa in rete tra i diversi sistemi di accueil, con il risultato sia di forte stratificazione e frammentazione delle tipologie di accoglienza, che di scarsa attenzione agli aspetti "qualitativi" delle condizioni di accoglienza nelle strutture sopracitate, in particolare in relazione ai servizi finalizzati all'integrazione.

Non da ultimo, solo di recente, grazie alle risorse del Fondo FAMI, è stata intrapresa l'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi di prima accoglienza (di cui si auspica estensione anche alla seconda accoglienza), nonché una capillare attività di monitoraggio sui servizi erogati nelle strutture d'accoglienza (resa peraltro difficoltosa dall'assenza dei riferimenti alle strutture per i m.s.n.a nel nuovo Capitolato per la gestione dei centri di accoglienza, approvato nel marzo del 2017).

LE DIFFICOLTÀ CHE OSTACOLANO L'INTEGRAZIONE 3. Un'ulteriore problematica riguarda l'integrazione. Nella pratica, la Commissione ha potuto rilevare che i minori stranieri non accompagnati che arrivano al compimento dei 18 anni, per la conversione del permesso di soggiorno, si imbattono spesso in diverse criticità dovute, ad esempio, a fattori come il ritardo della nomina del tutore (che determina l'impossibilità, a volte, per il minore di cominciare le attività di integrazione utili all'ottenimento della conversione del permesso di soggiorno stessa) o alle situazioni nei quali il minore entra in Italia già da diciassettenne, in ritardo per intraprendere il percorso di integrazione previsto dalla legge.

In aggiunta a questi aspetti vi è tuttavia da rilevare che l'intero impianto di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati necessita di essere ulteriormente standardizzato con particolare riguardo ai requisiti degli enti gestori dei centri di accoglienza e ai servizi finalizzati all'integrazione (quali l'insegnamento della lingua italiana, l'orientamento ai servizi territoriali, la formazione professionale ecc.). Pur riconoscendo l'esistenza di ottime esperienze territoriali, in diverse realtà l'accoglienza dei MSNA non sembra essere impostata all'accompagnamento (accueil) all'integrazione, ma appare piuttosto una misura a sé stante, quando non legata (anche quando prolungata nel tempo) ad aspetti di puro business. Risulta in qualche modo più facile assicurare la protezione dei minori stranieri non accompagnati, ma si riscontrano grossi limiti all'azione volta all'accompagnamento verso l'autonomia dei soggetti protetti. Ma un aspetto perde molto del suo valore se non è accompagnato dall'altro: la protezione deve essere un obiettivo di partenza, ma deve essere inquadrato in una prospettiva di autonomia.

Un primo passo in questa direzione dovrebbe consistere nel rafforzamento delle politiche dell'inserimento sociolavorativo e abitativo dei MSNA, anche attraverso la predisposizione di una specifica sezione sull'integrazione dei minori non accompagnati,

richiedenti beneficiari asilo e di protezione internazionale all'interno del Piano Nazionale Integrazione (introdotto dal decreto legislativo n. 18 del 2014).60 Dal punto di vista operativo, invece, dovrebbe essere assicurato il maggior coordinamento tra le iniziative in atto (a partire dal coordinamento tra attività di accoglienza e strumenti di politiche attive di lavoro predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), anche tramite ulteriore potenziamento e generalizzazione delle iniziative propedeutiche alla piena integrazione. A titolo d'esempio, tali misure potrebbero riguardare l'offerta generalizzata di corsi di orientamento civico, la registrazione sistematica dei c.d. "profili competenze dei delle minori accompagnati", l'elaborazione dei piani di inserimento lavorativo, nonché l'individuazione di possibili forme di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non da ultimo, dovrebbero essere potenziate - anche attraverso il raccordo con il sistema di formazione professionale del sistema delle Regioni, il cui coinvolgimento "strutturato" è tutt'oggi abbastanza residuale rispetto alle politiche d'accoglienza e di integrazione dei MSNA - le attività di aggiornamento professionale.

GOVERNANCE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I MSNA

4. Al fine di rispondere alle criticità di cui sopra e, in ultima analisi, di consolidare il sistema di protezione dei minori non accompagnati, appare prioritario rafforzare la governance complessiva del sistema di presa in carico dei MSNA, sia sotto il profilo del coordinamento, dell'indirizzo, della programmazione e della pianificazione degli interventi, che sotto il profilo della gestione operativa.

IL TAVOLO NAZIONALE DI COORDINAMENTO In relazione al primo aspetto occorre potenziare la composizione del Tavolo Nazionale di Coordinamento - che ha tra i propri compiti quello di individuare le linee di indirizzo e predisporre la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza - attraverso il

⁶⁰ La disposizione in oggetto impegna infatti il Governo (Tavolo Nazionale di Coordinamento) ad adottare il Piano nel quale vengono individuate "le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio- lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni".

coinvolgimento dei soggetti pubblici nazionali ed internazionali con competenze specifiche in materia, quali l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministero della Salute, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'UNHCR ed altri organismi internazionali (quali ad esempio l'Organizzazione internazionale del lavoro), stante l'importanza delle tematiche d'integrazione.

Allo stesso tempo, stante il ruolo necessariamente "politico-strategico" del Tavolo di cui sopra, da un lato, e la complessità della gestione sia quantitativa che qualitativa degli interventi in essere, dall'altro, si pone invece fortemente il tema del coordinamento operativo degli interventi, sia a livello nazionale che a livello regionale.

In altre parole, data la notevole rilevanza delle risorse economiche impiegate nonché l'eterogeneità degli aspetti e degli interventi, s'impone l'esigenza di una governance sia a livello nazionale che a livello regionale, in grado di assicurare sinergia tra le diverse azioni e finalizzata ad evitare la sovrapposizione di iniziative uguali o simili, nonché a valorizzare le esperienze positive (le cosiddette "buone prassi" replicabili in altri/diversi contesti territoriali).

IL COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI Il ruolo che anche in questo senso può essere svolto dalle Regioni - nella loro funzione di coordinamento territoriale degli interventi nazionali ma anche nella formazione degli operatori - potrebbe rappresentare la "chiave di volta" per contribuire a risolvere alcune tra le maggiori criticità del settore legate ad esempio al monitoraggio e al controllo delle strutture e dei servizi per i MSNA e alla messa in rete delle attività di accoglienza e di politiche attive di lavoro a livello regionale.

OCCORRE UNA AGENZIA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA?

A livello nazionale, alla luce della prevedibile e crescente importanza del tema dei MSNA nel dibattito politico, mediatico ed istituzionale, si dovrebbe procedere all'individuazione di una specifica struttura pubblica avente funzioni di coordinamento operativo del sistema. Tale struttura potrebbe avere la forma di una vera e propria Agenzia Nazionale per l'Accoglienza, incaricata per il coordinamento centrale, l'organizzazione generale del lavoro, il supporto tecnico agli enti gestori dei centri, la messa in rete, anche

informatica⁶¹, di istanze di livello provinciale, regionale e nazionale, la definizione delle modalità di monitoraggio sui servizi, ed in generale dell' organizzazione del sistema nazionale di accoglienza in cui tutti i soggetti coinvolti, lavorino per l'affermazione di un modello efficiente ed efficace.⁶²

61 Un database efficiente, infatti, consentirebbe la conoscenza generale del fenomeno al fine di garantire un'efficace pianificazione delle attività. Un'adeguata raccolta dei dati, inoltre, garantirebbe una maggiore capacità di monitorare gli spostamenti del minore, riducendo quanto possibile la sua esposizione a rischio di abusi e violenze, con particolare riferimento a quei minori che si allontanano prematuramente dai centri a loro destinati. Si auspica che la norma di recente introdotta venga presto applicata attraverso meccanismi idonei affinché tutti i dati rilevanti, inclusi quelli relativi ai percorsi amministrativi intrapresi ed alle domande di protezione internazionale, alle tutele aperte, ai permessi di soggiorno richiesti ed effettivamente ottenuti, ai trasferimenti dalla prima alla seconda accoglienza, agli allontanamenti, vengano

adeguatamente raccolti e analizzati.

⁶² Va da sé che tale Agenzia, sull'esempio di simili organismi esistenti in molti Paesi membri UE, non dovrebbe limitare il proprio mandato solo all'accoglienza dei MSNA bensì all'intero dispositivo nazionale di accoglienza dei migranti forzati (richiedenti e titolari della protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati ecc.)

ALLEGATO

Sovvenzioni e Fondi:

Sovvenzioni nazionali:

(fonte 3)

SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati:

Per attivare il sistema, gli enti locali possono utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'Interno attraverso il "Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo". Con questo strumento, vengono assegnati contributi in favore degli enti locali che presentino progetti destinati all'accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria. (fonte 3)

I progetti di accoglienza, presentati sulla scorta di appositi bandi, sono sottoposti all'esame di una Commissione di valutazione composta da rappresentanti del ministero dell'Interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni.

(fonte 4)

Il "Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" è stato incrementato con la Stabilità 2015:

L'articolo 1, commi 179 e 180 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2015) reca il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

"Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" la cui gestione dal luglio 2015 è stata affidata alla Struttura di missione

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste", e 53 stanziati in sede di assestamento (si veda Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014).

Sovvenzioni e Fondi Europei:

(fonte 5)

Nell'ambito del Programma Quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" 2007-2013 (Programma SOLID), istituito per "garantire un'equa ripartizione delle responsabilità fira Stati Membri per una gestione integrata delle firontiere esteme all'UE e per implementare politiche comuni in tema di immigrazione e asilo", al ministero dell' Interno è affictata la gestione dei seguenti quattro strumenti firanziari:

1 - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI): nato con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri dell'Unione Europea attraverso politiche che consentano ai cittadini di Paesi terzi, giunti legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiomo e di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti.

(fonte 5)

2 - Fondo Europeo per i Rifugiati (FER): rivolto agli Stati che accolgono richiedenti asilo, è a sostegno di programmi e azioni connesse alla integrazione delle persone il cui soggiorno è di natura durevole e stabile. Il fondo prevede anche misure per affiontare arrivi improvvisi in caso di guerre e conflitti internazionali

(fonte 5)

- 3 Fondo Europeo per i Rimpatri: garantire una politica efficace di ritomo in conformità con la Carta dei diritti fondamentali e sulla base della preferenza per il rimpatrio volontario per far fronte all'immigrazione irrespolare.
- 4 Fondo Europeo per le Frontiere Esterne: l'obiettivo di questo strumento è assicurare controlli alle firontiere esterne uniformi e di alta qualità favorendo un traffico transfrontaliero flessibile anche mediante il co-finanziamento o di azioni mirate o di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati membri riguardo la politica dei visti. Ciascuno dei quattro Fondi SOLID si attua mediante la definizione di un Programma pluriennale le cui linee guida veneono recepite all'interno dei singoli Programmi annuali.

Nella struttura organizzativa delineata dal ministero dell'Interno, la gestione del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne è affidata al dipartimento della Pubblica sicurezza, mentre quella del Fondo Europeo per l'Integrazione, del Fondo Europeo per i Rifugiati e del Fondo Rimpatri al dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

Come da regolamento istitutivo, le attività progettuali realizzate nell'ambito dei Fondi SOLID si sono concluse entro il 30 giugno 2015.

(fonte7)

Per il nuovo ciclo di programmazione la Commissione europea ha semplificato l'organizzazione dei finanziamenti destinati al sostegno delle politiche in materia di immigrazione degli Stati membri, passando dai quattro Fondi istituiti nell'ambito del Programma SOLID 2007-2013, ai soli due strumenti finanziari previsti per il periodo 2014-2020:

il "Fondo asilo migrazione e integrazione" (FAMI);

il "Fondo sicurezza interna" (FSI).

Dal "Programma nazionale FAMI 2014-2020", tra le altre cose, si evince che:

(fonte6)

La strategia nazionale è orientata alla prosecuzione di misure di RVA (*Ritorno Volontario Assistito*) con Reintegrazione (RVA&R): per rendere più agevoli, efficaci ed uniformi le procedure su tutto il territorio nazionale risulta necessario potenziare la governance nazionale del RVA&R e realizzare attività d'informazione e sensibilizzazione. In maniera complementare, saranno finanziate operazioni di rimpattio forzato (RF) e verrà realizzato un sistema di monitoraggio apposito. A supporto delle operazioni di allontanamento sarà garantita, nel breve termine l'operatività di 1500 posti nei CIE ristrutturando i posti attualmente non agibili in parte con risorse FAMI *Fondo Asilo*, *Migrazione e Integrazione* (5MEcof. UE+5ME cof. nazionale) ed in parte con i fondi nazionali . Verrà promossa l'attuazione dell'Agenda Europea sulla Migrazione relativamente ai rimpatri.

A questo si aggiunge:

(fonte6)

Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine. In linea con i progetti realizzati con i fondi SOLID, saranno erogati, nell'ambito di un progetto unitario, i seguenti interventi (...).

Fonti:

1)

http://www.nonsprecare.it/accoglienza-immigrati-italia-truffe-sprechi-criminalita-02/09/2015

2)

http://www.repubblica.it/solidarieta/equo-e-solidale/2015/11/30/news/sbilanciamoci-128484111/-30 Novembre 2015

3)

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-temitorio

4)

http://www.camera.it/leg17/561?appro=l incremento del fondo per le politiche dell asilo nella stabilit 2015 informazioni aggiomate al 09/02/2015

5)

http://www.intemo.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei

6)

http://www.intemo.gov.it/sites/default/files/allegati/programma nazionale fami 2014-2020 0.pdf

7)

http://www.intemo.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione del Presidente dell'Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus Luciano Carleo (Svolgimento e conclusione)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Ca-

mera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Associazione Contramianto e altri rischi - Onlus Luciano Carleo.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, ricordando che la precedente audizione ha avuto luogo il 2 marzo del 2016.

Luciano CARLEO, *Presidente dell'Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Donatella DURANTI (MDP) e Gian Piero SCANU, presidente.

Luciano CARLEO, *Presidente dell'Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa la seduta di audizione.

La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione della responsabile della Direzione generale organizzazione del Mibact, Marina	
Giuseppone (Svolgimento e conclusione)	230

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della responsabile della Direzione generale organizzazione del Mibact, Marina Giuseppone.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della responsabile della Direzione generale organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Marina Giuseppone, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Franzone, dirigente del Servizio I Affari generali, innovazione e trasparenza amministrativa, vicario del Direttore generale, che ringrazia della presenza.

Marina GIUSEPPONE, responsabile della Direzione generale organizzazione del Mibact, illustra l'esperienza del Mibact in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Mara MUCCI (MISTO – CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Marina GIUSEPPONE, responsabile della Direzione generale organizzazione del Mibact, e Alessandra FRANZONE, dirigente del Servizio I Affari generali, innovazione e trasparenza amministrativa, vicario del Direttore generale, rispondono ai fascicolo a parte.

quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

INDICE GENERALE

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017	3
AVVERTENZA	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare	4
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base)	4
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di rappresentanza militare (CO.CE.R.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3826 Pili, C. 3925 Scanu, C. 4243 Cirielli e C. 4245 Vito, recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza .	10
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb.	12
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	12
5-11969 D'Attorre: Su iniziative di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'introduzione del principio relativo alla cosiddetta « golden rule »	12
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	22

5-11968 Gigli: Sull'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia
5-11970 Toninelli ed altri: Sul coordinamento delle politiche di settore e il rafforzamento delle strutture amministrative per il rilancio delle politiche giovanili
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)
SEDE LEGISLATIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (Discussione e conclusione – Approvazione)
ALLEGATO 4 (Testo base)
SEDE REFERENTE:
Sulla pubblicità dei lavori
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del
testo base)
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)
ALLEGATO 5 (Testo unificato del Relatore adottato come testo base)
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 6 (Parere approvato)
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)
II Giustizia
SEDE REFERENTE:
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 1 (Subemendamento ed emendamento approvati)
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017. COM(2017)167 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione)
ALLEGATO 2 (Documento conclusivo)
Sui lavori della Commissione
oui iavoii uella cullillissiule

III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, del Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) per le questioni dell'Artico, Terkel Petersen (Svolgimento e conclusione)	38
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Su una variazione nella composizione della Commissione	39
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (Seguito dell'esame e rinvio)	39
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	41
ALLEGATO (Parere approvato)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
V Bilancio, tesoro e programmazione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di Giuseppe Pisauro, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e di Stefano Bartolini, Professore associato di Economia politica presso l'Università di Siena, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428)	13
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. C. 4595 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
AVVERTENZA	19
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
, , ,	50
T1	52
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	51
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	53
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di ANIA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	51
EDDATA CODDICE	- 1

SEDE REFERENTE:

93

VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4402 Bechis)	54 57
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)	58
Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. C. 4219 Distaso (Seguito dell'esame e rinvio)	55
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo (Seguito dell'esame del documento conclusivo e	55
conclusione)	59
Sull'edilizia scolastica in Italia (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	72
RISOLUZIONI:	
7-01315 Realacci: Sul corretto funzionamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (Discussione e conclusione – Approvazione)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
AVVERTENZA	73
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	74
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Becchis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555	7.4
Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Seguito dell'esame e rinvio)	74 82
ALLEGATO 2 (emendamenti approvati)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	93
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	99

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (Seguito esame e rinvio)

Mercoledì 26 luglio 2017 – 2	36 – India	ce Generale
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)		100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RA		
UTTEO DI TRESIDENZA INTEGRATO DAI RA	TRESENTANTI DEI GROTTI	
XI Lavoro pubblico e privato		
AUDIZIONI INFORMALI:		
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'or dell'Istituto nazionale della previdenza sociale contro gli infortuni sul lavoro.	dinamento e alla struttura organizza	ativa
Audizione del Presidente del Consiglio di indirizi previdenza sociale (INPS)		
Audizione del Direttore generale e del Presider dell'Istituto nazionale per l'assicurazione cont	-	
SEDE CONSULTIVA:		
Nuove norme per la concessione della « Stella a (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esan		
osservazioni)		
ALLEGATO (Parere approvato)		108
XII Affari sociali		
COMITATO DEI NOVE:		
DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di pr Governo, approvato dal Senato		
XIII Agricoltura		
SEDE REFERENTE:		
Sulla pubblicità dei lavori		111
Disciplina della produzione, della commercializ integrali di frumento e dei prodotti alimenta unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo	zazione e dell'etichettatura degli sfari ri composti con tali sfarinati. Nuovo t	inati testo
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	_	117
ALLEGATO 2 (Nuovo articolo aggiuntivo dalla R		
Norme in materia di raccolta, coltivazione e con destinati al consumo. Testo unificato C. 898 l	Faenzi e C. 1049 Fiorio (Seguito dell'es	same
e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)		112
RISOLUZIONI:		
7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la s 7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la		
7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la so		
(Seguito della discussione congiunta e conc n. 8-00249)	lusione – Approvazione della risoluz	zione
ALLEGATO 3 (Proposta di Risoluzione unitaria p	resentata dal deputato Oliverio)	119
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Comn	iissione)	124
SEDE CONSULTIVA:		
Sulla pubblicità dei lavori	Accordo istitutivo del Fondo comune	dei
prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a approvato dal Senato (Parere alla III Commis		
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) .		129

COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
AVVERTENZA	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, su disuguaglianze, distribuzione della ricchezza e delle risorse finanziarie (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Comunicazioni della Presidente	131
Audizione della sindaca di Arzano (NA), Fiorella Esposito (Svolgimento e conclusione)	131
Audizione del sindaco di Monte Sant'Angelo (FG), Pierpaolo D'Arienzo (Svolgimento e conclusione)	132
Audizione del sindaco di Bagnara Calabra (RC), Gregorio Giuseppe Frosina (Svolgimento e conclusione)	132
Audizione del sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano (Svolgimento e conclusione)	132
Audizione del sindaco di Giardinello (PA), Antonino De Luca (Svolgimento e conclusione) .	133
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMITATO FARLAMENTARE FER LA SICUREZZA DELLA REFUBBLICA	
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di	
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134 135
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134 135
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134 135 136
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI Sulla pubblicità dei lavori Esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti) (Esame e rinvio)	134 134 135 136
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134 135 136 136
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)	134 134 134 135 136 136
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	134 134 135 136 136

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO- GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI- CHE IMPEGNATE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Sulla pubblicità dei lavori	139
stranieri non accompagnati (Seguito delle svolgimento e conclusione) ALLEGATO 1 (Proposte emendative) ALLEGATO 2 (Proposta di relazione)	139 142 147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori Audizione del Presidente dell'Associazione Contramianto e altri rischi – Onlus Luciano Carleo (Svolgimento e conclusione)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA- LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione della responsabile della Direzione generale organizzazione del Mibact, Marina Giuseppone (Svolgimento e conclusione)	230

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO	L'ASSEMBLEA	PARLAMENTARE	DEL	Consiglio		
d'Europa					$P_{\alpha \sigma}$	Ш

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 26 luglio 2017. – Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Michele NICOLETTI, presidente, informa i membri della Delegazione sulla situazione dell'Assemblea Parlamentare. In particolare ricorda come nel corso dell'ultima Sessione a Strasburgo sia stata approvata una modifica del Regolamento dell'Assemblea che prevede la possibilità di un voto di sfiducia da parte dell'Assemblea nei confronti del proprio Presidente nel caso di violazioni del Codice di Condotta. In seguito a tale approvazione è stata depositata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Pedro Agramunt che verrà discussa e posta in votazione nel primo giorno della Sessione di ottobre.

A giugno è stata poi approvata la costituzione di un organo investigativo indipendente per indagare sulle accuse di corruzione rivolte a membri o ex membri dell'Assemblea. Tale organismo ha iniziato la sua attività e il Bureau dell'Assemblea ha rivolto a tutti i membri un forte invito a collaborare con la sua attività. Tali accuse hanno riguardato anche un ex membro della Delegazione italiana nei confronti del quale è in corso un procedimento giudiziario presso il Tribunale di Milano. Qualche giorno fa, ha ricordato il

Presidente, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Milano contro il giudizio di primo grado che prevedeva il non luogo a procedere a causa della immunità parlamentare. Nella sentenza della Cassazione, piuttosto rilevante per la vita parlamentare nazionale e internazionale, si afferma con chiarezza che l'istituto della immunità non può giustificare un non luogo a procedere nel caso dei reati contestati.

Altro elemento importante nella vita dell'Assemblea è la situazione della Delegazione russa, che in seguito alle sanzioni ricevute dopo i fatti di Crimea, ha deciso di non presentare le proprie credenziali. Tali sanzioni sono state giudicate illegittime in un recente paper trasmesso dalla Federazione Russa ai Presidenti di Camera e Senato e questa situazione rischia di incrinare profondamente i rapporti tra Russia e Consiglio d'Europa. La Russia infatti sostiene che se vi fossero elezioni da parte dell'Assemblea di organi del CdE (Commissario dei diritti umani, Giudici, Segretario Generale) in assenza della Delegazione russa sarebbe problematico riconoscerne la piena legittimità. Si augura che tale situazione possa trovare una soluzione positiva « armonizzando » le regole che presiedono la partecipazione dei Paesi membri ai diversi organismi in modo da evitare situazioni contraddittorie quali quelle attuali in cui un Paese come la Russia è presente in Comitato dei Ministri e nella Corte, ma non in Assemblea. Su questo punto specifico egli intende organizzare un incontro di approfondimento a fine settembre con esperti di diritto internazionale presso la Camera dei Deputati.

Illustra poi le iniziative della Delegazione per i prossimi mesi. In particolare il Seminario su « Competenze per una cultura della democrazia» che si terrà il 25 settembre con la presenza della Ministra Fedeli e della Vicesegretaria del CdE Battaini per presentare il lavoro del Consiglio sulle competenze nell'educazione alla cittadinanza. In secondo luogo presenta l'iniziativa « Promuovere l'integrità nella Governance, per combattere la corruzione politica » il 27 ottobre con il Presidente dell'ANAC Cantone e altri esponenti di autorità anticorruzione di altri Paesi. Infine la consueta giornata di studio sulla Convenzione di Istanbul il 22 novembre, in cui verranno premiate le migliori tesi di laurea e di dottorato. Ricorda a questo proposito come il 31 luglio scada il bando del premio promosso dalla Delegazione in collaborazione con la CRUI, il MAECI e il Dipartimento Pari opportunità.

Da ultimo sottolinea l'impegno volto a definire in modo più adeguato alcuni aspetti regolamentari della vita della Delegazione. Ricorda in primo luogo come sia stata presentata una Proposta di legge per definire meglio poteri e compiti della Delegazione (A.C. 3929) firmata da numerosi membri. La discussione di tale proposta, purtroppo arenatasi alla Camera, è urgente ed essenziale, perché, al di là di una più chiara definizione del ruolo delle Delegazioni parlamentari, in essa si prevedevano chiari meccanismi di applicazione della CEDU alla legislazione italiana, in modo da rispondere ai rilievi giunti più volte alla Camera di insufficienti meccanismi di monitoraggio dell'implementazione delle sentenze e di valutazione della conformità della legislazione rispetto alla CEDU. Un esempio eclatante di tale mancanza si è avuto nel recente iter relativo all'approvazione della legge sulla tortura nel corso del quale il Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso le sue perplessità su alcuni aspetti tecnici della legislazione. La presenza di un chiaro meccanismo parlamentare avrebbe consentito al nostro Parlamento di legiferare in modo più lineare e coerente con il quadro della CEDU.

Accanto all'iniziativa in sede legislativa, che spera possa presto riprendere il suo *iter*, il Presidente ricorda come sia opportuno intervenire anche in sede di Regolamenti di Camera e Senato, anche approfittando di una discussione che pare riaprirsi su questo terreno. Dato che nei Regolamenti le Delegazioni internazionali sono menzionate, sarebbe opportuno definirne in tale sede la natura e le funzioni in modo da chiarire la loro collocazione istituzionale e le loro relazioni con la Camera e il Senato e gli altri organi.

Ad un terzo livello, poi, pare opportuno intervenire adottando un decalogo o un codice interno di comportamento (in attesa di un vero e proprio Regolamento) che possa disciplinare le tante questioni inerenti la composizione e l'attività delle Delegazioni, tra cui la effettiva presenza dei membri in occasione delle riunioni istituzionali, le sostituzioni in Commissioni, il rapporto tra titolari e supplenti in seno alla Delegazione.

Comunica infine che nel corso della Sessione di giugno ha preso forma un nuovo gruppo politico, che ha indicato come Presidente la collega Gambaro. Il Bureau non ha però ritenuto completa la documentazione e ha rinviato ad ottobre la sua eventuale costituzione.

Per quanto riguarda infine la richiesta alla Camera e al Senato di pubblicizzare adeguatamente le attività dei componenti della Delegazione sulla pagina web istituzionale, lamenta come, dopo i positivi riscontri da parte delle due Presidenze, nonostante i ripetuti solleciti, queste misure non siano state ancora adottate. Si tratta di un ritardo che incide negativamente sulla trasparenza e sulla accountability dell'attività istituzionale dei membri delle Delegazioni e che deve essere al più presto colmato.

Il senatore Paolo CORSINI (PD) informa che, insieme al collega Orellana vorrebbe organizzare un'iniziativa relativa alle recenti sentenze inerenti al popolo dei Saharawi. Si tratta di un problema da affrontare e da capire anche nella sua dimensione giuridica.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva che è necessario chiarire se l'iniziativa è della Delegazione o dei singoli parlamentari.

La deputata Eleonora CIMBRO (MDP) è molto interessata a partecipare all'iniziativa sul tema della corruzione. Dichiara che insieme alla collega Centemero vorrebbe organizzare a Strasburgo la proiezione del film « Il figlio sospeso » sul tema della maternità surrogata.

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) chiede maggiori chiarimenti sulla questione del Presidente Agramunt, rite-

nendo importante agire per via politica più che regolamentare.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ricorda che a seguito delle decisioni del Bureau, le funzioni del Presidente sono congelate fino al voto del 9 ottobre. Purtroppo altre iniziative di carattere politico sono rimaste vane.

La deputata Milena SANTERINI, (DeS-CD) richiama l'attenzione sull'iniziativa promossa il 25 settembre che intende fare un quadro concettuale dell'educazione civica: l'educazione alla cittadinanza è infatti un concetto ampio, sicuramente da valorizzare.

Michele NICOLETTI, presidente, ringrazia tutti i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle 15.45.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0008810